

Regione
Toscana

Repubblica Italiana



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Toscana

PARTE SECONDA n. 43 del 26-10-2022

Supplemento n. 165

mercoledì, 26 ottobre 2022

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

Sommario	2
SEZIONE I	10
GIUNTA REGIONALE	
- Dirigenza-Decreti	11
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore	
DECRETO 14 ottobre 2022, n. 20354 - certificato il 14 ottobre 2022 T.U. 11/12/33 n. 1775 - Concessione di acque pubbliche superficiali per uso AGRICOLO - derivazione in SINISTRA idraulica del corso d'acqua denominato TORRENTE CORNOCCHIO mediante un'opera di presa ubicata in località SANT'AGATA, nell'area demaniale prospiciente il terreno individuato al N.C.T. del Comune di SCARPERIA al foglio di mappa n. 48 particella n. 13; - Pratica SIDIT n. 1210/2021 proc. 1550/2021 (Interna n. 836).	11
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud DECRETO 14 ottobre 2022, n. 20358 - certificato il 14 ottobre 2022 Pratica SIDIT n. 2272/2021 - Rinnovo della concessione da drenaggio superficiale ad uso agricolo nel comune di Castelnuovo Berardenga (SI).	15
DECRETO 14 ottobre 2022, n. 20360 - certificato il 14 ottobre 2022 Pratica SIDIT n.171/2022 - Rinnovo della concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee tramite un pozzo ad uso agricolo ubicato Comune di Castelnuovo Berardenga (SI) in loc. Abbadia a Monastero.	20
DECRETO 14 ottobre 2022, n. 20363 - certificato il 14 ottobre 2022 Pratica SIDIT n.2273/2021 - Rinnovo della concessione superficiale di derivazione acque pubbliche superficiali ad uso agricolo dal Borro del Baccello tramite diga in terra comune di Castelnuovo Berardenga (SI).	25
DECRETO 14 ottobre 2022, n. 20364 - certificato il 14 ottobre 2022 Pratica SIDIT n. 174/2022 - Rinnovo della concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee tramite un pozzo ad uso agricolo e potabile ubicato Comune di Castelnuovo Berardenga (SI) in loc. Abbadia a Monastero.	29

<p>DECRETO 14 ottobre 2022, n. 20380 - certificato il 14 ottobre 2022 Pratica SIDIT n. 173/2022 - Rinnovo della concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee ad uso potabile da un pozzo ubicato nel comune di Castelnuovo Berardenga (SI) in loc. Abbadia a Monastero.</p> <p>.....</p>	34
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord</p>	
<p>DECRETO 14 ottobre 2022, n. 20421 - certificato il 17 ottobre 2022 R.D. 523/1904 - L.R. 80/2015 - Pratica idraulica n. 3260 - Pratica Sidit n. 3808/2022. Regolarizzazione di concessione idraulica temporanea per occupazione area demaniale attraversamento del canale demaniale detto "La Piscilla" (Cod. TN38726), e autorizzazione per opere nella fascia di rispetto del suddetto canale nonché del fosso denominato "La Casetta" (Cod. TN38660) per allestimento area concerti nell'ex Campo Balilla lungo Viale Carducci, Lucca.</p> <p>.....</p>	39
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud</p>	
<p>DECRETO 14 ottobre 2022, n. 20426 - certificato il 17 ottobre 2022 Pratica SIDIT n. 1823/2021 - Concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee ad uso civile, mediante un pozzo ubicato nel Comune di Siena (SI) in loc. Ribucciano.</p> <p>.....</p>	43
<p>DECRETO 14 ottobre 2022, n. 20431 - certificato il 17 ottobre 2022 Pratica SiDIT n. 3187/2021 (Proced. n. 5346/2022) - Concessione per sei attraversamenti utilizzando manufatti esistenti (tip. 11), di vari corsi d'acqua, e autorizzazione per un parallelismo, per la realizzazione di linea a banda ultralarga (Fibra) nel comune di Gavorrano (GR). Concessionario: Open Fiber S.p.A.</p> <p>.....</p>	47
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord</p>	
<p>DECRETO 14 ottobre 2022, n. 20435 - certificato il 17 ottobre 2022 R.D. 523/1904 - L.R. 80/2015. Pratica idraulica n. 2330, pratica Sidit n. 102/2021. Proroga per l'inizio dei lavori di cui al decreto dirigenziale n. 14688 del 25.08.2021.</p> <p>.....</p>	57
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore</p>	
<p>DECRETO 14 ottobre 2022, n. 20447 - certificato il 17 ottobre 2022 Pratica SIDIT n. 2036/2019 - Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso agricolo nel territorio del Comune di Castagneto Carducci (LI).</p> <p>.....</p>	61
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud</p>	

<p>DECRETO 14 ottobre 2022, n. 20448 - certificato il 17 ottobre 2022 Pratica SIDIT n.4838/2021(ex pratica 20765) - Rinnovo della concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee ad uso agricolo, mediante un pozzo ubicato nel Comune di Asciano (SI) in loc. Casabianca.</p> <p>.....</p>	67
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore</p>	
<p>DECRETO 17 ottobre 2022, n. 20459 - certificato il 17 ottobre 2022 RD 523/1904-LR 77/2016. Concessione porzione di area demaniale con attraversamento con ponte sul corso d'acqua denominato Torrente Salcheto, in loc. La Fornace, frazione di Acquaviva, nel Comune di Montepulciano (SI). Pratica SiDIT 8662/2019.</p> <p>.....</p>	71
<p>DECRETO 17 ottobre 2022, n. 20465 - certificato il 17 ottobre 2022 RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fiume Arno AV 17435 in Comune di Laterina Pergine Valdarno (AR), per attraversamento aereo staffato al ponte. Pratica SiDIT 3701/2022.</p> <p>.....</p>	78
<p>DECRETO 17 ottobre 2022, n. 20475 - certificato il 17 ottobre 2022 Rd 523/1904-lr 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro della Pescaia, loc. Marliano nel Comune di Lastra a Signa per scarico acque reflue domestiche. Pratica SiDIT 3506/2022.</p> <p>.....</p>	84
<p>DECRETO 17 ottobre 2022, n. 20485 - certificato il 17 ottobre 2022 RD 523/1904-LR 80/2015. Autorizzazione lavori di rimozione dei depositi alluvionali e stabilizzazione della sponda destra del torrente Stura (Id. MV14243) in loc. I Pozzi, nel capoluogo del Comune di Barberino di Mugello (FI). Pratica SiDIT 3365/2022.</p> <p>.....</p>	91
<p>DECRETO 17 ottobre 2022, n. 20490 - certificato il 17 ottobre 2022 RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso della Regliaccia, loc. Motina in Comune di Anghiari per attraversamento con tubazione gas metano. Pratica SiDIT 3443/2022.</p> <p>.....</p>	96
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Centrale</p>	

<p>DECRETO 17 ottobre 2022, n. 20511 - certificato il 18 ottobre 2022 R.D. 523/1904, L.R. 80/15 e D.P.G.R. 60/R/16. Concessione per la realizzazione di un nuovo scarico di acque meteoriche e per il mantenimento di due scarichi di acque meteoriche esistenti, con le relative opere di protezione, nel Torrente Nievole, in località Ponte di Serravalle, nel comune di Serravalle Pistoiese (PT). Pratica n. 4017. (SIDIT pratica n. 3136/2022, Procedimento n. 4565/2022).</p>	102
<p>DECRETO 17 ottobre 2022, n. 20514 - certificato il 18 ottobre 2022 T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di AGLIANA, loc. CASTELLETTO, per uso PRODUZIONE BENI E SERVIZI. Approvazione del Disciplinare di concessione. Richiedente: TEXCAR S.P.A. - Pratica n. 34570. Procedimento SIDIT 649/2021.</p>	111
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore</p>	
<p>DECRETO 14 ottobre 2022, n. 20515 - certificato il 18 ottobre 2022 T.U. 11/12/33 n. 1775 - Concessione di acque pubbliche con captazione da n. 1 pozzo ubicato nel comune di Castellina in Chianti (SI), su terreno censito al N.C.T foglio 47 particella 161 - Concessione SiDIT n. 4008/2016 - Procedimento n. 2590/2022.</p>	115
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Centrale</p>	
<p>DECRETO 17 ottobre 2022, n. 20524 - certificato il 18 ottobre 2022 T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di CAMPI BISENZIO per uso PRODUZIONE BENI E SERVIZI. Approvazione del Disciplinare di concessione - Pratica n. 34861 - Procedimento SIDIT 2145/2021.</p>	119
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud</p>	
<p>DECRETO 17 ottobre 2022, n. 20532 - certificato il 18 ottobre 2022 Pratica SiDIT n. 5969/2019 - Concessione per due attraversamenti con ponte (tip. 4.2) del fiume Merse (TS22138 - TS22609), in località Villaggio Merse e in località Rigagnolo nel comune di Montieri (GR). Concessionario: Eni Rewind S.p.A.</p>	123
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore</p>	
<p>DECRETO 18 ottobre 2022, n. 20576 - certificato il 18 ottobre 2022 RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione da area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Staggia, in Comune di Poggibonsi occupata da porzione di fabbricato. Pratica SiDIT 3455/2022.</p>	135

<p>DECRETO 18 ottobre 2022, n. 20577 - certificato il 18 ottobre 2022 RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro del Grillaio (GID 82858), in Via Chiantigiana / S.P. n. 12 al Km 12+400 nel Comune di Lastra a Signa per attraversamento in subalveo con elettrodotto in BT. Pratica SiDIT 3767/2022.</p>	141
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Centrale</p>	
<p>DECRETO 17 ottobre 2022, n. 20583 - certificato il 18 ottobre 2022 R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Concessione per il mantenimento di un attraversamento ed autorizzazione per l'esecuzione dei lavori di realizzazione e concessione per la gestione di un secondo attraversamento, sul fosso MV 22465, in località Isola, nel comune di Vaiano (PO). Pratica 4078. (SIDIT: Pratica: 3533/2022).</p>	147
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore</p>	
<p>DECRETO 18 ottobre 2022, n. 20584 - certificato il 18 ottobre 2022 R.D. 1775/33. Pratica SIDIT 2683/2022. Voltura concessione di derivazione di acque pubbliche superficiali da Invaso n. 7 denominato "Sant'Anna" nel territorio del Comune di Sassetta (LI). Richiedente: Agriturismo Villa Sant'Anna.</p>	157
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore</p>	
<p>DECRETO 18 ottobre 2022, n. 20589 - certificato il 18 ottobre 2022 LR 80/2015-LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato MV 32848, loc. Via Dell'Osservatorio in Comune di Firenze per condotta fognaria in sotto-atteveramento di fosso intubato. Pratica SiDIT 3566/2022.</p>	160
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord</p>	
<p>DECRETO 18 ottobre 2022, n. 20596 - certificato il 18 ottobre 2022 R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - L.R. 80/2015 - Pratica n. 1951 - SIDIT n. 86364/2020. Concessione idraulica per la realizzazione di scarico di acque AMDC trattate ed acque reflue assimilabile alle domestiche in reticolo idrografico principale in loc. Madonna dell'Acqua nel Comune di San Giuliano Terme (PI).</p>	166
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore</p>	
<p>DECRETO 18 ottobre 2022, n. 20605 - certificato il 19 ottobre 2022 RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di alveo del fosso di Donnino (Id. MV20499) nel Capoluogo del Comune di Borgo San Lorenzo (FI), da occuparsi con elettrodotto BT (230 - 400 V), in scavo lungo Viale Giovanni XXIII, in attraversamento di tratto tombato. Pratica SiDIT 2481/2022.</p>	185

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord	
DECRETO 18 ottobre 2022, n. 20616 - certificato il 19 ottobre 2022	
R.D. 523/1904 - L.37/1994 - L.R. 41/2018 - Pratica idraulica n. 3465 - SIDIT n. 3466/2022. Concessione idraulica per la costruzione ed esercizio di nuovo elettrodotto BT (230-400 V) in attraversamento aereo di un corso d'acqua catastale, non iscritto nel Reticolo Idrografico L.R. 79/2012, in prossimità di via delle Cateratte nel Comune di Camaiole (LU).	
.....	192
DECRETO 18 ottobre 2022, n. 20617 - certificato il 19 ottobre 2022	
R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - L.R. 41/2018 - Pratica idraulica n. 3449 - Sidit n. 3901/2022. Concessione ed Autorizzazione idraulica per la realizzazione di rete in fibra ottica in varie località del Comune di Viareggio (LU).	
.....	216
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud	
DECRETO 18 ottobre 2022, n. 20618 - certificato il 19 ottobre 2022	
Pratica SiDIT n. 4864/2019 (Proc. n. 5307/2022) - L.R. 77/2016 - Concessione demaniale per parallelismo di ml. 500 (tip. 7), con condotta idrica, lungo il corso d'acqua privo di denominazione "TS1674", in località San Martino - Ponte Tura nel comune di Grosseto (GR) - Concessionario: Condominio Ponte Tura.	
.....	230
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord	
DECRETO 18 ottobre 2022, n. 20625 - certificato il 19 ottobre 2022	
R.D. 523/1904, L. 37/1994, Regolamento regionale 60/R/2016. Pratica idraulica n. 1454, pratica SIDIT n. 1467/2019. Diniego alla richiesta di concessione idraulica per l'occupazione di un'area demaniale della Fossa di Maggi (o Fosso del Canalone) per uso attraversamento con strada di accesso ad un sito estrattivo nel Comune di Carrara (MS).	
.....	239
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud	
DECRETO 19 ottobre 2022, n. 20644	
Pratica SIDIT n. 100485/2020 (ex PPC 113/2008) - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Concessione di derivazione di acqua pubblica da un pozzo in località Giardino nel Comune di Capalbio (GR), per uso agricolo.	
.....	243
DECRETO 19 ottobre 2022, n. 20645	
Modifica Decreto dirigenziale n. 12759 del 29/06/2022 "Pratica SiDIT n. 1932-2022 - Concessione per tre attraversamenti in subalveo (tip. 11), con condotta per uso idropotabile, del fosso del Ponte di Tavole (TS74364), del fosso del Butterino (TS74654) e del fosso Pelagone (TS74365), in località Banditella - Podere Fortullino, nel comune di Magliano in Toscana - Concessionario: Capriolo S.r.l."	
.....	247
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord	

<p>DECRETO 18 ottobre 2022, n. 20653 - certificato il 19 ottobre 2022 R.D. 523/1904, L. 37/1994. Pratica idraulica n. 3379, SIDIT n. 3883/2022. Concessione di un'area demaniale del Canale di Gioia, nel bacino estrattivo di Colonnata - Cava Venedreta 161, nel Comune di Carrara (MS), per asportare materiale detritico dal ravaneto.</p> <p>..... 252</p>	252
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore</p>	
<p>DECRETO 18 ottobre 2022, n. 20658 - certificato il 19 ottobre 2022 L.R. 80/2015 - R.D. 523/1904. PRATICA SIDIT 2333/2022. Concessione e contestuale autorizzazione idraulica per l'esecu- zione dei lavori di sostituzione del GRF con GRFD 2 alloggiato in armadio metallico nelle aree di pertinenza del fiume Arno in via della Botte nel Comune di Calcinaia (PI). Richiedente Toscana Energia S.p.A.</p> <p>..... 258</p>	258
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord</p>	
<p>DECRETO 18 ottobre 2022, n. 20659 - certificato il 19 ottobre 2022 R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - L.R. 41/2018 - Pratica n. 3324 - Sidit n. 3260/2022 - Concessione e Autorizzazione idraulica per intervento di recupero funzionale della strada forestale comunale da Orzala a Mandria, con guado del Fosso del Cu- gnolo (cod. TN15638) e opere di ripristino del sentiero sito nel- la fascia di rispetto del Torrente Serchio di Gramolazzo (cod. TN15666-TN15669-TN15852), fraz. Gramolazzo nel Comune di Minucciano (LU).</p> <p>..... 268</p>	268
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud</p>	
<p>DECRETO 18 ottobre 2022, n. 20660 - certificato il 19 ottobre 2022 Pratica SiDIT n. 5369/2019 (Proc. n. 4073/2021) - Conces- sione demaniale per tre attraversamenti (tip. 4.2) di un corso d'acqua privo di denominazione (TS17836), del fosso del La- to (TS17443) e del fosso della Fonte (TS17781), con strada di collegamento tra le centrali geotermiche T.3-T.4 in località Pianone e Macchia Cavallona nel comune di Montieri (GR). Concessionario: Enel Green Power Italia S.r.l.</p> <p>..... 286</p>	286
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord</p>	
<p>DECRETO 19 ottobre 2022, n. 20661 - certificato il 19 ottobre 2022 R.D. 523/1904, L. 37/1994. Pratica idraulica n. 3167, SIDIT n. 3676/2022. Concessione di un'area demaniale del Fosso Canalbianco, nel bacino estrattivo di Torano (Cava 42 Ammi- nistrazione e Cava 25 Canalbianco), nel Comune di Carrara (MS), occupata da attraversamenti stradali.</p> <p>..... 295</p>	295
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud</p>	

DECRETO 19 ottobre 2022, n. 20662 - certificato il 19 ottobre 2022 Pratica SiDIT n. 2868/2022 - Concessione per un attraversamento in subalveo con linea elettrica a bassa tensione (tip. 11) del corso d'acqua privo di denominazione affluente del fosso Gavone, identificato con doppia riga catastale nel Foglio 103 del comune di Roccastrada, in località Poggio Marco nel comune di Roccastrada (GR). Concessionario: e-distribuzione S.p.A.	301
DECRETO 19 ottobre 2022, n. 20665 - certificato il 19 ottobre 2022 Pratica SiDIT n. 4168/2019 - Concessione di area demaniale di mq. 35.325 per uso sfalcio vegetazione spontanea (tip. 8.2), lungo le pertinenze del fosso della Fuliggine (TS72176 - TS72216 - TS72259 - TS72306), fosso dell'Acqua Gialla (TS72260) e fosso del Ritorto (TS72307), in località Pergolacce nel comune di Manciano (GR).	311

SEZIONE

I





REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 20354 - Data adozione: 14/10/2022

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775 - Concessione di acque pubbliche superficiali per uso AGRICOLO - derivazione in SINISTRA idraulica del corso d'acqua denominato TORRENTE CORNOCCHIO mediante un'opera di presa ubicata in località SANT'AGATA, nell'area demaniale prospiciente il terreno individuato al N.C.T. del Comune di SCARPERIA al foglio di mappa n. 48 particella n. 13; - Pratica SIDIT n. 1210/2021 proc. 1550/2021 (Interna n. 836)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 14/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD022787

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R.51/R/2015".

VISTA la DGRT n. 938 del 13/09/2021 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2021";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

PREMESSO che con istanza in data 09/03/2016 prot. 84185, la Ditta IMPRESA INDIVIDUALE FREDDUCCI SIMONE, , ha richiesto la concessione di acque pubbliche superficiali per uso AGRICOLO, con derivazione che verrà effettuata in SINISTRA idraulica del corso d'acqua denominato TORRENTE CORNOCCCHIO , mediante un'opera di presa ubicata in località SANT'AGATA, nell'area demaniale prospiciente il terreno individuato al N.C.T. del Comune di SCARPERIA al foglio di mappa n. 48 particella n. 13;

DATO ATTO che l'avviso di istruttoria è stato pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune di SCARPERIA per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 20/01/2020, come da relata di pubblicazione agli atti del fascicolo, e nel B.U.R.T n. 4 del 22/01/2020;

DATO ATTO che la visita istruttoria, ai sensi dell' art. 48 del DPGR 61/R/2016, si è tenuta il giorno 05/02/2020, e che dal relativo verbale non emergono osservazioni né opposizioni;

VISTA la relazione di istruttoria in data 09/04/2021, svolta dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Ufficio di Firenze, in base alla quale le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate:

- quantità di acqua da prelevare è pari al fabbisogno annuo di 4.790 mc/annui (da cui una portata media annua di concessione "PMA" di 0,15 l/s) metri cubi, destinata ad uso AGRICOLO.

- prelievo istantaneo massimo 1,26 l/sec.

DATO ATTO che il richiedente:

- ha costituito il deposito cauzionale di € 32,20 , ha versato € 100,00 a titolo di oneri istruttori, € 32,20 quale canone per l'anno 2022, € 71,00 ai sensi dell' art. 7 del R.D. 1775 /1933;

- ha assolto l'imposta di bollo del presente atto e dell'allegato Disciplinare patti e condizioni tramite bonifico bancario sul cc IT8900760102800001031575820 intestato a Regione Toscana;

- in data 07/05/2021, il Sig. FREDDUCCI SIMONE in qualità di legale rappresentante della Ditta IMPRESA INDIVIDUALE FREDDUCCI SIMONE,, ha sottoscritto il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il titolare di posizione organizzativa "Procedure tecnico autorizzative in materia di acqua - Valdarno Superiore", Ing. Carmelo Cacciatore;

DECRETA

1. di rilasciare in favore della Ditta IMPRESA INDIVIDUALE FREDDUCCI SIMONE, (come meglio identificata nel disciplinare allegato al presente atto) la concessione di acque pubbliche per uso AGRICOLO, entro i limiti di disponibilità della risorsa e fatti salvi i diritti di terzi; la derivazione avverrà in SINISTRA idraulica del corso d'acqua denominato TORRENTE CORNOCCHIO , mediante un'opera di presa ubicata in località SANT'AGATA, nell'area demaniale prospiciente il terreno individuato al N.C.T. del Comune di SCARPERIA al foglio di mappa n. 48 particella n. 13;
2. la concessione ha decorrenza dalla data del presente atto e durata fino al 31/12/2061;
3. di approvare, quale parte integrante del presente decreto, il disciplinare (All. A) redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016 e sottoscritto in data 07/05/2021 dal richiedente a mezzo del legale rappresentante, recante gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche;
4. di stabilire che, ai sensi della DGRT n. 938 del 13/09/2021 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2022", il canone di concessione è definito in €. 32,20;
5. di precisare che la concessione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933 non riguarda aspetti qualitativi della risorsa idrica prelevata;
6. di trasmettere il presente atto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

ALLEGATO A

24ca76427dbbd58128c8fa109551e24fc66db576914eb04b47100ba9aa20b560



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 20358 - Data adozione: 14/10/2022

Oggetto: Pratica SIDIT n.2272/2021 - Rinnovo della concessione da drenaggio superficiale ad uso agricolo nel comune di Castelnuovo Berardenga (SI).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 14/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD022866

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. 23/02/2016 n. 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n 1035 del 05/08/2019 “Disposizioni in materia di concessioni per l’utilizzo e per l’occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione”;
- la L.R. 16/04/2019 n. 19 “Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019-2021”;
- la L.R. n. 55 del 28/12/2021 “ Legge di stabilità per l’anno 2022”;

VISTO l'atto di concessione n.122 del 25/10/2006 rilasciato all' Impresa Individuale Nanni Bianca Maria dall'Amministrazione Provinciale di Siena con scadenza fissata al 25/10/2021 – Ex pratica 1000;

VISTA l’istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana n. 240659 in data 07/06/2022 del Sig. Stefano Marchetti in qualità di legale rappresentate dell' Impresa Individuale Nanni Bianca Maria (P.IVA 04673630580) con la quale viene chiesto il rinnovo della concessione per derivazione di acqua pubblica da drenaggio superficiale nel comune di Castelnuovo Berardenga (SI), ad uso agricolo e potabile - Pratica SIDIT n. 2272/2021, (ex pratica 1000);

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, sottoscritto dal Sig. Stefano Marchetti in qualità di legale rappresentate dell'Impresa Individuale Nanni Bianca Maria, allegato al presente atto sotto la lettera A facente parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE:

- il prelievo avviene da una sorgente individuato catastalmente nel Comune di Castelnuovo Berardenga (SI) in loc. Abbazia a Monastero, al foglio n. 138 particella n.3;
- la portata media di concessione è di 0,06 l/sec per un fabbisogno di 2000 mc annui;
- l’uso richiesto è agricolo ai sensi del D.P.G.R. 61/R/2016;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;
- la domanda e gli allegati tecnici sono stati pubblicati sul Burt della Regione Toscana e all’Albo Pretorio del Comune interessato e nei 45 giorni successivi a tale pubblicazione non sono pervenute opposizioni;
- dalla visita locale effettuata il giorno 22/09/2021 come risulta dal verbale di sopralluogo conservato agli atti, non sono emerse controindicazioni né opposizioni;

- il prelievo avviene fuori da aree pSIC o Rete Natura 2000, ed avviene in un punto che non influisce con le stesse e, pertanto, si esclude l'istanza dalle procedure di valutazione di incidenza (art. 88, comma 2, della L.R. 30/2015);
- l'istanza e gli allegati tecnici sono stati altresì inviati all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale ed al Comune di Castelnuovo Berardenga (SI);

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata.

DATO ATTO:

- che il bollo è stato assolto ai sensi del D.P.R. 642/72;
- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;
- che il bollo è stato assolto ai sensi del D.P.R. 642/72;
- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;
- entro i termini previsti per l'acquisizione, non sono stati espressi pareri ostativi all'accoglimento dell'istanza di concessione;
- l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale con nota prot. n. 288875 del 12.07.21, esprime parere favorevole al rilascio della concessione;
- l'Azienda Usl toscana sud est con nota prot. n. 162143 del 20/04/22 esprime parere di idoneità all'uso sulle acque destinate al consumo umano;
- il prelievo in oggetto potrà essere interessato da revisione delle concessioni in essere da effettuarsi tenendo conto dei dati di bilancio idrico.
- che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare all' Impresa Individuale Nanni Bianca Maria (P.IVA 04673630580) entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, il rinnovo della concessione di derivazione acque pubbliche da drenaggio superficiale ad uso agricolo ubicato Comune di Castelnuovo Berardenga (SI) in loc. Abbadia a Monastero, al foglio n.138 particella n.3, rilasciata con atto di concessione n. 122 del 25/10/2006 dall' Amministrazione Provinciale di Siena - Pratica SIDIT n. 2272/2021, (ex pratica 1000);
2. di concedere il prelievo per una portata media di 0,06 litri al secondo per un fabbisogno stimato di 2000 mc annui;
3. di stabilire la durata della concessione in anni 10 (dieci) successivi e continui, decorrenti dalla data del decreto di concessione;
4. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di un canone annuale;

5. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche dovrà essere conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza ed avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;
6. di dare altresì atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al concessionario;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

30040349290e0ae069b1a6ad952b1d429d340951a3dda23416f22cfef499d150



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 20360 - Data adozione: 14/10/2022

Oggetto: Pratica SIDIT n.171/2022 - Rinnovo della concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee tramite un pozzo ad uso agricolo ubicato Comune di Castelnuovo Berardenga (SI) in loc. Abbadia a Monastero.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 14/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD022839

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. 23/02/2016 n. 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n 1035 del 05/08/2019 “Disposizioni in materia di concessioni per l’utilizzo e per l’occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione”;
- la L.R. 16/04/2019 n. 19 “Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019-2021”;
- la L.R. n. 55 del 28/12/2021 “ Legge di stabilità per l’anno 2022”;

VISTO l'atto di concessione n.122 del 25/10/2006 rilasciato all' Impresa Individuale Nanni Bianca Maria dall'Amministrazione Provinciale di Siena con scadenza fissata al 25/10/2021 – Ex pratica 1000;

VISTA l’istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana n. 240659 in data 07/06/2022 del Sig. Stefano Marchetti in qualità di legale rappresentate dell' Impresa Individuale Nanni Bianca Maria (P.IVA.04673630580) con la quale viene chiesto il rinnovo della concessione per derivazione di acqua pubblica sotterranea tramite un pozzo situato nel comune di Castelnuovo Berardenga (SI), ad uso agricolo - Pratica SIDIT n. 171/2022 (ex pratica 1000);

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, sottoscritto dal Sig. Stefano Marchetti in qualità di legale rappresentate dell'Impresa Individuale Nanni Bianca Maria, allegato al presente atto sotto la lettera A facente parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE:

- il prelievo avviene da un pozzo individuato catastalmente nel Comune di Castelnuovo Berardenga (SI) in loc. Abbadia a Monastero, al foglio n. 138 particella n. 25;
- la portata media di concessione è di 0,006 l/sec per un fabbisogno di 200 mc annui;
- l’uso richiesto è agricolo ai sensi del D.P.G.R. 61/R/2016;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;
- la domanda e gli allegati tecnici sono stati pubblicati sul Burt della Regione Toscana e all’Albo Pretorio del Comune interessato e nei 45 giorni successivi a tale pubblicazione non sono pervenute opposizioni;
- dalla visita locale effettuata il giorno 22/09/2021 come risulta dal verbale di sopralluogo conservato agli atti, non sono emerse controindicazioni né opposizioni;

- il prelievo avviene fuori da aree pSIC o Rete Natura 2000, ed avviene in un punto che non influisce con le stesse e, pertanto, si esclude l'istanza dalle procedure di valutazione di incidenza (art. 88, comma 2, della L.R. 30/2015);
- l'istanza e gli allegati tecnici sono stati altresì inviati all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale ed al Comune di Castelnuovo Berardenga (SI);

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata.

DATO ATTO:

- che il bollo è stato assolto ai sensi del D.P.R. 642/72;
- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;
- che il bollo è stato assolto ai sensi del D.P.R. 642/72;
- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;
- entro i termini previsti per l'acquisizione, non sono stati espressi pareri ostativi all'accoglimento dell'istanza di concessione;
- l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale con nota prot. n. 288875 del 12.07.21, esprime parere favorevole al rilascio della concessione.
- il prelievo in oggetto potrà essere interessato da revisione delle concessioni in essere da effettuarsi tenendo conto dei dati di bilancio idrico.
- che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare all' Impresa Individuale Nanni Bianca Maria (P.IVA. 04673630580) entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, il rinnovo della concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee tramite un pozzo ad uso agricolo ubicato Comune di Castelnuovo Berardenga (SI) in loc. Abbadia a Monastero, al foglio n.138 particella n.25, rilasciata con atto di concessione n. 122 del 25/10/2006 da Amministrazione Provinciale di Siena - Pratica SIDIT n. 171/2022 (ex pratica 1000);
2. di concedere il prelievo per una portata media di 0,006 litri al secondo per un fabbisogno stimato di 200 mc annui;
3. di stabilire la durata della concessione in anni 10 (dieci) successivi e continui, decorrenti dalla data del decreto di concessione;
4. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di un canone annuale;
5. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche dovrà essere conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza ed avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte

integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;

6. di dare altresì atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;

7. di trasmettere il presente atto al concessionario;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

2b61215c0b8072bb40af5423b36cbcdad2f3a177b506b4d645641c9e8e99bf3



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 20363 - Data adozione: 14/10/2022

Oggetto: Pratica SIDIT n.2273/2021 - Rinnovo della concessione superficiale di derivazione acque pubbliche superficiali ad uso agricolo dal Borro del Baccello tramite diga in terra comune di Castelnuovo Berardenga (SI).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 14/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD022872

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. 23/02/2016 n. 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n 1035 del 05/08/2019 “Disposizioni in materia di concessioni per l’utilizzo e per l’occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione”;
- la L.R. 16/04/2019 n. 19 “Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019-2021”;
- la L.R. n. 55 del 28/12/2021 “ Legge di stabilità per l’anno 2022”;

VISTO l'atto di concessione n.72 del 20/06/2006 rilasciato dall'Amministrazione Provinciale di Siena con scadenza fissata al 20/06/2021 – Ex pratica 1001;

VISTA l’istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana n. 242603 in data 08/06/2021 del Sig. Stefano Marchetti in qualità di legale rappresentate di Impresa Individuale Nanni Bianca Maria (P.IVA 04673630580) con la quale viene chiesto il rinnovo della concessione per derivazione di acqua pubblica superficiale nel comune di Castelnuovo Berardenga (SI), ad uso agricolo - Pratica SIDIT n. 2273/2021, (Ex pratica 1001);

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, sottoscritto dal Sig. Stefano Marchetti in qualità di legale rappresentate di Impresa Individuale Nanni Bianca Maria, allegato al presente atto sotto la lettera A facente parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE:

- il punto di prelievo è avviene dal Borro del Baccello tramite diga in terra individuato catastalmente nel Comune di Castelnuovo B.ga (SI), al foglio n. 138 particella n. 34;
- la portata media di concessione è di 0,6 l/sec per un fabbisogno di 18920 mc annui;
- l’uso richiesto è agricolo ai sensi del D.P.G.R. 61/R/2016;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata.

DATO ATTO:

- che il bollo è stato assolto ai sensi del D.P.R. 642/72;
- che a seguito dell’esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell’atto di concessione demaniale idrica;

- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;
- con nota n. 288888 del 12/07/21 l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale esprime parere favorevole.

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare all' Impresa Individuale Nanni Bianca Maria (P.IVA 04673630580) entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, il rinnovo della concessione di derivazione acque pubbliche superficiali ad uso agricolo dal Borro del Baccello tramite diga in terra, al foglio n.138 particella n.34, rilasciata con atto di concessione n. 72 del 20/06/2006 dall' Amministrazione Provinciale di Siena - Pratica SIDIT n. 2273/2021, (ex pratica 1001);
2. di concedere il prelievo per una portata media di 0,6 litri al secondo per un fabbisogno stimato di 18920 mc annui;
3. di stabilire la durata della concessione in anni 10 (dieci) successivi e continui, decorrenti dalla data del decreto di concessione;
4. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di un canone annuale;
5. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche dovrà essere conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza ed avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;
6. di dare altresì atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al concessionario;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

f75b73b60c1210dedbb1c7864b3a0d874a05af6c92c599485fc664f7023b95cc



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 20364 - Data adozione: 14/10/2022

Oggetto: Pratica SIDIT n.174/2022 - Rinnovo della concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee tramite un pozzo ad uso agricolo e potabile ubicato Comune di Castelnuovo Berardenga (SI) in loc. Abbadia a Monastero.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 14/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD022858

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. 23/02/2016 n. 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n 1035 del 05/08/2019 “Disposizioni in materia di concessioni per l’utilizzo e per l’occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione”;
- la L.R. 16/04/2019 n. 19 “Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019-2021”;
- la L.R. n. 55 del 28/12/2021 “ Legge di stabilità per l’anno 2022”;

VISTO l'atto di concessione 122 del 25/10/2006 rilasciato all' Impresa Individuale Nanni Bianca Maria dall'Amministrazione Provinciale di Siena con scadenza fissata al 25/10/2021 – Ex pratica 1000;

VISTA l’istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana n. 240659 in data 07/06/2021 del Sig. Stefano Marchetti in qualità di legale rappresentate dell' Impresa Individuale Nanni Bianca Maria (P.IVA 04673630580) con la quale viene chiesto il rinnovo della concessione per derivazione di acqua pubblica sotterranea nel comune di Castelnuovo Berardenga (SI), ad uso agricolo e potabile - Pratica SIDIT n. 174/2022, (ex pratica 1000);

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, sottoscritto dal Sig. Stefano Marchetti in qualità di legale rappresentate dell'Impresa Individuale Nanni Bianca Maria, allegato al presente atto sotto la lettera A facente parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE:

- il prelievo avviene da un pozzo individuato catastalmente nel Comune di Castelnuovo Berardenga (SI) in loc. Abbazia a Monastero, al foglio n. 138 particella n. 15;
- la portata media di concessione è di 0,20 l/sec per un fabbisogno di 6278 mc annui;
- l’uso richiesto è agricolo e potabile ai sensi del D.P.G.R. 61/R/2016;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;
- la domanda e gli allegati tecnici sono stati pubblicati sul Burt della Regione Toscana e all’Albo Pretorio del Comune interessato e nei 45 giorni successivi a tale pubblicazione non sono pervenute opposizioni;

- dalla visita locale effettuata il giorno 22/09/2021 come risulta dal verbale di sopralluogo conservato agli atti, non sono emerse controindicazioni né opposizioni;
- il prelievo avviene fuori da aree pSIC o Rete Natura 2000, ed avviene in un punto che non influisce con le stesse e, pertanto, si esclude l'istanza dalle procedure di valutazione di incidenza (art. 88, comma 2, della L.R. 30/2015);
- l'istanza e gli allegati tecnici sono stati altresì inviati all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale ed al Comune di Castelnuovo Berardenga (SI);

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata.

DATO ATTO:

- che il bollo è stato assolto ai sensi del D.P.R. 642/72;
- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;
- entro i termini previsti per l'acquisizione, non sono stati espressi pareri ostativi all'accoglimento dell'istanza di concessione;
- l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale con nota prot. n. 288875 del 12.07.21, esprime parere favorevole al rilascio della concessione;
- l'Azienda Usl toscana sud est con nota prot. n. 162143 del 20/04/22 esprime parere di idoneità all'uso sulle acque destinate al consumo umano;
- il prelievo in oggetto potrà essere interessato da revisione delle concessioni in essere da effettuarsi tenendo conto dei dati di bilancio idrico.
- che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare all' Impresa Individuale Nanni Bianca Maria (P.IVA 04673630580) entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, il rinnovo della concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee ad uso agricolo e potabile da un pozzo ubicato nel Comune di Castelnuovo Berardenga (SI) (SI) in loc. Abbadia a Monastero, al foglio n.138 particella n.15, rilasciata con atto di concessione n. 122 del 25/10/2006 da Amministrazione Provinciale di Siena - Pratica SIDIT n. 174/2022, (ex pratica 1000);
2. di concedere il prelievo per una portata media di 0,20 litri al secondo per un fabbisogno stimato di 6278 mc annui;
3. di stabilire la durata della concessione in anni 10 (dieci) successivi e continui, decorrenti dalla data del decreto di concessione;
4. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di un canone annuale;
5. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche dovrà essere conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza ed avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte

integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;

6. di dare altresì atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al concessionario;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

3c4980c448991380b530f03f038eba5a048e97ce009be51a1314f76a24f78666



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 20380 - Data adozione: 14/10/2022

Oggetto: Pratica SIDIT n.173/2022 - Rinnovo della concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee ad uso potabile da un pozzo ubicato nel comune di Castelnuovo Berardenga (SI) in loc. Abbadia a Monastero.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 14/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD022849

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. 23/02/2016 n. 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n 1035 del 05/08/2019 “Disposizioni in materia di concessioni per l’utilizzo e per l’occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione”;
- la L.R. 16/04/2019 n. 19 “Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019-2021”;
- la L.R. n. 55 del 28/12/2021 “ Legge di stabilità per l’anno 2022”;

VISTO l'atto di concessione n.122 del 25/10/2006 rilasciato all' Impresa Individuale Nanni Bianca Maria Maria dall'Amministrazione Provinciale di Siena con scadenza fissata al 25/10/2021 – Ex pratica 1000;

VISTA l’istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana n. 240659 in data 07/06/2021 del Sig. Stefano Marchetti in qualità di legale rappresentate dell' Impresa Individuale Nanni Bianca Maria (P.IVA 04673630580) con la quale viene chiesto il rinnovo della concessione per derivazione di acqua pubblica sotterranea tramite un pozzo ubicato nel comune di Castelnuovo Berardenga (SI), ad uso potabile - Pratica SIDIT n. 173/2022, (ex pratica 1000);

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, sottoscritto dal Sig. Stefano Marchetti in qualità di legale rappresentate dell’Impresa Individuale Nanni Bianca Maria, allegato al presente atto sotto la lettera A facente parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE:

- il prelievo avviene da un pozzo individuato catastalmente nel Comune di Castelnuovo Berardenga (SI) in loc. Abbadia a Monastero, al foglio n. 138 particella n. 5;
- la portata media di concessione è di 0,02 l/sec per un fabbisogno di 700 mc annui;
- l’uso richiesto è potabile ai sensi del D.P.G.R. 61/R/2016;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;
- la domanda e gli allegati tecnici sono stati pubblicati sul Burt della Regione Toscana e all’Albo Pretorio del Comune interessato e nei 45 giorni successivi a tale pubblicazione non sono pervenute opposizioni;

- dalla visita locale effettuata il giorno 22/09/2021 come risulta dal verbale di sopralluogo conservato agli atti, non sono emerse controindicazioni né opposizioni;
- il prelievo avviene fuori da aree pSIC o Rete Natura 2000, ed avviene in un punto che non influisce con le stesse e, pertanto, si esclude l'istanza dalle procedure di valutazione di incidenza (art. 88, comma 2, della L.R. 30/2015);
- l'istanza e gli allegati tecnici sono stati altresì inviati all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale ed al Comune di Castelnuovo Berardenga (SI);

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata.

DATO ATTO:

- che il bollo è stato assolto ai sensi del D.P.R. 642/72;
- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;
- entro i termini previsti per l'acquisizione, non sono stati espressi pareri ostativi all'accoglimento dell'istanza di concessione;
- l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale con nota prot. n. 288875 del 12.07.21, esprime parere favorevole al rilascio della concessione.
- l'Azienda Usl toscana sud est con nota prot. n. 162143 del 20/04/22 esprime parere di idoneità all'uso sulle acque destinate al consumo umano.
- il prelievo in oggetto potrà essere interessato da revisione delle concessioni in essere da effettuarsi tenendo conto dei dati di bilancio idrico.
- che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare all' Impresa Individuale Nanni Bianca Maria (P.IVA 04673630580) entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, il rinnovo della concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee ad uso potabile da un pozzo ubicato nel Comune di Castelnuovo Berardenga (SI) in loc. Abbadia a Monastero, al foglio n.138 particella n.5, rilasciata con atto di concessione n. 122 del 25/10/2006 dall' Amministrazione Provinciale di Siena - Pratica SIDIT n. 173/2022, (ex pratica 1000);
2. di concedere il prelievo per una portata media di 0,02 litri al secondo per un fabbisogno stimato di 700 mc annui;
3. di stabilire la durata della concessione in anni 10 (dieci) successivi e continui, decorrenti dalla data del decreto di concessione;
4. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di un canone annuale;
5. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche dovrà essere conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza ed avverrà secondo le

prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;

6. di dare altresì atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al concessionario;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

bc1520f16f376e3dd05d9454684821b49ea9d4f546409d3a68e35bd04bb4b834



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 20421 - Data adozione: 14/10/2022

Oggetto: R.D. 523/1904 - L.R. 80/2015 - Pratica idraulica n. 3260 - Pratica Sidit n. 3808/2022. Regolarizzazione di concessione idraulica temporanea per occupazione area demaniale attraversamento del canale demaniale detto "La Piscilla" (Cod. TN38726), e autorizzazione per opere nella fascia di rispetto del suddetto canale nonché del fosso denominato "La Casetta" (Cod. TN38660) per allestimento area concerti nell'ex Campo Balilla lungo Viale Carducci, Lucca.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 17/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD022870

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la D.C.R.T. n. 101 del 21/12/2016 e ss. mm. ii. con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell’8/8/2017;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 – Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del Demanio idrico – Modifiche alla D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA l’istanza di concessione idraulica presentata dalla richiedente Società “DI AND GI” S.r.l. avente sede legale in Via Dei Girasoli n. 30 nella Frazione Lido nel Comune di Camaiore (LU) - C.F. 01553410463, per l’occupazione di area demaniale per attraversamento del canale demaniale detto “La Piscilla” (Cod. TN38726), e autorizzazione per opere nella fascia di rispetto del suddetto canale nonché del fosso denominato “La Casetta” (Cod. TN38660) per allestimento area concerti nell’ex Campo Balilla lungo Viale Carducci, Lucca, acquisita agli atti di questo settore con nota del 16/06/2021 prot.0256833, integrata in modo sostanziale con nota prot. 0306852 Data 03/08/2022, con la quale è stata trasmessa la documentazione progettuale a firma del tecnico, Ing. Matteo Pierami iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Lucca al n. A1765:

- Relazione tecnica

- Planimetria di progetto
- Sezioni Strutture
- Sezioni di Progetto

PRESO ATTO che la domanda fa riferimento alla regolarizzazione dell'occupazione dell'area demaniale mediante il rilascio di concessione idraulica per il mese di Luglio 2022;

PRESO ATTO che il progetto prevedeva l'installazione di due coperture per l'attraversamento del Canale Piscilla (Cod. TN 38726) nonché il posizionamento di tribune nella fascia di rispetto del Fosso della Casetta (Cod. TN 38660), il tutto realizzato per allestimento area concerti nell'ex Campo Balilla lungo Viale Carducci, Lucca individuato al NCEU sul Foglio 128 mappale 2 del Comune di Lucca, e che a seguito della verifica della completezza della documentazione è stato assegnato alla Pratica idraulica il n. 3260 - pratica SIDIT 3808/2022);

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena nominato con O.d.s. n. 11 del 29/11/2019;

PRESO ATTO che il richiedente ha provveduto al versamento di € 266,00 (euro duecentosessantasei/00) del 29/07/2022 di cui € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) per oneri istruttori ed € 16,00 (euro sedici/00) per imposta di bollo sulla domanda tramite bonifico su conto IBAN IT89 0076 0102 8000 0103 1575 820 intestato alla Regione Toscana;

RILEVATO che gli elaborati progettuali descrivono l'esecuzione i lavori, così come sono stati realizzati;

DATO ATTO che le opere effettivamente realizzate presentano i requisiti per il rilascio della Concessione;

DATO ATTO che allo stato attuale tutte le opere sono state rimosse e ripristinato lo stato antecedente dei luoghi;

DATO ATTO che l'occupazione ha avuto una durata di 29gg;

DATO ATTO che eventuali successive modifiche in merito all'ammontare di tale aliquota saranno comunicate dall'Amministrazione regionale, rimanendo comunque ferma la validità dell'impegno assunto dal concessionario in merito a tale versamento per tutta la durata della concessione;

DATO ATTO che il canone demaniale annuo per l'uso richiesto (uso 14.0 – Manifestazioni ed eventi collegati ad attività commerciali) per superfici pari od inferiori a i mq. 150,00 e per durate inferiori ai 30 gg. determinato secondo D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 "Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. n. 888/2017" e D.G.R.T. n. 1035 del 05/08/2019 e in ottemperanza alla L.R. 93 del 27/11/2020, è quantificato in € 1.000,00 (euro mille/00) e che per zone di particolare pregio paesaggistico e ambientale e/o con vocazione turistica, il canone è triplicato, determinando un totale del canone demaniale pari a € 3.000,00 (euro tremila/00);

CONSIDERATO che con nota protocollo AOOGR Prot. 0326147 del 24/08/2022 è stato richiesto al soggetto istante, per il rilascio della Concessione, di effettuare il versamento di € 3.000,00 (euro tremila/00) quale canone demaniale, € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) quale imposta regionale anno 2022 ed il versamento per la marca da bollo da € 16,00 (euro sedici/00) per il Decreto Dirigenziale;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 12/09/2022 ad effettuare il versamento su conto IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018 di:

- € 3.000,00 (euro tremila/00) quale canone demaniale;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 12/09/2022 ad effettuare il versamento su conto IBAN IT70 J076 0102 8000 0001 1899 580 di:

- € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) quale imposta regionale anno 2022;

DATO ATTO che l'imposta di bollo di € 16,00 (euro sedici/00) da apporre sul presente atto è stata assolta con marca da bollo n. Ident. 01201912690792 del 22/06/2022;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

DECRETA

1. DI RILASCIARE a favore della Società "DI AND GI" S.r.l. avente sede legale in Via Dei Girasoli n. 30 nella Frazione Lido nel Comune di Camaiore (LU) - C.F. 01553410463, la regolarizzazione di concessione per l'occupazione di area demaniale per attraversamento del canale demaniale detto "La Piscilla" (Cod. TN38726), e autorizzazione per opere nella fascia di rispetto del suddetto canale nonché del fosso La Casetta (Cod. TN38660) per allestimento area concerti nell'ex Campo Balilla lungo Viale Carducci, Lucca individuato al NCEU sul Foglio 128 mappale 2 del Comune di Lucca, ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. art.2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. DI DARE ATTO che la durata dell'occupazione è stata di giorni 29 (ventinove) nel mese di luglio 2022, per la realizzazione dei concerti e che allo stato attuale l'area risulta ripristinata;
3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del r.d. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
4. DI INVIARE il presente atto al concessionario e al tecnico incaricato tramite pec;
5. DI DARE, ALTRESÌ, ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 20426 - Data adozione: 14/10/2022

Oggetto: Pratica SIDIT n.1823/2021- Concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee ad uso civile, mediante un pozzo ubicato nel Comune di Siena (SI) in loc. Ribucciano.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 17/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD022936

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. 23/02/2016 n. 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n 1035 del 05/08/2019 “Disposizioni in materia di concessioni per l’utilizzo e per l’occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione”;
- la L.R. 16/04/2019 n. 19 “Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019-2021”;
- la L.R. n. 55 del 28/12/2021, “Legge di stabilità 2022”;

VISTA l’istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana in data 17.05.21 n. 214698, con la quale il sig. Antonello Pianigiani in qualità di legale rappresentante di Pianigiani Rottami (C.F. 00655510527) con sede in Siena (SI), Strada di Ribucciano, ha richiesto la concessione per la captazione di acque pubbliche nel comune di Siena (SI) tramite n.1 pozzo per uso civile nei terreni individuati al N.C.T. al foglio n.107 particelle n. 158, pratica SIDIT n.1823/2021;

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, sottoscritto dal Sig. Francesco Pianigiani allegato A facente parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE:

- il prelievo interessa un pozzo individuato catastalmente nel Comune di Siena (SI) in loc. Ribucciano al foglio n. 107 particella n. 158;
- la portata media di concessione è di 0,028 l/sec per un fabbisogno di 874 mc annui;
- l’uso richiesto è civile ai sensi del D.P.G.R. 61/R/2016;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata.

DATO ATTO:

- che il bollo è stato assolto ai sensi del D.P.R. 642/72;
- che a seguito dell’esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell’atto di concessione demaniale idrica;

- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare alla ditta Pianigiani Rottami (C.F. 00655510527) entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, la concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee ad uso civile, mediante un pozzo ubicato nel Comune di Siena (SI) in loc. Ribucciano, al foglio n.107 particella n.158, tramite elettropompa sommersa;
2. di concedere il prelievo per una portata media di 0,028 litri al secondo per un fabbisogno stimato di 874 mc annui;
3. di stabilire la durata della concessione in anni 10 (dieci) successivi e continui, decorrenti dalla data del decreto di concessione;
4. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di un canone annuale;
5. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche dovrà essere conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza ed avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;
6. di dare altresì atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al concessionario;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

b54e3adf8caf2aee985c205b0aedc58fa251787e93864df9fd8b67c8ef587eb9



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 20431 - Data adozione: 14/10/2022

Oggetto: Pratica SiDIT n. 3187/2021 (Proced. n. 5346/2022) - Concessione per sei attraversamenti utilizzando manufatti esistenti (tip. 11), di vari corsi d'acqua, e autorizzazione per un parallelismo, per la realizzazione di linea a banda ultralarga (Fibra) nel comune di Gavorrano (GR). Concessionario: Open Fiber S.p.A.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 17/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD022917

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e ss.mm.ii.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l’art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016, con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 e ss.mm.ii. “Regolamento in attuazione dell’art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.”, di seguito Regolamento;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 888 del 07/08/2017, con la quale si determinano i canoni per l’uso del demanio idrico a partire dall’anno 2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018, con la quale si introducono alcune modifiche nell’applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano, per il resto, i canoni per l’uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L.R. 23 luglio 2009 n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 153 del 19/09/2018 “Accordo di Programma per la semplificazione procedimentale finalizzata alla realizzazione degli interventi relativi alla banda ultralarga-Approvazione”;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 125 del 04/02/2019, avente ad oggetto: “Approvazione dello schema di Accordo di Programma per la semplificazione procedimentale ai fini della realizzazione degli interventi di banda ultralarga nelle aree a fallimento di mercato”;

VISTO il Decreto n. 16200 del 21/09/2021, avente ad oggetto “Pratica SiDIT n. 3187-2021 - Concessione per n. 27 attraversamenti, di cui n. 21 aerei (tip.1.6) e n. 6 utilizzando manufatti esistenti (tip.11), di vari corsi d’acqua e autorizzazione per ulteriori interventi di cui n. 9 parallelismi e n. 4 occupazioni di pertinenze idrauliche, per la realizzazione di linea a banda ultralarga (Fibra) nel comune di Gavorrano (GR) - Concessionario: Open Fiber S.p.A.”;

VISTA l’istanza di concessione presentata da Open Fiber S.p.A. con sede legale a Milano, Viale Certosa n. 2, C.F. 09320630966, nella persona del l.r.p.t. Dott. Marco Gasparini, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0372399 del 30/09/2022, con la quale è stata trasmessa in allegato la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati:

- Corografia Generale (1:16.000);
- Relazione;
- Sezione tipo;
- Ubicazione intervento;

DATO ATTO che il progetto, redatto dal tecnico Ing. Faltoni Francesco, prevede la realizzazione di nuovi e diversi interventi rispetto a quelli oggetto del decreto n. 16200 sopra citato, per la realizzazione di una linea a banda ultralarga (Fibra) in varie località del comune di Gavorrano, con attraversamenti utilizzando manufatti esistenti di vari corsi d’acqua e occupazione di pertinenze idrauliche con un parallelismo, come da elaborati tecnici allegati all’istanza;

PRESO ATTO che le interferenze con i corsi d’acqua oggetto del presente atto sono quelle di seguito elencate, consistenti complessivamente in sei attraversamenti utilizzando manufatti esistenti (tip. 11), di vari corsi d’acqua, e autorizzazione per un parallelismo, riconducibili a distinte tavole evidenziate nella cartografia allegata al presente atto sotto la lettera “A”, quale parte integrante e sostanziale:

Area loc. La Merlina e Filare (Tav. 7, 17)

n. 1 attraversamento dell’affluente del fosso di San Fabiano (TC15599) (trincea su tombatura esistente);

n. 1 attraversamento del canale del Filare (TC15717) (trincea su tombatura esistente);

n. 1 parallelismo nelle pertinenze idrauliche del canale del Filare (TC15717);

Area loc. Caldana (Tav. 23, 38)

n. 2 attraversamenti degli affluenti del Valle della Miccia (TS44890 e TS45054) (trincea su sede stradale del ponte esistente);

n. 1 attraversamento del Valle della Miccia (TS45400) (trincea su sede stradale del ponte esistente);

Area loc. Bivio di Caldana (Tav. 29)

n. 1 attraversamento del fosso di Nonno (TS44068) (staffaggio al ponte esistente);

ACCERTATO che i corsi d’acqua sopra elencati, riportati nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R. 79/2012, risultano acqua pubblica ai sensi del DCRT 57/2013 e ss.mm.ii.;

ACCERTATO che la concessione richiesta comporta l’utilizzo del demanio idrico;

DATO ATTO che nell'elaborato cartografico allegato al presente atto sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale, sono individuati gli attraversamenti dei corsi d'acqua sopra indicati, oggetto della presente concessione;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere da realizzare presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

CONSIDERATO che la concessione di cui trattasi è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza, in quanto rientra nel caso previsto dall'art. 13, comma 1, lett. c), del suddetto Regolamento;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6, del Regolamento, la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e concessionario;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il concessionario si obbliga a:

- a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque; consentire, inoltre, l'accesso al personale del Consorzio di Bonifica di riferimento per espletare le attività manutentive di competenza;
- c) sollevare fin d'ora la Concedente e il Consorzio di Bonifica competente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti;

Inoltre il Concessionario:

- si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori, dall'uso delle opere e dall'uso dell'area;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica delle opere di difesa presenti nel tratto del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni allegati all'istanza;
- al termine di ogni giornata lavorativa eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisorie, dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali;
- i lavori che in qualsiasi modo interessano l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, mentre in condizioni di meteo avverse che interessano l'area oggetto di intervento (in particolare con codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale - www.cfr.toscana.it), dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute nel Piano Ittico Provinciale e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- prescrizioni su eventuali interventi di taglio di alberature:
 - gli interventi siano effettuati nel rispetto del R.D. 523/1904, con particolare riferimento all'art. 96 lett. "c";
 - siano richiesti eventuali pareri/nulla osta a altri Organi competenti in materie ambientali e di

- taglio vegetazione e ne siano rispettate le possibili prescrizioni riportate;
- si prenda espressamente atto di quanto riportato nella seguente normativa vigente:
 - i. Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 1315 del 20/10/2019 “Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d’acqua e per la protezione e conservazione dell’ecosistema toscano”;
 - ii. L.R. 39/2000 “Legge forestale della Toscana” e ss.mm.ii;
 - iii. L.R. 30/2015 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico - ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 ”;
 - iv. D.P.G.R. 48/R/2003 “Regolamento Forestale”;
 - al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
 - la Ditta è tenuta ad intervenire anche successivamente al completamento delle opere qualora per effetto di assediamento, di dilavamento e/o erosione si manifestassero avvallamenti, cedimenti e fessurazioni nell’area interessata dall’intervento;
 - divieto di transito per mezzi pesanti in caso di terreno bagnato su sponde, pertinenze idrauliche e argini;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l’esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- la presente autorizzazione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio; la stessa può essere rinnovata una sola volta per un periodo massimo di tre anni su richiesta dell’interessato almeno 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente è tenuto ad informare tempestivamente questo Genio Civile e il Consorzio 6 Toscana Sud, sulla data di inizio dei lavori in narrativa e il nominativo della D.L. con relativo recapito telefonico e postale; inoltre entro 60 giorni dal termine di lavori dovrà provvedere a comunicare la data degli stessi e trasmettere contestualmente anche l’attestazione dal quale risulti che le opere o gli interventi siano stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto ed eventuali varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel presente provvedimento autorizzativo;

DATO ATTO che la presente concessione demaniale, decorrente dalla data di adozione del presente atto, può essere rilasciata per la durata massima di diciannove anni, ai sensi di quanto stabilito nell’art. 5 del Regolamento, poiché il concessionario garantisce l’esercizio di un pubblico servizio;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all’art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, rinuncia, revoca o decadenza, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato dall’Amministrazione concedente e che in caso contrario si farà luogo all’esecuzione d’ufficio in danno del Concessionario. Il settore competente può, d’ufficio o su istanza del concessionario, valutare l’acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 25 del Regolamento, il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all’art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g) e che la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza. La domanda di rinnovo è presentata, almeno trenta giorni

prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14. Fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nel termine predetto il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza;

CONSIDERATO che il canone demaniale sulla concessione in oggetto non è dovuto ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259, che stabilisce: "Le pubbliche amministrazioni, le Regioni, le Province e i Comuni non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge.";

DATO ATTO che il soggetto richiedente ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo di € 16,00 sul decreto ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti (marca da bollo n. 01211457814013 del 28/07/2022);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016, all. B;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali, vigenti in materia;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1. di rilasciare ad Open Fiber S.p.A., con sede legale Viale Certosa 2, Milano (MI), C.F. 09320630966, la concessione demaniale per sei attraversamenti utilizzando manufatti esistenti (tip. 11), di vari corsi d'acqua, con linea a banda ultralarga (Fibra), situati nel comune di Gavorrano (GR) e distintamente evidenziati nella cartografia allegata al presente atto sotto la lettera "A", facente parte integrante e sostanziale del presente atto, di seguito elencati:
 - Area loc. La Merlina e Filare (Tav. 7, 17):
 - n. 1 attraversamento dell'affluente del fosso di San Fabiano (TC15599) (trincea su tombatura esistente);
 - n. 1 attraversamento del canale del Filare (TC15717) (trincea su tombatura esistente);
 - Area loc. Caldana (Tav. 23, 38):
 - n. 2 attraversamenti degli affluenti del Valle della Miccia (TS44890 e TS45054) (trincea su sede stradale del ponte esistente);
 - n. 1 attraversamento del Valle della Miccia (TS45400) (trincea su sede stradale del ponte esistente);
 - Area loc. Bivio di Caldana (Tav. 29):
 - n. 1 attraversamento del fosso di Nonno (TS44068) (staffaggio al ponte esistente);
2. di autorizzare, così come sopra descritti e rappresentati negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore, ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904, l'esecuzione delle opere suddette e l'intervento di seguito indicato, con riferimento alla tavola in cui è localizzato ed evidenziato nell'allegato cartografico "A", facente parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Area loc. La Merlina e Filare (Tav. 17):

3. n. 1 parallelismo nelle pertinenze idrauliche del canale del Filare (TC15717);

3. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto e che la stessa avrà scadenza in data 30/09/2041, secondo le disposizioni e le clausole espresse in precedenza;
4. di dare atto che l'autorizzazione ad eseguire i lavori di cui alla presente concessione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza del presente atto senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
5. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
6. di dare atto che il concessionario, per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento, alle prescrizioni generali e tecniche, nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della Concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
7. di dare atto che l'autorizzazione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
8. di dare atto che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
9. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del Concessionario, in caso d'uso, di provvedere alla sua registrazione;
10. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo PEC del Concessionario.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1


A

Cartografia

615da4927340566cd7c472b65a54fd8d5fa15c9717825608d8b813f9bb83322c

ALLEGATO A

Pratica SiDIT n. 3187/2021 (Proced. n. 5346/2022) - Concessione per sei attraversamenti utilizzando manufatti esistenti (tip. 11), di vari corsi d'acqua, e autorizzazione per un parallelismo, per la realizzazione di linea a banda ultralarga (Fibra) nel comune di Gavorrano (GR).
Concessionario: Open Fiber S.p.A.





REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 20435 - Data adozione: 14/10/2022

Oggetto: R.D. 523/1904 - L.R. 80/2015. Pratica idraulica n.2330, pratica Sidit n. 102/2021.
Proroga per l'inizio dei lavori di cui al decreto dirigenziale n.14688 del 25.08.2021.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 17/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD022915

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 30/12/1971 n. 2 " Istituzione dei tributi propri della Regione" emanata ai sensi dell'art. 2 della legge 16/05/1970 n. 281 con cui è istituita l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione, e s.m. e i.;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA D.G.R.T. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4) della L.R. 22/2015”;

VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 463 del 12/02/2016 “Approvazione degli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa, di competenza della Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile”;

VISTA la D.G.R.T. 16 marzo 2016 n. 194 di approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R. 29 dicembre 2015 n. 1341 ed ulteriori disposizioni per istruttoria e rilascio;

VISTO il Regolamento emanato con DPGR 12 agosto 2016 n. 60/R “Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la L.R. 41 del 24/07/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

VISTO il D.P.G.R. 42/R del 25 luglio 2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della L.R. 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTA le D.G.R.T 17 dicembre 2018 n. 1414 del 17 dicembre 2018 “Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017”;

VISTA la L.R. 7 del 17/02/2020 – Disposizioni in materia di rischio alluvioni – Modifiche alla L.R. 41/2018;

VISTA la D.C.R.T.n. 81 del 28 luglio 2021 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28”;

VISTO il proprio decreto dirigenziale n.14688 del 25.08.2021 con il quale è stata rilasciata alla Campolonghi Italia S.p.A. (c.f./P.Iva 00060530458), con sede legale a Montignoso (MS) in via Aurelia Sud n.97, la concessione idraulica per l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato Ramo Idrico del Fosso Pettinaiola occupata da una tombatura e da un attraversamento, nel Comune di Montignoso (MS);

CONSIDERANDO che con il medesimo decreto venivano autorizzati i lavori del nuovo attraversamento che sarebbero dovuti iniziare entro 12 (dodici) mesi a partire dal 25.08.2021;

VISTA l'istanza di proroga presentata dalla società Campolonghi Italia S.p.A., acquisita agli atti di questo Settore con prot. n.0344414 del 09.09.2022;

PRESO ATTO che la richiesta inoltrata è motivata *delle difficoltà di consegna del materiale (scatolari in calcestruzzo)* necessario per realizzare l'opera;

DATO ATTO che il richiedente non ha allegato la documentazione tecnica in quanto già in possesso dell'Ufficio;

PRESO ATTO che la società richiedente ha provveduto in data 16.09.2022 al pagamento degli oneri istruttori di € 75,00 (euro settantacinque/00) e dell'imposta di bollo per l'istanza mediante bonifico bancario;

PRESO ATTO che la società richiedente ha provveduto al pagamento dell'imposta di bollo per il presente decreto, con marca da bollo da 16,00 euro che ha l'id:01210800833958 e la data del 07.07.2022;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di servizio n. 11 del 29/11/2019;

RILEVATO che sussistono i presupposti per la proroga dell'inizio dei lavori senza necessità di adeguare le prescrizioni tecniche e generali contenute nel Decreto n.14688 del 25.08.2021 in quanto non sono emerse modifiche all'assetto idrogeologico del territorio di riferimento, alla tutela idraulica e ambientale;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di rilasciare alla Campolonghi Italia S.p.A. (c.f./P.Iva 00060530458), con sede legale a Montignoso (MS) in via Aurelia Sud n.97, una proroga di 12 mesi, a partire dalla data del presente decreto, per avviare i lavori autorizzati con decreto n. 14688 del 25.08.2021;

2. di autorizzare le lavorazioni ai soli fini idraulici, ai sensi e per gli effetti dell'art. Art.2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e del R.D. 523/1904;
3. di disporre che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni individuate nel decreto n. 14688 del 25.08.2021;
4. di dare atto che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; il soggetto destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
5. di notificare il presente atto alla società richiedente tramite PEC;
6. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 20447 - Data adozione: 14/10/2022

Oggetto: Pratica SIDIT n. 2036/2019 - Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso agricolo nel territorio del Comune di Castagneto Carducci (LI).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 17/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD022885

IL DIRIGENTE

Vista la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;

Visto il T.U. il R.D. 11/12/1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;

Visto il D.P.R. 18/02/1999 N. 238;

Visto l’art.9 del D.Lgs. 12/07/1993 n.275, ‘Riordino in materia di concessione di acque pubbliche’;

Visto il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;

Vista la L.R. 02/12/1994 n.92;

Vista la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

Vista la D.G.R. 269/2009 che recepisce la decisione n. 2 del 16/02/2007 del Comitato Tecnico di Bacino Toscana Costa, relativa all’individuazione dei corpi idrici a criticità e alla valutazione delle disponibilità della risorsa per corpi idrici omogenei con conseguenti limiti d’uso in riferimento all’obiettivo di equilibrio del bilancio idrico”, con la quale si definiscono tra l’altro i criteri per il rilascio delle concessioni, per l’utilizzo di acqua pubblica, da parte delle Autorità competenti;

Visti i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2015 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015;

Vista la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

Vista la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;

Vista la D.G.R. 23/02/2016 n 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;

Vista la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 Dicembre 2015 n.1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

Vista la D.G.R. 815 del 01/08/2016, ‘Regolamento di attuazione dell’articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2015 n.80 (Disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso dell’acqua). Approvazione definitiva’;

Visto il Regolamento D.P.G.R. 61/R/2016 del 16/08/2016 recante ‘Disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015’, così come modificato dalla D.G.R. n. 830 del 31/07/2017;

Vista la D.G.R n. 830 del 31/07/2017, 'Norme per il razionale utilizzo della risorsa idrica, per la semplificazione ed il coordinamento dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso delle acque pubbliche e per la determinazione dei canoni di concessione. Modifiche al d.p.g.r. 61/R/2016 e al d.p.g.r. 51/R/2015';

Vista la D.G.R n. 889 del 07/08/2017 'Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle Acque Pubbliche';

Vista la Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale approvata con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata sulla G.U. n. 43 del 21/02/2018;

Vista l'istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana con n. 124642 in data 19/03/2019, presentata dalla "Azienda Agricola Rutili Roberta", C.F.: 01687260495, con sede legale in piazza del Popolo n. 13 – Castagneto Carducci (LI), con la quale viene chiesta la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea nel territorio del Comune di Castagneto Carducci (LI), ad uso agricolo;

Visto che l'emungimento interessa un pozzo esistente, ubicato in località Ceralti - Donoratico nel territorio del Comune di Castagneto Carducci (LI), su terreno di proprietà del richiedente, contraddistinto al N.C.T. di detto Comune al foglio di mappa n. 44, particella n. 99;

Considerato che la portata annuale totale di 3.500 (tremilacinquecento) metri cubi è richiesta ad uso agricolo per l'irrigazione dei terreni di proprietà coltivati a frutteto ed oliveto, impiantati sui mappali n. 70, 71, 74 del foglio n. 44 del NCT del Comune di Castagneto Carducci (LI), località Ceralti – Donoratico;

Considerato che la portata massima di acqua in concessione è fissata in misura non superiore a 2,5 (due virgola cinque) l/s e che la portata media di concessione su cui calcolare il canone è pari a 0,110 (zero virgola centodieci) l/s medi annui;

Valutata la compatibilità del prelievo previsto ai sensi della Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale approvata con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata sulla G.U. n. 43 del 21/2/2018;

Visto il disciplinare n. 22/2022, denominato allegato A, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n. 194 del 16/03/2016, firmato digitalmente in data 10/10/2022 dalla sig.ra Rutili Roberta in qualità di legale rappresentante, allegato al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato che il richiedente ha corrisposto gli importi dei seguenti pagamenti:

- canone per l'anno 2022
- spese d'istruttoria
- deposito cauzionale pari a € 79,99
- bollo per l'emissione del presente atto, ai sensi del D.P.R 642/72 ss.mm.ii. pari a € 16,00 per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato a Regione Toscana
IBAN: IT 70 J 07601 02800 000011899580, in data 12/09/2022;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Geol. Giovanni Testa, funzionario del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;

Accertata la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

Dichiarata l'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare alla “Azienda Agricola Rutili Roberta”, C.F.: 01687260495 con sede legale in piazza del Popolo n. 13 – Castagneto Carducci (LI), la Concessione Demaniale Idrica per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un pozzo esistente ubicato nel territorio del Comune Castagneto Carducci (LI), in località Ceralti - Donoratico, su terreno di proprietà del richiedente, contraddistinto al N.C.T. di detto Comune al foglio di mappa n. 44, particella n. 99, ad uso agricolo;
2. la portata annuale concessa è di 3.500 (tremilacinquecento) metri cubi; la portata massima di acqua in concessione è fissata in misura non superiore a 2,5 (due virgola cinque) l/s e che la portata media di concessione su cui calcolare il canone è pari a 0,110 (zero virgola centodieci) l/s medi annui;
3. il periodo di utilizzo dell'acqua è compreso dal 1 Gennaio al 31 Dicembre (estremi inclusi) di ogni anno e la durata della concessione è stabilita in anni 5 (cinque) dalla data del presente atto;
4. l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare, denominato allegato A, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n. 194 del 16/03/2016, firmato digitalmente dal richiedente e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
5. per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Castagneto Carducci (LI), piazza del Popolo n. 13;
6. di dare atto che le spese di istruttoria sono state regolarmente versate;
7. di dare atto che il Concessionario ha provveduto al versamento alla Regione Toscana del deposito cauzionale pari a € 79,99;
8. di dare atto che il Concessionario ha provveduto al versamento alla Regione Toscana del canone per l'annualità 2022 pari a € 62,05;
9. la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
10. di trasmettere il presente atto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

09923801d6ba7cae61731508d2c04444f4d404ba084a6cf1d00ab4c80f6305cd



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 20448 - Data adozione: 14/10/2022

Oggetto: Pratica SIDIT n.4838/2021(ex pratica 20765) - Rinnovo della concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee ad uso agricolo, mediante un pozzo ubicato nel Comune di Asciano (SI) in loc. Casabianca.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 17/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD022942

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. 23/02/2016 n. 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n 1035 del 05/08/2019 “Disposizioni in materia di concessioni per l’utilizzo e per l’occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione”;
- la L.R. 16/04/2019 n. 19 “Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019-2021”;
- la L.R. n. 55 del 28/12/2021 “ Legge di stabilità per l’anno 2022”;

VISTO l'atto di concessione n.130 del 21/11/2006 rilasciato dall'Amministrazione Provinciale di Siena con scadenza fissata al 21/11/2021 – Ex pratica 20765;

VISTA l’istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana n. 461691 in data 29/11/2021 del Sig. Luigi Scaparotta in qualità di legale rappresentate della Soc. Agricola Casabianca (C.F.00920870524), il prelievo interessa un pozzo individuato catastalmente nel Comune di Asciano (SI) in loc. Casabianca, al foglio n. 191 particella n. 96 con la quale viene chiesto il rinnovo della concessione per derivazione di acqua pubblica sotterranea nel comune di Asciano (SI), ad uso agricolo - Pratica SIDIT n. 4838/2021, (ex pratica 20765);

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, sottoscritto dal Sig. Luigi Scaparotta in qualità di legale rappresentate dell’ Az. Agricola Casabianca, allegato al presente atto sotto la lettera A facente parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE:

- il prelievo interessa un pozzo individuato catastalmente nel Comune di Asciano (SI) in loc. Casabianca, al foglio n. 191 particella n. 96;
- la portata media di concessione è di 0,0009 l/sec per un fabbisogno di 30 mc annui;
- l’uso richiesto è agricolo ai sensi del D.P.G.R. 61/R/2016;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata.

DATO ATTO:

- che il bollo è stato assolto ai sensi del D.P.R. 642/72;

- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare all'Az. Agricola Casabianca (C.F. 00920870524) entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, il rinnovo della concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee ad uso agricolo, mediante un pozzo ubicato nel Comune di Asciano (SI) in loc. Casabianca, al foglio n.191 particella n.96, tramite elettropompa sommersa, rilasciata con atto di concessione n. 130 del 21/11/2006 dall'Amministrazione Provinciale di Siena - Pratica SIDIT n. 4838/2021, (ex pratica 20765);
2. di concedere il prelievo per una portata media di 0,0009 litri al secondo per un fabbisogno stimato di 30 mc annui;
3. di stabilire la durata della concessione in anni 10 (dieci) successivi e continui, decorrenti dalla data del decreto di concessione;
4. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di un canone annuale;
5. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche dovrà essere conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza ed avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;
6. di dare altresì atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al concessionario;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

d19995227fc4ea82ab625caa8bf7ec738179ef3b3ab161e54c3de2a7e8b1c55c



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 20459 - Data adozione: 17/10/2022

Oggetto: RD 523/1904-LR 77/2016. Concessione porzione di area demaniale con attraversamento con ponte sul corso d'acqua denominato Torrente Salcheto, in Loc. La Fornace, frazione di Acquaviva, nel Comune di Montepulciano (SI). Pratica SiDIT 8662/2019

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 17/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD022937

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021 "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 "Determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)";

VISTA la L.R. 22 del 3/3/2015 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014";

VISTA la L.R. 77/2016 "Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico" e s.m.i.;

PREMESSO che con il passaggio della competenza della gestione amministrativa delle aree del demanio idrico dalle Province alla Regione sono state rinvenute diverse situazioni di occupazioni senza titolo concessorio, o con titolo concessorio scaduto che si rende necessario regolarizzare in quanto, pur avendo fatto specifica istanza alla Provincia e sempre pagato un'indennità, risultano tuttora privi di titolo che legittima tale occupazione;

DATO ATTO che agli atti dell'Ufficio risulta il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici – Ufficio del Genio Civile di Siena n. 1412 del 04/12/1975 quale autorizzazione alla costruzione di una passerella sul Torrente Salcheto, in Loc. La Fornace, frazione di Acquaviva, nel Comune di Montepulciano (SI), concessa alla Ditta Mignarri Silvano e Galli Caterina, di durata trentennale - Identificativo Demanio n. 1412/75 GC – Pratica O.I. n. 244;

RICHIAMATO l'art. 1 della L.R. 77/2016 che prevede per i soggetti occupanti le aree del demanio senza titolo alla data del 1° gennaio 2016 in regola con i versamenti richiesti dalla Provincia per gli anni antecedenti possono ottenere la concessione comunicando al Settore regionale competente i dati necessari ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 4 della stessa legge;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1 comma 4 della L.R. 77/2016 si può procedere al rilascio della concessione mediante la procedura di cui all'articolo 13 del D.P.G.R. 60/R/2016, entro il 31 dicembre 2022;

CONSIDERATO che l'opera sopra descritta comporta l'utilizzo di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Salcheto, in Loc. La Fornace, frazione di Acquaviva, nel Comune di Montepulciano (SI) con un attraversamento;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 324746 del 23/08/2022 il Settore regionale Genio Civile Valdarno Superiore ha trasmesso al Concessionario Mignarri Silvano un sollecito alla regolarizzazione, entro e non oltre il 31 dicembre 2022, dell'occupazione dell'area del demanio idrico su indicata, comunicando altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e seguenti della L. 241/1990 e s.m.i., l'avvio del procedimento d'Ufficio;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 14 del 14/06/2021;

CONSIDERATO che per l'occupazione sopra descritta persistono le condizioni per la sua permanenza in ambito demaniale;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del sopra citato Regolamento, ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza

il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e Concessionario;

CONSIDERATO che è stata valutata la sussistenza delle condizioni favorevoli, per quanto attiene gli aspetti amministrativo-contabili, al rilascio della concessione demaniale;

DATO ATTO che, nella gestione dell'area dovranno essere osservate le prescrizioni generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI GENERALI:

- le opere realizzate dovranno risultare conformi ai disegni presentati all'Ufficio competente e già autorizzati in fase di rilascio della suddetta concessione;

Il Concessionario si obbliga a proprie cure e spese:

- ad assumere ex art. 2051 CC, la custodia dell'area in concessione, oltretutto delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento;
- a prevedere un adeguato piano di manutenzione dell'opera in oggetto, che preveda i più opportuni interventi di ispezione e pulizia, ai sensi dell'art. 12 del R.D. 523/1904, da attuarsi periodicamente, ovvero a seguito di eventi di piena del corso d'acqua interessato, che determinino fenomeni di trasporto solido significativi o comunque compromettenti la funzionalità idraulica dell'opera, verificando nel contempo che le sezioni d'alveo e il profilo di fondo a monte e a valle del manufatto siano mantenuti nella loro conformazione originaria;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dell'opera, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere aggiuntive e di migliorativa autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concessionario si obbliga sin d'ora di tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- il Concessionario è obbligato a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
 - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;

- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;
- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

Il Concessionario inoltre:

- si dichiara edotto che, a seguito di eventi meteorologici, l'opera in oggetto potrebbe essere soggetta a periodici allagamenti, e pertanto è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare l'insorgenza di cause di pericolo per gli utilizzatori dell'opera, tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dall'utilizzo dell'opera oggetto della presente concessione;
- è tenuto ad installare su entrambe le sponde del corso d'acqua interessato, in corrispondenza dall'attraversamento in oggetto, idonei dispositivi di interdizione al transito sul ponte, affinché nessuno, al di fuori dei soggetti individuati e autorizzati dal Concessionario, vi possa accedere;
- è tenuto a tenersi costantemente informato sulle previsioni meteo e sugli eventuali stati d'allerta emanati dal Centro Funzionale Regionale, e a provvedere alla sorveglianza dell'opera in oggetto e delle aree circostanti, con particolare attenzione al superamento delle condizioni di sicurezza;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 Allegato F;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 9 (nove) a decorrere dal 01/01/2016 la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite,

esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

RICHIAMATO l'art. 1 della L.R. 30/12/1971, n. 2 che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che per il periodo antecedente al 1° gennaio 2016 e sino a cinque annualità, il Concessionario ha regolarmente versato il corrispettivo richiesto dalla Provincia;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 0381552 del 07/10/2022 il Sig. Mignarri Leandro e la Sig.ra Pasquini Marisa, in seguito denominati Richiedenti - i cui dati anagrafici sono riportati nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto - hanno trasmesso, per mezzo del geom. Luigi Rocchi quale intermediario della pratica, autocertificazione ai fini della richiesta di subentro nella titolarità della concessione in oggetto, dichiarandosi legittimati da successione per causa di morte, indicando quale referente il Sig. Mignarri Leandro;

PRESO ATTO altresì che con la nota sopra menzionata i Richiedenti hanno trasmesso, ai fini del procedimento di autorizzazione idraulica e contestuale concessione di suoli del demanio idrico ai sensi della L.R. 77/2016, l'attestazione dei seguenti pagamenti:

- Euro 166,71 pari al 20 per cento del corrispettivo versato alla Provincia nei cinque anni antecedenti al 2016, dovuta per ciascun anno di occupazione senza titolo, mediante versamento sul conto Banco Posta intestato a Regione Toscana codice IBAN IT20 L076 0102 8000 0003 0030 506;
- Euro 275,00 a titolo di imposta regionale sulle concessioni del demanio idrico, annualità 2016 e 2021, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della L.R. 2/1971, mediante versamento sul conto Banco Posta intestato a Regione Toscana codice IBAN IT70 J076 0102 8000 0001 1899 580;
- Euro 250,00 a titolo di deposito cauzionale infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta intestato a Regione Toscana codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- Euro 16,00 a titolo di imposta di bollo virtuale sul presente atto;

DATO ATTO che la documentazione del presente procedimento è conservata nel portale RT SiDIT - Sistema Demanio Idrico Toscana, rif. pratica n. 8662/2019, procedimenti n. 8796/2019 e n. 5535/2022.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. DI AUTORIZZARE ai soli fini idraulici il mantenimento delle opere realizzate ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 1 lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell'art. 93 del R.D. 523/1904, così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra citati;
2. DI ACCORDARE ai Richiedenti Sig. Mignarri Leandro e Sig.ra Pasquini Marisa - i cui dati anagrafici sono riportati nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto - la Concessione demaniale per l'utilizzo di:
 - porzione di area demaniale con attraversamento con ponte sul corso d'acqua denominato Torrente Salcheto, in Loc. La Fornace, frazione di Acquaviva, nel Comune di Montepulciano (SI);
3. DI DISPORRE che la gestione dell'occupazione sia sottoposta alle prescrizioni generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
4. DI STABILIRE che la concessione ha durata di anni 9 (nove) a decorrere dal 01/01/2016, con scadenza al 31/12/2024, secondo le condizioni e le clausole previste in premessa, e che il canone di concessione è pari a Euro 250,00 secondo quanto riportato al punto 4.1) dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, e da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il Concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi

vigenti;

6. DI TRASMETTERE il presente atto alla pec dell'intermediario della pratica: luigi.rocchi@geopec.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Anagrafica richiedenti

f849b8673b353001e9425793f0420a45b99754eb50cbb16643ade69eeab8856a



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 20465 - Data adozione: 17/10/2022

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fiume Arno AV 17435 in Comune di Laterina Pergine Valdarno (AR), per attraversamento aereo staffato al ponte. Pratica SiDit 3701/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 17/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD022945

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e ss.mm.ii;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 3701/2022, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 365270 del 26-09-2022 presentata da in qualità di rappresentante legale della Toscana Energia Spa, c.f. 05608890488, con sede legale in Comune di Firenze, piazza Mattei n. 3, e l'allegata documentazione progettuale a firma del tecnico Barci Giorgio, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Relazione tecnica con documentazione fotografica – Elaborato 4;
- Tavole stato di progetto – Elaborato 1;
- Tavole stato sovrapposto – Elaborato 2 e 3.

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 14 del 14/06/2021;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- concessione nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Fiume Arno AV 17435, loc. in Comune di Laterina Pergine Valdarno (AR), per l'opera n. 12342 attraversamento aereo staffato al ponte, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive i lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 5290/2022;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni tre dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- le opere sono a totale cura e spese del richiedente;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche

specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperienza istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il

pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo virtuale sul presente atto, che sarà assolta a cura dell'Amm.ne Regionale, è stata anticipata dal richiedente a mezzo bonifico sul conto corrente postale codice IBAN IT 89 O 07601 02800 001031575820 in data 23/09/2022.

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- €. 236,81 in data 06/10/2022 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- €. 236,81 in data 06/10/2022 a titolo di primo canone concessorio per l'annualità 2022;
- €. 1.175,22 in data 07/10/2022 riferito ai canoni pregressi 2017-2021 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- €. 118,41 in data 07/10/2022 a titolo di imposta regionale 2022, sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare le opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che il presente atto ha validità di anni 3 dalla data del medesimo, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare, al richiedente in qualità di rappresentante legale della Toscana Energia Spa, c.f. 05608890488, con sede legale in Comune di Firenze, piazza Mattei n. 3, la Concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fiume Arno AV 17435 in Comune di Laterina Pergine Valdarno (AR), per l'opera n. 12342 attraversamento aereo staffato al ponte;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a €. 242,88, secondo quanto riportato al p.to 11 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che l'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi

vigenti.

- il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.

8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec toscanaenergia@pec.toscanaenergia.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 20475 - Data adozione: 17/10/2022

Oggetto: rd 523/1904-lr 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro della Pescaia, loc. Marliano nel Comune di Lastra a Signa per scarico acque reflue domestiche. Pratica SiDIT 3506/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 17/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD022935

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 429 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico n. 3506/2022 presentata dal richiedente Claudia Camarlinghi, i cui dati anagrafici sono riportati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto con nota acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 345039 del 09/09/2022, con la quale si trasmette in allegato la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati in formato digitale a firma Angelici Bruno:

- Relazione Tecnica;
- Estratto planimetria catastale scala 1 : 2.000;
- Elaborato grafico con schema smaltimento acque reflue e della fitodepurazione scale 1 : 1.000 e 1 : 100.

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 14 del 14/06/2021;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- realizzazione dell'opera n. 12227 – scarico acque reflue domestiche nel corso d'acqua denominato Borro della Pescaia, loc. Marliano nel Comune di Lastra a Signa, presso la particella 391 del Foglio 30, conseguenti ai lavori di manutenzione straordinaria di un fabbricato rurale per la realizzazione di 2 appartamenti per attività agrituristiche, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più

significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 5021/2022;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative.
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro 12 (dodici) mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni 2 (due) dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio, salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la

messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della L.R. 80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 9 (nove) la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea n. 01210202076074 del 03/10/2022.

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 232,76 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto corrente postale, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 77,60 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente a 4 (quattro) dodicesimi del canone annuale di € 232,76 riferito al 2022 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 38,80 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati depositati agli atti dell'Ufficio;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 2 (due) dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare, al richiedente Claudia Camarlinghi, i cui dati anagrafici sono riportati nell'allegato A, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, la concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale per lo scarico di acque reflue domestiche nel corso d'acqua denominato Borro della Pescaia, loc. Marliano nel Comune di Lastra a Signa, presso la particella 391 del Foglio 30 per la realizzazione dell'opera n. 12227 – scarico acque reflue domestiche conseguenti ai lavori di manutenzione straordinaria di un fabbricato rurale per la realizzazione di 2 appartamenti per attività agrituristiche;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 2 (due) dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 232,76, secondo quanto riportato al p.to 6.2 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione delle opere e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere il presente provvedimento all'indirizzo pec bruno.angelici@pec.architettifirenze.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *Anagrafica richiedente*
af6a4d441dc44b25b87d2497d3332801f9ca197895b99ea2ac59049ba27cb4cd



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 20485 - Data adozione: 17/10/2022

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Autorizzazione lavori di rimozione dei depositi alluvionali e stabilizzazione della sponda destra del torrente Stura (Id. MV14243) in loc. I Pozzi, nel capoluogo del Comune di Barberino di Mugello (FI). Pratica SiDIT 3365/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 17/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD022953

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la L.R. 30/2015 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico - ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r.24/2000 ed alla l.r. 10/2010";

RICHIAMATA la Delibera n. 1315 del 28 ottobre 2019 con la quale la Giunta regionale ha emanato le "Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano - art. 24bis l.r. 80/2015- art.22, comma 2, lettera b) l.r.79/2012. Sostituzione della d.g.r. 293/2015";

VISTA la Delibera di Giunta della Regione Toscana n. 162 del 21/02/2022 con la quale è stato approvato il PAB 2022 del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri).";

VISTA l'istanza di autorizzazione n. 33654/2022, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 329799 del 29/08/2022, presentata dalla Unione Montana dei Comuni del Mugello, C.F. 06207690485, con sede legale in Borgo San Lorenzo (FI) in via Palmiro Togliatti n. 45, e l'allegata documentazione progettuale a firma del tecnico Ing. Lorenzo Bellacci (dipendente dell'Ente richiedente), costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Perizia tecnica
- Computo metrico e quadro economico
- Documentazione cartografica

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 14 del 14/06/2021;

PRESO ATTO che, in base agli elaborati depositati, si chiede il rilascio dell'autorizzazione idraulica per lavori di rimozione dei depositi alluvionali e stabilizzazione della sponda destra del torrente Stura (Id. MV14243) in loc. I Pozzi, nel capoluogo del Comune di Barberino di Mugello (FI) (opera 12115) – Codice Progetto 13/2022/IN-5

PRESO ATTO altresì che gli interventi sono tesi a mantenere ed eventualmente ripristinare le condizioni di regolare deflusso delle acque, anche al fine di monitorarne eventuali situazioni di dissesto, e consistono sinteticamente delle seguenti fasi lavorative:

- scavo per una profondità di circa 1,00 metro e larghezza 1,50 m, e regolarizzazione del piano di appoggio alla base della sponda destra in erosione;
- alloggiamento dei massi ciclopici in fondazione;
- alloggiamento dei massi ciclopici in elevazione, per un'altezza media di 1 metro e larghezza di 1,50-1,00 metri;
- movimentazione dell'accumulo, di superficie circa 900 mq, in sponda sinistra verso la sponda in erosione, in modo da ricoprire la scogliera realizzata e ricreare una superficie pianeggiante in destra idraulica. In questo modo l'alveo del torrente Stura verrà ricentrato ad allontanato dalla sponda in erosione.

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 23 LR 79/2012 l'Ente Gestore provvede alla manutenzione ordinaria e gestione del reticolo idrografico, delle opere di bonifica e delle opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria;

DATO ATTO che la documentazione sopra elencata, descrittiva dell'esecuzione dei lavori e delle opere è agli atti del procedimento n. 4841/2022;

ACCERTATO che:

- il progetto degli interventi in oggetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori in oggetto non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione degli interventi dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- a tergo della scogliera dovrà essere posizionato uno strato di geotessuto di idonea grammatura;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica dei corsi d'acqua interessati dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- i tagli di vegetazione in alveo devono essere effettuati escludendo preferibilmente il periodo marzo-giugno in cui è massimo il danno all'avifauna nidificante;
- i tagli selettivi e i diradamenti mirati devono essere volti al mantenimento delle associazioni vegetali in condizioni "giovanili", con massima tendenza alla flessibilità ed alla resistenza alle sollecitazioni della corrente, limitando la crescita di tronchi con diametro rilevante (le dimensioni dipendono dalla specie arborea) e favorendo invece le formazioni arbustive;
- le operazioni di sfalcio e taglio della vegetazione devono prevedere la rimozione dei residui prodotti con l'attività;
- in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 7/2005, dal Piano Ittico regionale e dal Piano Regionale Agricolo e Forestale, i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica, ovvero di effettuare i lavori in condizioni di alveo asciutto;
- nei corpi idrici classificati a salmonidi è opportuno evitare di operare interventi all'interno dell'alveo bagnato nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio;
- nei corpi idrici classificati a ciprinidi, ove non insistano Zone di Frega ai sensi dell'art. 10 del D.P.G.R. 6/R/2018, è opportuno evitare interventi ed ingresso dei mezzi meccanici nell'alveo bagnato nel periodo maggio-giugno;
- il richiedente è tenuto a tenersi costantemente informato sulle previsioni meteo e sugli eventuali stati d'allerta emessi dal Centro Funzionale di Monitoraggio Meteo Idrologico - Idraulico della Regione Toscana;
- i lavori dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli; mentre in previsione di condizioni meteo avverse, (codice arancione o rosso così come emesso dal Centro Funzionale Regionale <http://www.cfr.toscana.it/>), dovranno essere interrotte per tutta la durata dell'avviso, sgombrando il tratto interessato dai lavori da materiali di risulta, mezzi d'opera e quant'altro possa ostacolare il libero deflusso delle piene, salvo se diversamente disposto a titolo particolare;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso al cantiere al personale dello scrivente Settore Genio Civile Valdarno Superiore addetto alla vigilanza del corso d'acqua, preventivamente condividendo con l'ufficio le indicazioni relative alla sicurezza;

- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- è vietato il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti.

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- la presente autorizzazione ha validità di anni uno dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

Il richiedente inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema tipo approvato con decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che il presente provvedimento è rilasciato in esenzione di bollo ex art. 16 Tab. Allegato B, D.P.R. n. 642/1972.

VISTA la Convenzione prot. n. 2129/2022 del 17/03/2022 tra Regione Toscana e Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, stipulata ai sensi dell' art. 3 comma 4 dell'Allegato A della D.G.R.T n. 1636/2019, secondo la quale il pagamento dell'obbligo ittiogenico viene compensato con interventi di manutenzione delle opere come meglio specificato nell'allegato A della stessa convenzione, e che dovranno svolgersi nell'anno 2022.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di autorizzare la richiedente Unione Montana dei Comuni del Mugello, C.F. 06207690485, con sede legale in Borgo San Lorenzo (FI) in via Palmiro Togliatti n. 45 all'esecuzione dell'interventi ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) della L.R. 80/2015 e dell'art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati allegati all'istanza;
2. di stabilire che l'autorizzazione ha validità di anni uno dalla data del presente atto;

3. di disporre che la realizzazione delle opere/attività sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
4. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
5. di notificare il presente atto all' indirizzo pec uc-mugello@postacert.toscana.it;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 20490 - Data adozione: 17/10/2022

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso della Regliaccia, loc. Motina in Comune di Anghiari per attraversamento con tubazione gas metano. Pratica SiDIT 3443/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 17/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD022933

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e ss.mm.ii;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 3443/2022, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 332421 del 31-08-2022 presentata da Riccardo Matteini in qualità di rappresentante legale della CENTRIA SRL - Reti Gas SRL, c.f. 02166820510, con sede legale in Comune di Arezzo, via Igino Cocchi, n. 14 e l'allegata documentazione progettuale a firma del tecnico Ferrara Franco, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Relazione tecnica
- Elaborato grafico

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 14 del 14/06/2021;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Fosso della Regliaccia, loc. Motina in Comune di Anghiari, per la realizzazione dell'opera n. 12193 attraversamento con tubazione gas metano, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 4944/2022;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni tre dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e

quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;

- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo virtuale sul presente atto, che sarà assolta a cura dell'Amm.ne Regionale, è stata anticipata dal richiedente a mezzo bonifico sul conto corrente postale codice IBAN IT 89 0 07601 02800 001031575820 in data 10/08/2022.

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 242,88 in data 29/09/2022 importo totale a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 242,88 in data 29/09/2022 importo totale a titolo di primo canone concessorio, corrispondente a 242,88 riferito al 2022 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 121,44 in data 29/09/2022a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
 2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni tre dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
 3. di accordare, al richiedente in qualità di rappresentante legale della CENTRIA SRL - Reti Gas SRL, c.f. 02166820510, con sede legale in Comune di Arezzo, via Igino Cocchi, n. 14 la Concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso della Regliaccia, loc. Motina in Comune di Anghiari, presso la particella del Foglio con l'opera n. 12193 attraversamento con tubazione gas metano;
 4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 242,88, secondo quanto riportato al p.to 11 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
 5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
 6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
 7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
 8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec progettazione@cert.centria.it e .
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 20511 - Data adozione: 17/10/2022

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/15 e D.P.G.R. 60/R/16. Concessione per la realizzazione di un nuovo scarico di acque meteoriche e per il mantenimento di due scarichi di acque meteoriche esistenti, con le relative opere di protezione, nel Torrente Nievole, in località Ponte di Serravalle, nel comune di Serravalle Pistoiese (PT). Pratica n. 4017. (SIDIT pratica n. 3136/2022, Procedimento n. 4565/2022).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 18/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD022795

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la legge regionale 24 luglio 2018, n. 41 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione ed alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

VISTA la D.C.R.T. n. 81/2021 con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTO il decreto del direttore n. 463 del 12/02/2016 recante “Approvazione degli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della Direzione Difesa del suolo e protezione civile”;

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante “Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R.T. 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015” e le successive modifiche ed integrazioni, intervenute con D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”, modificata con D.G.R.T. n.1414 del 17/12/2018;

VISTA la L.R. n.2 del 30/12/1971 “Istituzione dei tributi propri della Regione”, nella quale all’art. 1 l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall’articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, è commisurata al 50% del canone di concessione;

VISTA l’istanza di concessione presentata dal Comune di Serravalle Pistoiese, con sede Via Garibaldi, 54, Serravalle Pistoiese (PT), C.F. e partita IVA 00185430477, a firma del legale rappresentante Piero Lunardi, in qualità di sindaco pro-tempore, avente ad oggetto “Efficientamento fognario di Via Palazzi - Serravalle P.Se”, acquisita agli atti del settore con prot. 0243111 del 14/06/2022;

RILEVATO che le opere oggetto d’istanza interessano il Torrente Nievole appartenente al reticolo idrografico e di gestione di cui alla D.C.R.T. 81/2021, nel tratto censito con il codice BV2199;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è il geol. Andrea Salvadori, nominato con ordine di servizio n. 2 del 29/11/2019, e che l’istruttoria della pratica è stata effettuata dall’ing. Valentina Vannucchi;

DATO ATTO che, a seguito di controllo formale sull’istanza pervenuta, alla stessa è stato assegnato il numero di pratica 4017 (pratica SIDIT n.3136/2022, procedimento SIDIT n.4565/2022);

DATO ATTO che il richiedente è esente dal versamento delle marche da bollo e dal pagamento degli oneri istruttori, in accordo con l’art. 34 comma 3 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

VISTA la documentazione tecnica presentata con la nota prot. 0243111 del 14/06/2022, a firma dell’ing. Cristiano Cappelli e considerato che, ai fini della presente autorizzazione, rilevano i seguenti elaborati:

- relazione generale;

- planimetria, profilo longitudinale e sezioni di progetto, sezioni di scavo, sezioni tipo e planimetria delle interferenze del sistema fognario in via palazzi;
- planimetria di progetto, sezioni di progetto e prospetto frontale del manufatto di scarico nel torrente Nievole;
- planimetria, profilo longitudinale e sezioni di progetto, sezioni di scavo, sezioni tipo e planimetria e sezione del manufatto di testa del canale a sezione trapezia dello scolmatore a nord di via palazzi;
- cartografie di inquadramento (scala 1:2000), planimetria catastale (scala 1:2000), rilievo topografico;

PRESO ATTO che:

- l'istanza è relativa alla concessione per la realizzazione dei lavori per l'efficientamento del sistema fognario meteorico lungo via Palazzi, che interessano l'alveo di piena ordinaria del Torrente Nievole e la fascia di larghezza di 10 m in destra idraulica dal ciglio di sponda, in località Ponte di Serravalle, nel comune di Serravalle Pistoiese, che prevede: nella zona chiamata A, posta a monte dell'area urbanizzata di Via Palazzi, la demolizione di un tratto esistente di tubazione in calcestruzzo, sostituito con un canale a cielo aperto che verrà realizzato di forma trapezoidale; nella zona chiamata B, compresa tra la precedente e via Palazzi (ramo nord-sud), la pulizia e spurgo della tubazione esistente in calcestruzzo; nello zona chiamata C, comprendente il ramo ovest-est di Via Palazzi, immediatamente a monte del Ponte di Serravalle, la realizzazione di un nuovo tratto di fognatura meteorica con un nuovo scarico, immediatamente a monte del ponte stesso;
- per quanto riguarda la zona A, il nuovo tratto di fognatura meteorica e relativo scarico verrà realizzato in sostituzione di quello esistente che risulta dimensionalmente inadeguato; nell'area demaniale, a circa 10 m dalla confluenza dello scarico nel Torrente Nievole del nuovo tratto a cielo aperto, sarà realizzato un guado in scogliera in massi ciclopici intasati in calcestruzzo con sezione trapezia e pendenza delle sponde 1:3, al fine di facilitare il transito dei mezzi di sfalcio e pulizia delle sponde del Torrente stesso;
- per quanto riguarda la zona C, la nuova tubazione in PEAD Ø800, confluirà nel Torrente Nievole tramite un nuovo scarico realizzato con un manufatto in scogliera a massi ciclopici intasati, provvisto di ringhiera di protezione e di portella a clapet, per impedire eventuali rigurgiti; per la realizzazione del nuovo scarico verranno demoliti sia la cabina Enel in disuso presente all'incrocio di Via Palazzi con la S.R. 435 che parte del muro esistente lato fiume; sarà inoltre realizzata una protezione in scogliera per conferire le acque nell'alveo di magra del torrente;
- i manufatti di scarico attualmente esistenti della zona A e della zona B e le relative opere all'interno della fascia di rispetto di 10 m del Torrente Nievole non risultano inserite nell'archivio informatico delle opere autorizzate ai sensi del R.D. 523/1904;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

VISTO che lo scarico oggetto di concessione comporta l'utilizzo di un'area appartenente al demanio idrico assimilabile alla casistica 6.1 "scarichi acque piovane" dell'allegato A alla D.G.R.T. 888 del 07/08/2017 "Determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e s.m.i., che prevede la corresponsione di un canone annuo pari ad € 80,00, per ogni scarico, considerata la riduzione nella misura del 20% per gli Enti pubblici territoriali, per un totale annuo per i tre scarichi di € 240;

VISTO anche l'art. 24 comma 6 dello stesso regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e concessionario;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in argomento, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 della L.R. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato ai sensi dell'art. 40 del D.P.G.R. 60/R/2016;

- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che nella realizzazione e gestione delle opere di cui si tratta dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate.

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- il canale in scogliera proveniente dalla zona A dovrà essere opportunamente raccordato con la sponda del torrente Nievole e la pendenza delle sponde in corrispondenza del guado non dovrà essere superiore al 10%;

- opere e lavorazioni previste in progetto non dovranno comportare modifica, né riduzione alcuna delle sezioni di deflusso, né locali modifiche della quota di sommità delle sponde;

- l'esecuzione delle opere e lavorazioni previste dal progetto non dovrà comportare danneggiamenti o manomissioni delle opere di difesa idraulica esistenti e della sponda, né comprometterne in alcun modo la stabilità, per l'intera durata della concessione. Laddove ricorra il caso, i lavori di ripristino saranno eseguiti a totale cura e spese del richiedente, previa acquisizione dell'autorizzazione di questo ufficio;

- le lavorazioni previste in alveo dovranno essere eseguite nel periodo compreso fra i mesi di giugno e settembre. Eventuali proroghe o anticipazioni dell'arco di tempo così individuato, laddove necessarie, potranno essere autorizzate in base all'andamento stagionale e a piani settimanali dei lavori presentati dal richiedente;

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto del corso d'acqua interessato dai lavori;

- tutte le lavorazioni previste, venendo realizzate in prossimità di un corpo idrico appartenente al reticolo idrografico, dovranno essere eseguite in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando le previsioni sul sito web: <http://www.cfr.toscana.it/> o <http://www.lamma.rete.toscana.it/>. In caso di condizioni meteo avverse e comunque con emissioni di stati di allerta giallo, arancione o rosso, i lavori in alveo dovranno essere immediatamente interrotti e l'alveo dovrà essere liberato da persone, mezzi d'opera e materiali;

- si dovrà fare la massima attenzione a tutti i manufatti già esistenti nell'area d'intervento. Il ripristino di eventuali danni sarà effettuato a completa cura e spesa del richiedente;

- durante l'esecuzione dei lavori e l'occupazione del demanio idrico dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché non si verifichi alcuna interferenza con la dinamica fluviale, tale da determinare aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;

- in caso di danni dovuti ad eventi di piena, a cedimenti o infiltrazioni, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico qualsiasi intervento di ripristino;

- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte, secondo le normative vigenti, anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;

- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;

- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti alla sorveglianza ed alla manutenzione del corso d'acqua;

- le opere provvisorie di cui si tratta, materiali e mezzi adoperati per l'esecuzione di lavori dovranno essere modificate, spostate o completamente rimosse, con ripristino dello stato dei luoghi, a totale cura e spese del richiedente, entro il termine perentorio fissato da parte dell'Autorità idraulica competente, in qualsiasi momento dovesse presentarsi la necessità di effettuare la manutenzione o

l'esecuzione di interventi di qualsiasi natura sul corso d'acqua;

- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti il corpo idrico in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere realizzate a seguito della presente concessione, la società richiedente apporgerà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, inclusa la loro rimozione ed il ripristino dello stato dei luoghi.

MANUTENZIONE:

- il richiedente esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione dei manufatti oggetto della presente autorizzazione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile ed adeguato con le finalità per le quali essi sono stati realizzati e perché non costituiscano pregiudizio per il corso d'acqua e la fascia di rispetto;

- le attività di manutenzione ordinaria sono soggette a comunicazione trasmessa a questo ufficio con anticipo di almeno 5 (cinque) giorni, mentre la manutenzione straordinaria deve essere autorizzata ai fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904.

PRESCRIZIONI GENERALI:

- il presente atto riguarda esclusivamente l'occupazione dell'area e l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo settore per la nuova eventuale autorizzazione prima dell'esecuzione;

- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di 36 mesi dalla data del presente atto, a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;

- il richiedente dovrà comunicare a questo settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, anche tramite la casella di posta elettronica valentina.vannucchi@regione.toscana.it specificando il numero della pratica (4017), il richiedente ed il Comune dove si svolgono i lavori;

- il richiedente, ai sensi dell'art. 11 del d.p.g.r. 42/R/18, entro 60 (sessanta) giorni dovrà dare comunicazione del termine dei lavori attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto autorizzato e alle successive varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente.

ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere e lavorazioni, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;
- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- a non cedere né subconcedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà sottoscritto il disciplinare di concessione.

DURATA DELLA CONCESSIONE - REVOCA - DECADENZA - CESSAZIONE

La concessione avrà la durata di anni 19 (diciannove) dalla data del presente decreto di concessione, e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) e g) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione. È escluso il rinnovo tacito della concessione;

L'Amministrazione concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua o per qualsiasi ragione di pubblico interesse, con specifico riferimento agli eventi che ne avrebbero determinato il diniego (art. 38 D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.);

L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'art. 38 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
- mancato pagamento, totale o parziale, di tre annualità del canone;
- esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato;
- non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;
- violazione del divieto di cessione o sub-concessione a terzi compresi gli enti pubblici;
- mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, l'Amministrazione concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.

Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.

Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio delle aree e al ripristino dei luoghi. Nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;

Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;

Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;

Il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto del presente provvedimento da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuoverli oppure adeguarli, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

Il Concessionario si obbliga sin d'ora a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di cui alla presente concessione ed a ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

Il soggetto richiedente e concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, o cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

CAUZIONE - CANONE - IMPOSTA REGIONALE

Ai sensi dell'art. 31 c. 4 bis del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/16, la cauzione non è dovuta.

Ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., della D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017, la concessione è soggetta al pagamento di un canone annuo (uso 6.1 all. A D.G.R.T. 888/17 s.m.i., pari ad € 80,00 (€ 100,00 ridotti del 20% per gli Enti pubblici territoriali) per ogni scarico, per un totale annuo per i tre scarichi di € 240, versati dal concessionario anticipatamente alla data del decreto di concessione;

Per l'annualità 2022 il canone è di € 186,67 (canone di € 80 per ciascuno dei due scarichi esistenti e di € 26,67, pari a quattro dodicesimi del canone dovuto, per il nuovo scarico), versato dal concessionario anticipatamente alla data del decreto di concessione.

Per le successive annualità, il canone annuo, soggetto a revisione e rivalutato secondo legge, sarà dovuto per anno solare e dovrà essere corrisposto, anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia.

L'obbligo del pagamento del canone cessa al termine della annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine della annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia.

Il Concessionario prende atto che, ai sensi dell'art. 1219 c.2 n. 3 C.C., in caso di mancata corresponsione del canone dovuto, la mora si verifica automaticamente senza necessità del relativo atto di costituzione di messa in mora (cd. mora *ex re*).

Ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. a) della L.R. 2 del 30/12/1971, il Concessionario si impegna a corrispondere l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, secondo le modalità previste dall'art. 28 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., in misura pari al 50% del canone annuo;

Il mancato rispetto del pagamento del canone e dell'imposta regionale di cui sopra nei termini previsti comporta l'applicazione degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento.

Considerato che lo scarico, in dismissione nell'ambito della realizzazione dello scarico oggetto della presente richiesta di concessione, è esistente; verificato che nell'elenco delle concessioni della Provincia di Pistoia non risulta a ruolo, ai sensi dell'art. 40 del D.P.G.R. 60/R/2016 si è richiesto il pagamento dei canoni dovuti nel limite dei termini di prescrizione indicati dalla Circolare n.1 del 31/01/2019 della Direzione Difesa del suolo e protezione civile, prot. n. 49305 del 01/02/2019;

Preso atto pertanto che, con riferimento alla presente pratica, il Concessionario:

- ha effettuato il pagamento del canone relativo all'annualità 2022, ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 888/2017 s.m.i, di importo pari ad € 186,67 con Mandato di pagamento n. 2926 del 22.09.2022 esercizio 2022;
- ha effettuato il pagamento, a titolo di indennità, dei canoni 2017 - 2021 per i due scarichi esistenti, di importo pari ad € 805,36, con Mandato di pagamento n. 2927 del 22.09.2022 esercizio 2022;
- ha effettuato il pagamento dell'imposta regionale, ai sensi dell'art. 1 comma 2 punto a) della L.R. 2/1971, di importo di € 93,34, pari al 50% del canone, relativamente all'annualità 2022, con Mandato di pagamento n. 2928 del 22.09.2022 esercizio 2022;

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto di concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. il rilascio al Comune di Serravalle Pistoiese, con sede Via Garibaldi, 54, Serravalle Pistoiese (PT), C.F. e partita IVA 00185430477, legale rappresentante Piero Lunardi, in qualità di sindaco pro-tempore, di quanto segue:

1.1) concessione per la realizzazione di un nuovo scarico di acque meteoriche e per il mantenimento di due scarichi di acque meteoriche esistenti, con le relative opere di protezione, nel Torrente Nievole, in località Ponte di Serravalle, nel comune di Serravalle Pistoiese (PT);

1.2) autorizzazione per le demolizioni della tubazione in calcestruzzo a monte dell'area urbanizzata di via Palazzi e della cabina Enel in disuso presente all'incrocio di via Palazzi con la S.R. 435, e per la realizzazione del nuovo tratto di fognatura e del rifacimento della fognatura esistente, in fascia di rispetto in destra idraulica del Torrente Nievole, in località Ponte di Serravalle, nel comune di Serravalle Pistoiese (PT);

2. di autorizzare opere e lavorazioni ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;

3. di stabilire che la concessione ha durata di diciannove (19) anni, decorrenti dalla data del presente decreto, secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;
4. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
5. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;
6. di dare atto che:
 - l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
 - il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
7. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 20514 - Data adozione: 17/10/2022

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di AGLIANA, Loc. CASTELLETTO, per uso PRODUZIONE BENI E SERVIZI. Approvazione del Disciplinare di concessione. Richiedente: TEXCAR S.P.A. - Pratica n. 34570. - Procedimento SIDIT 649/2021

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 18/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD023031

IL DIRIGENTE

VISTO il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali" in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni e fusioni di comuni";

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2015 n. 22;

VISTO il R.D n. 1775 del 11/12/1933 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici " e s.m.i;

VISTO il D.lgs n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri ";

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 81 "Legge di stabilità per l'anno 2016";

VISTO il DPGR 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015." e ss.mm.ii.

VISTA la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 "Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art.9 comma 4 della L.R. 22/2015";

CONSIDERATO CHE con domanda presentata alla Regione Toscana prot. n.253016, in data 21/07/2020, il richiedente TEXCAR S.P.A. ha fatto richiesta di concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune AGLIANA, Loc. CASTELLETTO, per uso PRODUZIONE BENI E SERVIZI per una portata media di 0,08 litri al secondo;

CONSIDERATO CHE, allegata all'istanza di concessione sopracitata, è stata trasmessa la documentazione progettuale conservata agli atti dello scrivente settore;

DATO ATTO che la procedura di valutazione Ex-ante è stata svolta e che le risultanze sono contenute nel disciplinare approvato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dal Genio Civile Valdarno Centrale;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato la cauzione ai sensi del vigente normativa;

DATO ATTO CHE il richiedente TEXCAR S.P.A. ha sottoscritto il Disciplinare (ALL A) allegato al presente atto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;

PRESO ATTO CHE il Responsabile del procedimento amm.vo è il Dott. Michele Caramelli;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, a TEXCAR S.P.A. - C.F: 03757110485, con decorrenza dalla data del presente atto per 15 anni, la concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di AGLIANA, Loc. CASTELLETTO, nel terreno individuato nel foglio catastale n.2 particella n.42, per una portata media di 0,08 litri al secondo, sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di approvare il Disciplinare (ALL A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, conservato agli atti del settore scrivente e allegato al presente decreto, contenente gli obblighi e le condizioni di cui è vincolata la concessione di acque pubbliche in merito al precedente punto;
3. di dare atto, fino da ora, che la validità della presente concessione è subordinata alla messa in atto degli interventi di risparmio idrico, obbligatoriamente da realizzarsi entro due anni dalla data del presente decreto, qualora gli stessi non fossero già stati messi in atto;
4. di prendere atto che il Disciplinare (ALL A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;
5. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 2;
6. di dichiarare che, per l'anno 2022, il canone è stabilito nella misura di € € 468,00;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di AGLIANA;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono esperibili, nei modi ed alle condizioni specificamente previsti dalla legge, i seguenti ricorsi:
 - ricorso gerarchico entro 30 giorni dalla notifica del presente atto presso la scrivente Amministrazione Regionale;
 - per le materie di cui all'art. 140 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche;
 - per le materie di cui all'art. 143 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A DISCIPLINARE 34570
70430034529592ff5619125b0ec1ca85301ca18b3bd9ccd0fd4e7ad9f5a68910



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 20515 - Data adozione: 14/10/2022

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775 - Concessione di acque pubbliche con captazione da n. 1 pozzo ubicato nel comune di Castellina in Chianti (SI), su terreno censito al N.C.T foglio 47 particella 161 - Concessione SiDIT n. 4008/2016 - Procedimento n. 2590/2022.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 18/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD022780

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005, n. 6, “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015, n. 22, “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015, n. 80, “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;

- 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”.

VISTA la D.G.R. 21 gennaio 2019, n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

VISTA la D.G.R. 13 settembre 2021, n. 938, “Disposizioni in materia di concessioni per l’utilizzo delle acque per l’annualità 2021”;

VISTA l’istanza in data 29/03/2022 prot. n. 131481 e successive integrazioni in data 06/06/2022 prot. 230031 con cui la società Tenute Piccini S.p.A., con sede nel comune di Castellina in Chianti (SI), località Piazzole, ha fatto richiesta di concessione di acque pubbliche per uso produzione beni e servizi (industriale) mediante n. 1 pozzo esistente ubicato nel comune di Castellina in Chianti (SI), località Piazzole, su terreno censito al N.C.T foglio n. 47 particella n. 161 di proprietà della società richiedente;

DATO ATTO che l’avviso di istruttoria è stato pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Castellina in Chianti (SI) per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 22/09/2022, come da relata di pubblicazione agli atti del fascicolo;

VISTA la relazione tecnica comprendente le caratteristiche del pozzo a firma del Dott. Geol. Fabio Di Nasso (n. 537 Ordine dei Geologi della Toscana) conservata agli atti;

DATO ATTO che la visita istruttoria, ai sensi dell’art. 48 del D.P.G.R. 61/R/2016, si è tenuta il giorno 29/06/2022, e che dal relativo verbale non emergono osservazioni né opposizioni;

DATO ATTO che a seguito dell’istruttoria svolta dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Ufficio di Firenze, conclusa in data 07/10/2022, le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate: la quantità di acqua da prelevare è pari al fabbisogno di 10.000 mc/anno, per una portata media annua di concessione (PMA) di 0,317 l/s, destinata ad uso produzione beni e servizi (industriale);

DATO ATTO che la ditta richiedente:

- ha costituito il deposito cauzionale di € 2.110,41; ha versato € 879,34 per canone 2022 (rateo agosto-dicembre); ha versato € 40,00 quale contributo ex art. 7 R.D. 1775/1933;

- in data 12/09/2022 ha sottoscritto il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n. 194 del 16/03/2016;

- ha assolto all'imposta di bollo sul disciplinare e sul presente atto in modo virtuale mediante versamento di € 48,00 sul c.c.p. 1031575820 intestato a Regione Toscana;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il titolare di posizione organizzativa "Procedure tecnico autorizzative in materia di acqua - Valdarno Superiore" Ing. Carmelo Cacciatore;

DECRETA

1. di rilasciare concessione di acque pubbliche in favore di Tenute Piccini S.p.A., con sede nel comune di Castellina in Chianti (SI), per uso produzione beni e servizi (industriale) entro i limiti di disponibilità della risorsa e fatti salvi i diritti di terzi; la captazione avverrà a mezzo di n. 1 pozzo ubicato nel comune di Castellina in Chianti (SI), località Piazzole, su terreno censito al N.C.T foglio n. 47 particella n. 161 di proprietà della società richiedente;
2. la concessione è valida fino al 31/12/2037;
3. di approvare, quale parte integrante del presente decreto, il disciplinare (All. A - Disciplinare) redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto in data 12/09/2022 dalla ditta richiedente, recante gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche;
4. di stabilire che, ai sensi del D.P.G.R. 61/R/2016 e della D.G.R. 938/2021, il canone di concessione è definito in € 2.110,41;
5. di precisare che la concessione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933 non riguarda aspetti qualitativi della risorsa idrica prelevata;
6. di trasmettere il presente atto alla ditta richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

ALLEGATO A

c27dd19db3ad46461966997808acd2b56296f2f14a27074f94fd8a4fa79f129b



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 20524 - Data adozione: 17/10/2022

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di CAMPI BISENZIO per uso PRODUZIONE BENI E SERVIZI. Approvazione del Disciplinare di concessione - Pratica n. 34861 - Procedimento SIDIT 2145/2021.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 18/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD023002

IL DIRIGENTE

VISTO il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali" in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni e fusioni di comuni";

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2015 n. 22;

VISTO il R.D n. 1775 del 11/12/1933 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici " e s.m.i;

VISTO il D.lgs n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri ";

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 81 "Legge di stabilità per l'anno 2016";

VISTO il DPGR 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015." e ss.mm.ii.

VISTA la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 "Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art.9 comma 4 della L.R. 22/2015";

CONSIDERATO CHE con domanda in data 12/05/2021 presentata alla Regione Toscana, prot.n. 207722 il richiedente LO.TAR LORENZO TACCETTI RESTAURI ha fatto richiesta di concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune CAMPI BISENZIO, nel terreno individuato nel foglio catastale n. 19 particella n.1733 sub 500, per uso PRODUZIONE BENI E SERVIZI per una portata media di 0,02 litri al secondo;

CONSIDERATO CHE, allegata all'istanza di concessione sopracitata, è stata trasmessa la documentazione progettuale conservata agli atti dello scrivente settore;

DATO ATTO che la procedura di valutazione Ex-ante è stata svolta e che le risultanze sono contenute nel disciplinare approvato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dal Genio Civile Valdarno Centrale;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato la somma di euro 1.818,00, a titolo di cauzione ai

sensi del vigente normativa;

DATO ATTO CHE il richiedente LO.TAR LORENZO TACCETTI RESTAURI ha sottoscritto il Disciplinare (All. A) allegato al presente atto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;

PRESO ATTO CHE il Responsabile del procedimento amm.vo è il Dott. Michele Caramelli;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, a LO.TAR LORENZO TACCETTI RESTAURI, meglio identificato nell'istanza citata di cui in premessa, con decorrenza dalla data del presente atto per 15 (quindici) anni, la concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di CAMPI BISENZIO, nel terreno individuato nel foglio catastale n. 19 particella n.1733 sub 500, per una portata media di 0,02 litri al secondo, sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di approvare il Disciplinare (All. A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, conservato agli atti del settore scrivente e allegato al presente decreto, contenente gli obblighi e le condizioni di cui è vincolata la concessione di acque pubbliche in merito al precedente punto;
3. di dare atto, fino da ora, che la validità della presente concessione è subordinata alla messa in atto degli interventi di risparmio idrico, obbligatoriamente da realizzarsi entro due anni dalla data del presente decreto, qualora gli stessi non fossero già stati messi in atto;
4. di prendere atto che il Disciplinare (All. A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;
5. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 2;
6. di dichiarare che, per l'anno 2022, il canone è stabilito nella misura di € 454,50;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di CAMPI BISENZIO;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono esperibili, nei modi ed alle condizioni specificamente previsti dalla legge, i seguenti ricorsi:
 - ricorso gerarchico entro 30 giorni dalla notifica del presente atto presso la scrivente Amministrazione Regionale;
 - per le materie di cui all'art. 140 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche;
 - per le materie di cui all'art. 143 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *34861_Disciplinare*
74ae499b571399cb231640794df3d99a58a2ade7a9c32195fc15e70d3aa5efc3



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 20532 - Data adozione: 17/10/2022

Oggetto: Pratica SiDIT n. 5969/2019 - Concessione per due attraversamenti con ponte (tip. 4.2) del fiume Merse (TS22138 - TS22609), in località Villaggio Merse e in località Rigagnolo nel comune di Montieri (GR). Concessionario: Eni Rewind S.p.A.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 18/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD023000

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56”, che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l’art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016: “Regolamento in attuazione dell’art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.”, di seguito Regolamento;

VISTE le Delibere della Giunta Regionale n.1138 del 15/11/2016 e n.888 del 07/08/2017 con le quali si determinano i canoni per l’uso del demanio idrico rispettivamente per l’anno 2016 e per le annualità successive;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018 con la quale si introducono alcune modifiche nell’applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano, per il resto, i canoni per l’uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019, con la quale si dispone, con riferimento alle concessioni rilasciate per l’utilizzo della risorsa idrica e l’occupazione delle aree del demanio idrico di durata superiore all’anno, che l’aggiornamento dei canoni di concessione per l’annualità 2019, determinato sulla base del tasso di inflazione, sia fatto al tasso del 1,2%;

VISTI gli articoli n. 2 della L.R. n. 93/2020 e n. 7 della L.R. n. 50/2021, con i quali si dispone la rinuncia all’applicazione dell’aggiornamento sulla base del tasso di inflazione programmato, rispettivamente ai canoni di concessione delle annualità 2019, 2020 e 2021;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE

relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTO l’art. 1, comma 2, della L.R. n. 2/1971, così come modificato dall’art. 1 della L.R. 74/2018, che commisura al 50% del canone l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui pagamento, ai sensi della decisione della Giunta Regionale n. 4 del 7/1/2020, deve essere effettuato dal concessionario entro il 31 dicembre dell’anno in cui deve essere versato il canone;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L.R. 23 luglio 2009 n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa”;

PRESO ATTO della determinazione dirigenziale n. 266 del 30/01/2009 con la quale la Provincia di Grosseto ha rilasciato alla Syndial Servizi Ambientali S.p.A., C.F. 09702540155, la concessione demaniale per due attraversamenti con ponte del fiume Merse, in località Villaggio Merse e in località Rigagnolo nel comune di Montieri (GR), fino al 01/01/2019;

VISTA l’istanza di concessione per regolarizzare l’utilizzazione demaniale senza titolo per attraversamento con due ponti del fiume Merse (TS22138 – TS22609), in località Villaggio Merse (ponte denominato “Serpieri”) e in località Rigagnolo nel comune di Montieri (GR), pervenuta da Syndial Servizi Ambientali S.p.A., con sede legale a Milano (MI), Piazza Marcello Boldrini n. 1, C.F. 09702540155, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0342596 del 13/09/2019;

ACCERTATO che dal 01/11/2019 la denominazione del soggetto istante è cambiata in Eni Rewind S.p.A., con codice fiscale invariato;

VISTE le note trasmesse da Eni Rewind S.p.A., acquisite agli atti di questo Settore con prot. n. 0232965 e n. 0232968 del 07/06/2022, integrate con successiva nota prot. n. 0305179 del 02/08/2022, con le quali si chiede l’autorizzazione al rifacimento del ponte denominato “Serpieri”, con allegata la documentazione progettuale redatta, nella stesura finale, dagli ing. Massimo Viarengi e Alessia Formato e costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica;
- Relazione idraulica;
- Planimetrie ubicative;
- Elaborati di progetto (stato attuale, progetto);
- Sezioni;
- Documentazione fotografica;

DATO ATTO che gli interventi proposti riguardano la demolizione e il rifacimento del ponte in struttura metallica in località Villaggio Merse, denominato “Serpieri”, sul fiume Merse (TS22138), a servizio della strada di collegamento tra la S.P. 162 Massetana e l’ex sito minerario di Bagnolo nel comune di Montieri e che, per facilitare le attività di demolizione del manufatto di attraversamento esistente, è prevista la realizzazione di una rampa e di un guado di cantiere funzionali per l’accesso in sicurezza all’alveo e come piano di lavoro del mezzo utilizzato per la demolizione, come da elaborati tecnici allegati alla documentazione pervenuta con le note sopra indicate;

VISTA la nota trasmessa da Eni Rewind S.p.A., acquisita agli atti del Settore con prot. n. 0305179 del 02/08/2022, con la quale si attesta che il ponte sul fiume Merse (TS22609) in località Rigagnolo non è oggetto di alcun intervento e si trasmette la relazione di verifica della compatibilità idrologica/idraulica redatta dall'Ing Emanuele Perrotta;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'utilizzo del demanio idrico;

ACCERTATO che il corso d'acqua denominato fiume Merse (TS22138 - TS22609), riportato nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012, risulta acqua pubblica ai sensi del DCRT 57/2013 e ss.mm.ii;

RICHIAMATO il contributo istruttorio trasmesso a questo Settore dal Consorzio 6 Toscana Sud, acquisito agli atti con prot. n. 259916 del 28/06/2022 (rif. prot. C6TS n. 3626 del 27/06/2022), nel quale non vengono rilevati motivi ostativi ai fini della manutenzione del corso d'acqua;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere da realizzare presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

VERIFICATO che per il rilascio della concessione in oggetto sussistono i presupposti di cui all'art. 40 del Regolamento che, nel caso di utilizzo di aree demaniali senza titolo concessorio, prevede il pagamento di un indennizzo, per ciascun anno di occupazione senza titolo, pari all'importo del canone determinato ai sensi dell'articolo 35;

DATO ATTO che nell'elaborato cartografico, allegato al presente atto sotto la lettera "A" quale parte integrante e sostanziale, sono individuati distintamente gli attraversamenti del corso d'acqua sopra indicato, oggetto della presente concessione;

CONSIDERATO che, la concessione di cui trattasi è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza, in quanto rientra in uno dei casi previsti dall'art. 13 del suddetto Regolamento;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6, del Regolamento, la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e concessionario;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione, trasmessa al richiedente con prot. n. 0357927 del 20/09/2022;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

- a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque; consentire, inoltre, l'accesso al personale del consorzio di bonifica di riferimento per espletare le attività manutentive di competenza;

- c) sollevare fin d'ora la Concedente e il consorzio di bonifica competente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti.

Inoltre il Concessionario:

- si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato/concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori e dall'uso delle opere;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere, dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica delle opere di difesa presenti nel tratto del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;

- tutte le opere provvisionali occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni allegati all'istanza;
- al termine di ogni giornata lavorativa eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisionali, dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, mentre in condizioni di meteo avverse che interessano l'area oggetto di intervento (in particolare con codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale – www.cfr.toscana.it), dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell' ittiofauna contenute nel Piano Ittico Provinciale e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- prescrizioni su eventuali interventi di taglio di alberature:
 - gli interventi siano effettuati nel rispetto del R.D. 523/1904, con particolare riferimento all'art. 96 lett. "c";
 - siano richiesti eventuali pareri/nulla osta a altri Organi competenti in materie ambientali e di taglio vegetazione e ne siano rispettate le possibili prescrizioni riportate;
 - si prenda espressamente atto di quanto riportato nella seguente normativa vigente:
 - Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 1315 del 28/10/2019 "Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano";
 - L.R. 39/2000 "Legge forestale della Toscana" e ss.mm.ii;
 - L.R. 30/2015 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010. ";
 - D.P.G.R. 48/R/2003 "Regolamento Forestale";
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- la Ditta è tenuta ad intervenire anche successivamente al completamento delle opere qualora per effetto di assestamento, di dilavamento e/o erosione si manifestassero avvallamenti, cedimenti e fessurazioni nell'area interessata dall'intervento;
- in caso di terreno bagnato è vietato il transito per mezzi pesanti su argini, sponde e relative pertinenze.

Dato atto inoltre che, riguardo l'utilizzo e la manutenzione della rampa e del guado provvisorio, dovranno essere osservate le prescrizioni specifiche di seguito indicate:

- il guado dovrà essere realizzato a "ruota bagnata", senza la posa in opera di manufatti di alcun tipo e mediante una modesta regolarizzazione delle sponde nel solo tratto utilizzato per il transito ed in raccordo con la rampa di accesso. Lo stesso dovrà essere rimosso al termine dei lavori;
- sarà ritenuta responsabile di fenomeni di dilavamenti, erosioni, avvallamenti, cedimenti e fessurazioni presenti in alveo, riconducibili al passaggio improprio di mezzi e/o persone, nel tragitto interferente con il corso d'acqua;
- avrà onere di tenersi costantemente informata sulle previsioni meteo e sugli eventuali stati d'allerta, accertando la possibilità di utilizzo del guado/rampa solo in condizione di piena sicurezza e sotto la piena responsabilità del soggetto utilizzatore;
- dovrà posizionare idonea segnaletica che indichi la presenza del guado in entrambi i sensi di marcia, ad una adeguata distanza dallo stesso, e che riporti tutte le informazioni necessarie ad illustrare con chiarezza il pericolo derivante da eventi meteorologici avversi;

- dovrà adottare ogni precauzione necessaria affinché l'interferenza del passaggio in alveo con la dinamica fluviale non determini danno o pericolo per la pubblica incolumità;
- l'utilizzo della rampa e del guado dovrà essere ad uso esclusivo dei mezzi adibiti alle attività di demolizione del ponte esistente ed il personale preposto dovrà essere informato sul divieto d'uso durante eventi meteorologici avversi;
- la ditta concessionaria nei giorni ed orari di pausa lavorativa, dovrà assicurare la non accessibilità dei manufatti temporanei da parte di mezzi e persone non addette ai lavori;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee (compreso il guado), comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- la presente autorizzazione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio; la stessa può essere rinnovata una sola volta per un periodo massimo di tre anni su richiesta dell'interessato almeno 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente a questo Genio Civile e al Consorzio 6 Toscana Sud, la data di inizio dei lavori e comunicare il nominativo del tecnico responsabile dei lavori / direzione lavori, con relativo recapito telefonico e postale; inoltre entro 60 giorni dal termine dei lavori dovrà provvedere a comunicarne la data e trasmettere contestualmente anche l'attestazione dalla quale risulti che le opere o gli interventi siano stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto ed eventuali varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel presente provvedimento autorizzativo;
- l'onere della manutenzione e conservazione delle opere di attraversamento è a carico della Ditta proprietaria/concessionaria della strada, ai sensi dell'art. 12 del R.D. 523/1904 ("I lavori ai fiumi e torrenti che avessero per unico oggetto la conservazione di un ponte o di una strada pubblica, ordinaria o ferrata, si eseguono e si mantengono a spese esclusive di quella amministrazione a cui spetta la conservazione del ponte o della strada.....").

Dato atto inoltre che nella utilizzazione dei ponti dovranno essere osservate le ulteriori specifiche prescrizioni che vengono di seguito elencate:

- il concessionario dovrà adottare ogni precauzione necessaria affinché l'interferenza dell'opera in alveo con la dinamica fluviale non determini danno o pericolo per la pubblica incolumità;
- il concessionario avrà l'onere di tenersi costantemente informato sulle previsioni meteo e sugli eventuali stati d'allerta, Centro Funzionale di Monitoraggio Meteo Idrologico-Idraulico del Servizio Idrologico Regionale della Toscana accertando la possibilità di utilizzo dell'attraversamento solo in condizione di piena sicurezza e sotto la piena responsabilità del soggetto utilizzatore;
- il concessionario è responsabile dell'attivazione di procedure idonee a fronteggiare il rischio idraulico in situazioni meteoriche avverse, tenendo eventualmente conto di quanto di competenza del Comune in merito al Piano di Protezione Civile;
- il concessionario dovrà posizionare idonea segnaletica che indichi la presenza dei ponti in entrambi i sensi di marcia, ad una adeguata distanza dagli stessi, e che riporti tutte le informazioni necessarie ad illustrare con chiarezza il pericolo derivante da eventi meteorologici avversi;
- il concessionario dovrà provvedere, in riferimento ai possibili scenari di rischio idraulico, affinché nel Piano di sicurezza siano evidenziate le specifiche fonti di pericolo, valutati i rischi conseguenti ed individuate le più adeguate misure di prevenzione e protezione per l'utilizzo degli

attraversamenti, con le informazioni necessarie ad illustrare con chiarezza il pericolo derivante da eventi meteorologici avversi;

DATO ATTO che la presente concessione demaniale, decorrente dalla data di adozione del presente atto, può essere rilasciata per la durata massima di nove anni, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 del Regolamento;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, rinuncia, revoca o decadenza, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato dall'Amministrazione concedente e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario. Il settore competente può, d'ufficio o su istanza del concessionario, valutare l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all'art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g) e che la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza. La domanda di rinnovo è presentata, almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14. Fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nel termine predetto il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;

CONSIDERATO che il canone demaniale per due attraversamenti con ponte (tip. 4.2), dovuto per l'anno in corso, ammonta ad € 607,20, corrispondente all'importo di € 303,60 per ciascun attraversamento in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la DGRT n. 888/2017 e rivalutate su base ISTAT ai sensi della DGRT n. 1035 del 5/08/2019, precisando che il canone potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia da parte del concessionario, il pagamento del canone è dovuto fino e per tutta l'annualità in cui l'istanza è stata presentata;

RITENUTO di commisurare ad una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo, che il soggetto richiedente è in regola con i pagamenti richiesti fino al rilascio del presente decreto e che, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopracitata:

- ha costituito, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, un deposito cauzionale di € 600,00, pari ad una annualità del canone, che per € 199,86 è stato versato alla Regione Toscana con bonifico del 26/09/2022 e per i restanti € 400,14 risulta iscritto sul conto n. 61059 dell'entrata del Bilancio della Regione Toscana, a seguito dell'accertamento n. 5581/2018 (nota id 16102 del 24/01/2019) con il quale sono state introitate le cauzioni sulle concessioni demaniali trasferite dalla Provincia di Grosseto;
- ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo di € 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti (attestazione pagamento con F24 protocollo telematico B0538712900031022-0005942 del 03/10/2022);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali, vigenti in materia;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016, all. B;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1. di rilasciare a Eni Rewind S.p.A., con sede legale a Milano (MI), Piazza Marcello Boldrini n. 1, C.F. 09702540155, la concessione demaniale per due attraversamenti con ponte (tip. 4.2) del fiume Merse (TS22138 - TS22609), in località Villaggio Merse (ponte denominato "Serpieri") e in località Rigagnolo nel comune di Montieri (GR), così come rappresentati nell'elaborato cartografico facente parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato A);
2. di autorizzare l'esecuzione delle opere suddette ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904, così come sopra descritte e rappresentate negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore;
3. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto e che la stessa avrà scadenza in data 30/09/2031, secondo le disposizioni e le clausole espresse in precedenza;
4. di dare atto che l'autorizzazione ad eseguire i lavori di cui alla presente concessione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza del presente atto senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
5. di dare atto che il Concessionario, per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento, alle prescrizioni generali, tecniche e specifiche, nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della Concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
6. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
7. che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
8. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R.

131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del Concessionario, in caso d'uso, di provvedere alla sua registrazione;

9. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo PEC del Concessionario e del Tecnico incaricato;
10. di trasmettere telematicamente il presente atto al Comune di Montieri per le rispettive competenze in materia di Protezione Civile.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Cartografia

ab509ed974b1ecc8714fa847aab8a9d71d9e0befc3c618ff4239f6846828651a



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 20576 - Data adozione: 18/10/2022

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione da area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Staggia, in Comune di Poggibonsi occupata da porzione di fabbricato. Pratica SiDIT 3455/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 18/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD022994

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e ss.mm.ii;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 3455/2022, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 343581 del 09-09-2022 presentata da D'Urso Antonio in qualità di rappresentante legale della AZIENDA USL TOSCANA SUD EST, c.f. 02236310518, con sede legale in Comune di Arezzo, Via Curtatone, n. 54 e l'allegata documentazione progettuale, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Relazione tecnica;
- Doc. fotografica;
- Planimetria catastale ed Elaborato planimetrico;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 14 del 14/06/2021;

PRESO ATTO che la domanda prevede l'occupazione con porzione di fabbricato delle pertinenze del corso d'acqua denominato Torrente Staggia, in Comune di Poggibonsi, presso la particella 3283 del Foglio 21 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 4962/2022;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:

- non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI GENERALI:

- le opere realizzate dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della L.R.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di

durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo virtuale sul presente atto, che sarà assolta a cura dell'Amm.ne Regionale, è stata anticipata dal richiedente a mezzo bonifico sul conto corrente postale codice IBAN IT 89 O 07601 02800 001031575820 in data 07/09/2022;

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 202,40 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 202,40 a titolo di primo canone concessorio, riferito al 2022 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 101,20 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580;
- € 1004,80 a titolo di indennizzo per anni 2017/2021 mediante versamento sul conto Banco Posta intestato a Regione Toscana IBAN: IT 41 X 07601 02800 001031581018.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare il mantenimento delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di accordare, al richiedente D'Urso Antonio in qualità di rappresentante legale della AZIENDA USL TOSCANA SUD EST, c.f. 02236310518, con sede legale in Comune di Arezzo, Via Curtatone, n. 54 la Concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Staggia, in Comune di Poggibonsi, presso la particella 3283 del Foglio 21 con l'opera n. 12201 – occupazione con porzione di fabbricato;
3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove) dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 202,40, secondo quanto riportato al p.to 2.5 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
4. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
5. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
6. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
7. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec: ausltoscanasudest@postacert.toscana.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 20577 - Data adozione: 18/10/2022

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro del Grillaio (GID 82858), in Via Chiantigiana / S.P. n. 12 al Km 12+400 nel Comune di Lastra a Signa per attraversamento in subalveo con elettrodotto in BT. Pratica SiDIT 3767/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 18/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD022997

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e ss.mm.ii;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 3767/2022, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 369100 del 28/09/2022 presentata da Selvatici Federico in qualità di procuratore della Società E-Distribuzione SpA - Unità Territoriale Firenze, C.F. 05779711000, con sede legale nel Comune di Firenze, Via Carlo Bini, n. 2 e l'allegata documentazione progettuale a firma del tecnico Malandrini Matteo, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Relazione Tecnica Illustrativa;
- Planimetria CTR scala 1 : 25.000;
- Planimetria generale CTR scala 1: 10.000;
- Planimetria stato attuale e di progetto con sovrapposto catastale scala 1 : 1.000;
- Sezioni trasversali attraversamento scala 1 : 100;
- Particolari costruttivi;
- Documentazione fotografica, con individuazione del tracciato dell'elettrodotto.

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 14 del 14/06/2021;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Borro del Grillaio (GID 82858), in Via Chiantigiana / S.P. n. 12 al Km 12+400 nel Comune di Lastra a Signa, presso la particella 927 del Foglio 43 per la realizzazione dell'opera n. 12384 – Attraversamento in subalveo con elettrodotto in BT, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il

disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 5378/2022;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro 12 (dodici) mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;

- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni 2 (due) dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai

lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della L.R. 80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperienza istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo virtuale sul presente atto, che sarà assolta a cura dell'Amm.ne Regionale, è stata anticipata dal richiedente a mezzo bonifico sul conto corrente postale codice IBAN IT 89 O 07601 02800 001031575820 in data 12/10/2022.

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 242,88 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 60,72 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente a 3 (tre) dodicesimi del canone annuale di € 242,88 riferito al 2022 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 30,36 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 2 (due) dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare, al richiedente Selvatici Federico in qualità di rappresentante legale della e-distribuzione SpA - Unità Territoriale Firenze, C.F. 05779711000, con sede legale nel Comune di Firenze, Via Carlo Bini, n. 2 la Concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro del Grillaio (GID 82858), in Via Chiantigiana / S.P. n. 12 al Km 12+400 nel Comune di Lastra a Signa, presso la particella 927 del Foglio 43 per la realizzazione dell'opera n. 12384 – Attraversamento in subalveo con elettrodotto in BT;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 242,88 , secondo quanto riportato al p.to 11 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it e matteo.malandrini@geopec.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 20583 - Data adozione: 17/10/2022

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Concessione per il mantenimento di un attraversamento ed autorizzazione per l'esecuzione dei lavori di realizzazione e concessione per la gestione di un secondo attraversamento, sul fosso MV 22465, in località Isola, nel comune di Vaiano (PO). Pratica 4078. (SIDIT: Pratica: 3533/2022)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 18/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD022811

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la D.C.R.T. 81/2021, con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTO il decreto del direttore n. 463 del 12/02/2016 recante “Approvazione degli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della Direzione Difesa del suolo e protezione civile”;

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante “Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R.T. 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015” e le successive modifiche ed integrazioni, intervenute con D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”, così come modificata con D.G.R. n.1414 del 17/12/2018 e con D.G.R.T n. 1035 del 5/08/2019;

VISTA la L.R. n.2 del 30/12/1971 “Istituzione dei tributi propri della Regione”, nella quale all’art. 1 l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall’articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, è commisurata al 50% del canone di concessione;

VISTA l’istanza presentata da Tersa Di Maio, i cui dati identificativi sono contenuti nell’Allegato A, avente ad oggetto: “Richiesta per nulla osta per due attraversamenti su fosso campestre in località Isola nel comune di Vaiano” relativa ad attraversamenti sul fosso MV 22465, acquisita con prot. n.0297864 del 27/07/2022 ed integrata con prot.n. 366605 del 27/09/2022;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto al pagamento di Euro 75,00 con bonifico bancario ID: 0867300050728108483818038140IT del 22/07/2022 di oneri istruttori, integrato con bonifico bancario BCC Credito Cooperativo del 26/09/2022 di Euro 25,00; inoltre ha assolto al pagamento di una marca da bollo di Euro 16,00 per la presentazione dell’istanza Id: 01210160097149 del 23/09/2022 e una marca da bollo di Euro 16,00 per la pubblicazione del decreto, Id: 01210160097138 del 23/09/2022;

DATO ATTO che a seguito della verifica della completezza della documentazione è stata assegnata all’istanza il numero di pratica n. 4078 (SIDIT: Pratica: Pratica: 3533/2022 - Procedimento: 5050/2022);

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è il geol. Andrea Salvadori, nominato con ordine di servizio n. 2 del 29/11/2019 e che l’istruttoria della pratica è stata effettuata dall’ing. Annamaria Innocenti;

VISTI gli elaborati progettuali, a firma dell’ingegnere David Malossi, e considerato che, ai fini della presente concessione, rilevano i seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica;
- elaborati grafici con planimetrie e sezioni;
- nota integrativa;

DATO ATTO che:

- l'istanza è relativa alla richiesta di concessione per il mantenimento di un attraversamento sul fosso MV 22465, ed alla realizzazione di un secondo attraversamento poco più a valle del primo, in località Isola, nel comune di Vaiano (PO);

- gli attraversamenti sono relativi ad una strada privata, dichiarata unico accesso alla proprietà;

- è stata eseguita un'analisi idrologica ed idraulica ai fini di verificare la compatibilità degli attraversamenti in esame. L'analisi ha fatto riferimento allo studio idrologico effettuato dal medesimo professionista tecnico nell'ambito dello "Studio idraulico di supporto alla formazione del Piano Strutturale Intercomunale e per i Piani Operativi dei comuni di Vaiano, Vernio e Cantagallo", in fase di elaborazione, le cui impostazioni sono state condivise con l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale;

- la portata di piena duecentennale è stata stimata considerando la limitata estensione del bacino idrografico del fosso in esame, pari a circa 0,18 kmq, alla quale è stato applicato il coefficiente udometrico del bacino più ampio di appartenenza del corso d'acqua; Qtr200 è stata quindi stimata pari a circa 2,74 mc/s;

- l'attraversamento esistente che verrà mantenuto è costituito da un manufatto a semiarco a pareti verticali in laterizio di larghezza 80cm, altezza sul fianco 80cm ed altezza centrale 90cm. Dalle verifiche idrauliche, condotte in moto uniforme, si ottiene un franco di circa 50 cm, in linea con la circolare alle NTC2018;

- il secondo attraversamento, più a valle rispetto al primo, verrà realizzato con condotta scatolare in calcestruzzo autoportante 60x100cm di lunghezza complessiva 7m. Dalle verifiche idrauliche, condotte in moto uniforme, si ottiene un franco di circa 50 cm, in linea con la circolare alle NTC2018;

DATO ATTO che il fosso MV 22465 è appartenente al reticolo idrografico e di gestione individuato ai sensi della L.R. 79/2012, approvato con D.C.R.T. 81/2021, e che le opere in progetto riguardano l'alveo di area demaniale, nei pressi delle particelle 1129, 1132, 1149 del foglio di mappa n.20 del Comune di Vaiano (PO);

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

VISTO anche l'art. 24 comma 6 dello stesso regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e concessionario;

CONSIDERATO che:

- alla luce di quanto sopra riportato, il primo attraversamento in oggetto presenta i requisiti per essere mantenuto, e il progetto del secondo attraversamento presenta i requisiti per essere autorizzato, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 della L.R. 41/2018.

- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che nell'esecuzione dei lavori e nell'occupazione dell'area appartenente al demanio idrico dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate.

PRESCRIZIONI TECNICHE relative ai lavori:

- i lavori, tanto quelli finalizzati all'adeguamento del secondo attraversamento quanto quelli volti al mantenimento di idonee condizioni del primo e del secondo attraversamento, oggetto della presente concessione, che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua e le sue pertinenze dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando costantemente le previsioni meteorologiche;
- in caso di condizioni meteo avverse e comunque con emissioni di stati di allerta giallo, arancione o rosso, sul reticolo principale, i lavori dovranno essere immediatamente interrotti e l'alveo e le sue pertinenze dovranno essere liberati da persone, mezzi d'opera e materiali. Le previsioni meteorologiche potranno essere verificate al sito <http://www.lamma.rete.toscana.it/> oppure <http://www.cfr.toscana.it/>;
- gli apprestamenti di cantiere ed i materiali da utilizzare per i lavori dovranno essere collocati esternamente alle sponde del corso d'acqua;
- materiali e mezzi al termine di ogni giornata lavorativa dovranno essere posizionati esternamente all'alveo e alle sue pertinenze;
- si dovrà fare la massima attenzione alle opere di difesa idraulica, alle sponde ed ai manufatti di ogni genere presenti nell'area. Il ripristino di eventuali danni sarà effettuato a completa cura e spese del richiedente, previa acquisizione dell'autorizzazione di questo ufficio;
- fermo restando quanto autorizzato col presente atto, non si dovrà in alcun modo, con nessuna delle opere e lavorazioni afferenti al ponte provocare riduzione delle sezioni di deflusso in qualunque parte dell'alveo;
- al fine di garantire l'integrità delle sponde i lavori dovranno essere sospesi, qualora eventi di pioggia e di piena interessino l'area ed il corso d'acqua;
- dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché eventuali interferenze con la dinamica fluviale non determinino aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo e le pertinenze del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte, secondo le normative vigenti, anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti alla sorveglianza ed alla manutenzione del corso d'acqua;
- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti, effettuare interventi di varia natura, a carico delle sponde e dell'alveo del corso d'acqua, che possano in qualunque modo interessare le opere oggetto del presente atto, il Concessionario apporterà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, inclusa la rimozione dei manufatti ed il ripristino dello stato dei luoghi;
- in caso di danneggiamenti alle opere oggetto del presente atto dovuti ad eventi di qualunque natura, legati al regime del corso d'acqua, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino dei manufatti;

Manutenzione

- il Concessionario esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione ordinaria dei manufatti oggetto di concessione, al fine di assicurarne

nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui essi sono destinati, in modo che non debbano verificarsi criticità per l'officiosità idraulica e per le condizioni di conservazione delle pertinenze idrauliche del corpo idrico;

- le attività di manutenzione ordinaria sono soggette a comunicazione trasmessa a questo ufficio con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, mentre la manutenzione straordinaria deve essere preceduta dall'acquisizione di apposita autorizzazione ai fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904;

- le attività di manutenzione vengono eseguite a totale cura e spese del richiedente;

- la luce dell'attraversamento dovrà essere sempre mantenuta libera per non diminuire la sua efficienza idraulica; dovranno essere effettuate periodiche ispezioni, in particolar modo dopo ogni evento meteorico rilevante, per verificare che le luci non siano ostruite da materiale trasportato dal corso d'acqua;

- la manutenzione delle opere di raccordo dell'attraversamento con le sponde del corso d'acqua a monte e a valle, spetta al concessionario del ponte;

PRESCRIZIONI GENERALI

- l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'uso del suolo demaniale e l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

- l'autorizzazione ai lavori di cui al presente atto ha validità di 36 mesi dalla data del presente atto, a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;

- il richiedente dovrà comunicare a questo ufficio la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, anche tramite le caselle di posta elettronica: annamaria.innocenti@regione.toscana.it e massimo.chiappi@regione.toscana.it, riportando nell'oggetto il numero della pratica, il richiedente ed il Comune dove si svolgono i lavori;

- il richiedente, ai sensi dell'art. 11 del d.p.g.r. 42/R/18, entro 60 (sessanta) giorni dovrà dare comunicazione del termine dei lavori attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto autorizzato e alle successive varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente.

ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di

effettuare gli interventi eventualmente necessari, a proprio insindacabile giudizio, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia, o gestione del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;

- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

- a non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso. Resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto il rilascio della concessione.

DURATA DELLA CONCESSIONE – REVOCA – DECADENZA - CESSAZIONE

La concessione avrà la durata di anni 9 (nove) decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) e g) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione. È escluso il rinnovo tacito della concessione;

Il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua o per qualsiasi ragione di pubblico interesse, con specifico riferimento agli eventi che ne avrebbero determinato il diniego (art. 38 D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.);

L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'art. 38 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nell'atto di concessione;
- mancata realizzazione dei manufatti nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione;
- esecuzione dei lavori in difformità dalla concessione;
- non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;
- violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione a terzi compresi gli enti pubblici.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;

Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio delle aree e al ripristino dei luoghi. Nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;

Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;

Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;

Il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto della presente concessione da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuovere oppure adeguare i manufatti in concessione, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

Il Concessionario si obbliga sin d'ora a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di cui alla presente concessione ed a ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

Il soggetto richiedente e concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, o cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

CANONE - IMPOSTA REGIONALE - CAUZIONE:

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016, il Concessionario costituisce deposito cauzionale per l'importo di Euro 240,00 (pari a una annualità del canone).

La garanzia di cui sopra è svincolata alla fine della concessione, previa verifica anche a mezzo sopralluogo dell'esatto adempimento degli obblighi ed oneri assunti con il presente atto.

In tutti i casi in cui l'Amministrazione, in dipendenza delle condizioni contenute nel presente atto, prelevi somme dal deposito cauzionale, queste dovranno essere reintegrate dal concessionario entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi.

Ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., della D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017, la concessione è soggetta al pagamento di un canone annuo pari ad Euro 240,00 (D.G.R.T. 888/17 s.m.i., all. A uso 4.2 - attraversamenti con ponti, passerelle, tombini e guadi- Attività produttive – Euro 300,00 per ogni attraversamento, ridotto del 60% in quanto la strada su cui insistono gli attraversamenti è l'unico accesso alla proprietà).

Il primo canone annuo, pari a Euro 160,00 relativo al 2022, (Euro 120,00 per l'attraversamento esistente, oltre a Euro 40,00 pari a quattro/dodicesimi del canone, per ogni mese di validità del 2022 per il nuovo attraversamento), è versato dal concessionario anticipatamente alla data del decreto di concessione ;

Per le successive annualità il canone annuo, soggetto a revisione e rivalutato secondo legge, sarà dovuto per anno solare e dovrà essere corrisposto, anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia.

L'obbligo del pagamento del canone cessa al termine della annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine della annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia.

Il Concessionario prende atto che, ai sensi dell'art. 1219 c.2 n. 3 C.C., in caso di mancata corresponsione del canone dovuto, la mora si verifica automaticamente senza necessità del relativo atto di costituzione di messa in mora (cd. *mora ex re*).

Ai sensi dell'art. 1 della L.R. 2/1971, il Concessionario si impegna a corrispondere l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, secondo le modalità previste dall'art. 28 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R del 12/8/2016, in misura pari al 50% del canone annuo.

Il mancato rispetto del pagamento del canone e dell'imposta regionale di cui ai punti precedenti, nei termini previsti comporta l'applicazione degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento.

Considerato che l'attraversamento esistente in oggetto attraversa un corso d'acqua che risulta essere iscritto nel reticolo idrografico di cui alla LR 79/2012; verificato che, da una prima analisi, nell'elenco delle concessioni della Provincia di Prato, non risulta a ruolo l'attraversamento in oggetto, ai sensi dell'art. 40 del D.P.G.R. 60/R/2016 si è richiesto il pagamento dei canoni dovuti nel limite dei termini di prescrizione indicati dalla Circolare n.1 del 31/01/2019 della Direzione Difesa del suolo e protezione civile, prot. n. 49305 del 01/02/2019;

Rilevato che, con riferimento alla presente pratica, il Concessionario:

- ha costituito deposito cauzionale a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 888/2017, modificata con D.G.R.T. 1414/2018, per l'importo di Euro 240,00 pari ad una annualità del canone, con bonifico bancario BCC Credito Cooperativo del 26/09/2022;
- ha effettuato il pagamento del canone annualità 2022, ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 888/2017, modificata con D.G.R.T. 1414/2018, di importo pari ad Euro 160,00, con bonifico bancario BCC Credito Cooperativo del 26/09/2022;
- ha effettuato il pagamento dell'imposta regionale sulle concessioni, prevista dall'articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, dell'importo di Euro 80,00 per l'annualità 2022 pari al 50% del canone di concessione come previsto dall'art.1 della L.R. n.2 del 30/12/1971, con bonifico bancario BCC Credito Cooperativo del 26/09/2022;

- ha effettuato il pagamento, a titolo di indennità per l'attraversamento esistente, dei canoni 2017-2021 di importo pari ad Euro 604,02 con Bonifico MPS id: A103874463701030482150738140ITel 26/09/2022;

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto di concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. il rilascio, a Di Maio Teresa, i cui dati identificativi sono riportati nell'Allegato A al presente decreto, di quanto segue:

1.1) concessione per il mantenimento di un attraversamento sul fosso MV 22465, in località Isola, nel comune di Vaiano (PO);

1.2) autorizzazione per l'esecuzione dei lavori di realizzazione e concessione per la gestione di un secondo attraversamento sul fosso MV 22465, in località Isola, nel comune di Vaiano (PO);

2. di autorizzare le opere e le lavorazioni di cui al presente atto ai soli fini idraulici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;

3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 9 (nove), secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;

4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;

5. di dare atto che l'allegato "A" contenente i dati identificativi del richiedente è parte integrante del presente decreto;

6. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;

7. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;

8. di dare atto che l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

9. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;

10. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Dati identificativi

9d3e5b4baf527aebd34c9a5989ccc615ac4327284e83f12a9f4bd1fe552589e4



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 20584 - Data adozione: 18/10/2022

Oggetto: R.D. 1775/33. Pratica SIDIT 2683/2022. Voltura concessione di derivazione di acque pubbliche superficiali da Invaso n. 7 denominato "Sant'Anna" nel territorio del Comune di Sassetta (LI). Richiedente: Agriturismo Villa Sant'Anna

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 18/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD023140

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11/12/1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- il D.Lgs. 12/07/1993 n. 275, riordino in materia di concessione di acque pubbliche;
- il D.P.R. n.238 del 18/02/1999;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n.152, artt. 95 e 96;
- la L.R.T. 22/2015 Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015, “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 come modificati dalla D.G.R. n. 830 del 31/07/2017;
- la D.G.R.T. n.1035 del 05/08/2019 ”Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione”.

VISTI:

- la concessione alla derivazione di acque pubbliche superficiali riconosciuta dall'Amministrazione Provinciale di Livorno alla sig.ra Fuchs Annette Petra, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa Individuale Fuchs Annette Petra, C.F./P.I.: 01596640498, pratica n. 18693, con Determinazione n. 241 del 18/06/2013 alle condizioni stabilite nel Disciplinare n. 017/13, Rep. n. 0360 della Provincia di Livorno, con scadenza naturale il 17/06/2023;
- l'istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana in data 09/06/2022 con n. 0237231, con la quale l'Agriturismo Villa Sant'Anna di Bertini Andrea, C.F./P.I.: 01989050495, con sede legale in via di Sant'Anna n. 2, Sassetta (LI), chiede la VOLTURA a proprio favore della concessione di derivazione di acque pubbliche superficiali dall'Invaso n. 7 denominato “Sant'Anna”, individuato al catasto terreni del Comune di Sassetta (LI) al foglio n. 18, particelle nn. 9, 10, 11, 12, 42, ad uso agricolo, intestata alla “Impresa Individuale Fuchs Annette Petra”, C.F./P.I.: 01596640498, di cui alla pratica n. 18693, alle stesse condizioni di cui alla concessione rilasciata per un quantitativo annuo pari a 2.500 (duemilacinquecento) mc per anno;
- l'assenso alla voltura della concessione di acque pubbliche superficiali dall'Invaso n. 7 denominato “Sant'Anna” dalla Impresa Individuale Fuchs Annette Petra, C.F./P.I.: 01596640498 all'Agriturismo Villa Sant'Anna di Bertini Andrea, C.F./P.I.: 01989050495 con sede legale in via di Sant'Anna n. 2, Sassetta (LI);
- la scrittura privata di affitto di fondo rustico dell'intera proprietà della sig.ra Annette Petra Fuchs, (scrittura privata per terreni in affitto registrata al prot. n. 21112411455960200 del 24/11/2021 dell' Agenzia delle Entrate) stipulata in data 09/11/2021 dal sig. Bertini Andrea in qualità di legale rappresentante dell'Agriturismo Villa Sant'Anna, C.F./P.I.: 01989050495;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha:

- corrisposto il deposito cauzionale pari ad € 26,19 in data 13/09/2022 e le spese di istruttoria pari ad € 75,00 come da attestazioni agli atti del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;

- ottemperato al versamento dell'imposta di bollo pari ad € 16,00 per convalidare il presente atto di rilascio della voltura della concessione con bonifico bancario effettuato su conto corrente intestato a Regione Toscana: IBAN IT70J0760102800000011899580 in data 13/09/2022;

DATO ATTO CHE che a seguito dell'esperita istruttoria non sono state ravvisate condizioni ostative all'accoglimento della istanza di variazione di titolarità dell'intestatario della concessione di derivazione di acque pubbliche richiesta;

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento è il Dott. Geol. Giovanni Testa, funzionario del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di riconoscere a tutti gli effetti di legge, la variazione di titolarità dell'intestatario della concessione alla derivazione di acque pubbliche superficiali dall'Invaso n. 7 denominato "Sant'Anna" ubicato al C.T. del Comune di Sassetta (LI), località Sant'Anna, al foglio n. 18, particelle nn. 9, 10, 11, 12, 41 ad uso agricolo di cui alla pratica n. 18693, dalla Impresa Individuale Fuchs Annette Petra, C.F./P.I.: 01596640498, all'Agriturismo Villa Sant'Anna di Bertini Andrea, C.F./P.I.: 01989050495, con sede legale in via Sant'Anna n. 2, Sassetta (LI), per un quantitativo annuo pari a 2.500 (duemilacinquecento) mc per anno;
2. di confermare la scadenza della concessione al 17/06/2023, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione n. 017/13, sottoscritto e registrato con Rep. n. 0370 in data 18/06/2013 dall'Amministrazione Provinciale di Livorno;
3. di dare atto che l'Agriturismo Villa Sant'Anna di Bertini Andrea, C.F./P.I.: 01989050495, subentra in ogni obbligo e responsabilità stabiliti dalla Determinazione n. 241 del 18/06/2013 e dal disciplinare n. 017/13 sottoscritto e registrato con Rep. n. 0370 in data 18/06/2013 rilasciati dall'Amministrazione Provinciale di Livorno;
4. di trasmettere copia del presente decreto al richiedente: Agriturismo Villa Sant'Anna di Bertini Andrea e p.c. alla Impresa Individuale Fuchs Annette Petra.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 20589 - Data adozione: 18/10/2022

Oggetto: LR 80/2015-LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato MV 32848, loc. Via Dell' Osservatorio in Comune di Firenze per condotta fognaria in sotto-attraversamento di fosso intubato. Pratica SiDIT 3566/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 18/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD022969

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e ss.mm.ii;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di Concessione del Demanio idrico n. 4_608, di cui alla pratica SiDIT n. 3566/2022, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 351247 del 15-09-2022 presentata da Agostini Cristiano in qualità di rappresentante legale della Publiacqua spa, c.f. 05040110487, con sede legale in Comune di Firenze, Via Villamagna, n. 90/C e l'allegata documentazione progettuale a firma del tecnico Geom. Andrea Patriarchi, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Relazione Tecnica;
- Documentazione Fotografica;
- Planimetria: Stato Attuale e Stato di Progetto;
- Profilo Longitudinale: Stato Attuale e Stato di Progetto;
- Particolari

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 14 del 14/06/2021;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato MV 32848, loc. Via Dell' Osservatorio in Comune di Firenze, presso la particella 117 del Foglio 8 per la realizzazione dell'opera n. 12259 - condotta fognaria in sotto-attraversamento di fosso intubato, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più

significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 5094/2022;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- la nuova condotta fognaria in sotto-attraversamento del fosso MV 32848 dovrà essere posata ad una distanza di almeno 50 cm al di sotto del fondo alveo; i nuovi pozzetti P1 e P2 dovranno essere posati ad una distanza di almeno 4,00 ml dal fosso MV 32848;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni tre dalla data del presente atto a pena di decadenza

senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo virtuale sul presente atto, che sarà assolta a cura dell'Amm.ne Regionale, è stata

anticipata dal richiedente a mezzo bonifico sul conto corrente postale codice IBAN IT 89 O 07601 02800 001031575820 in data 15/09/2022.

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data 28-09-2022 al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 242,88 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 60,72 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente a tre dodicesimi del canone annuale di € 242,88 riferito al 2022 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 30,36 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni tre dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare, al richiedente Agostini Cristiano in qualità di rappresentante legale della Publiacqua spa, c.f. 05040110487, con sede legale in Comune di Firenze, Via Villamagna, n. 90/C la Concessione Demaniale n. 4_608 per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato MV 32848, loc. Via Dell' Osservatorio in Comune di Firenze, presso la particella 117 del Foglio 8 con l'opera n. 12259 - condotta fognaria in sotto-attraversamento di fosso intubato;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 242,88, secondo quanto riportato al p.to 11 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, con riduzione del 20% ex art. 29 D.P.G.R. 60/R/2016 per esercenti pubblici servizi e aggiornamento Istat, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec protocollo@cert.publiacqua.it e ingegnerietoscane_esp@pec.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 20596 - Data adozione: 18/10/2022

Oggetto: R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - L.R. 80/2015 - Pratica n. 1951 - SIDIT n. 86364/2020. Concessione idraulica per la realizzazione di scarico di acque AMDC trattate ed acque reflue assimilabile alle domestiche in reticolo idrografico principale in Loc. Madonna dell'Acqua nel Comune di San Giuliano Terme (PI)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 18/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD022853

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

RICHIAMATO il Regolamento emanato con D.P.G.R. 12 agosto 2016 n. 60/R “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 – Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del Demanio idrico – Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28 luglio 2021 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.”;

VISTA la L.R. n. 44 del 29/11/2021 recante:”Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023”;

VISTA l’istanza di Concessione idraulica presentata dalla Società Asso Costruzioni S.r.l. con sede legale in Piazza Carrara, 10 – Pisa, codice fiscale/partita IVA 01710960509, acquisita al protocollo Regionale AOOGR al n. 103090 del 11/03/2020 con la quale è stata trasmessa la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati a firma del Geol. Nicola Landucci:

- Relazione tecnica/descrittiva con calcolo della superficie demanale occupata;

- Corografia 1:10.000 con indicazione del luogo dei lavori;
- Documentazione Fotografica;
- Tav. 1 Planimetria;
- Estratto mappa catastale;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'occupazione di area demaniale;

DATO ATTO che la richiesta è volta ad ottenere l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato - Ramo idrico relativa alla realizzazione di scarico di acque AMDC trattate ed acque reflue assimilabile alle domestiche in reticolo idrografico principale in Loc. Madonna dell'Acqua nel Comune di San Giuliano Terme (PI) – individuato al NCEU sul Foglio 63 nei pressi delle particelle 118, 425, 426 del Comune di San Giuliano Terme (PI);

PRESO ATTO che il richiedente ha provveduto al versamento di € 75,00 (euro settantacinque/00) del 09/03/2020 per oneri istruttori ed imposta di bollo tramite bonifico su conto IBAN IT89 0076 0102 8000 0103 1575 820 intestato alla Regione Toscana ed aver assolto alla imposta di bollo sulla domanda con marca da bollo Id. n. 01181207892575 del 23/01/2020;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di servizio n. 11 del 29/11/2019;

CONSIDERATO CHE le condizioni di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/18 sono state verificate dal tecnico progettista;

DATO ATTO che la concessione dell'area demaniale può essere assentita con assegnazione diretta in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e successiva modifica;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la Concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") e Concessionario;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'esecuzione delle opere per la richiesta in oggetto, ed ai quali si riferisce il seguente atto sono quelli sopra riportati e che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, è stato assegnato alla Pratica idraulica il n. 1951 – pratica SIDIT n. 86364/2020;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in oggetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate, in quanto:
 1. non altera il buon regime delle acque;
 2. non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 3. non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 4. non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 5. non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del RD. 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di vigilanza del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati dovrà essere sottoposta ad ulteriore esame del Settore Genio Civile per la nuova eventuale autorizzazione prima della esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro 12 (dodici) mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione devono essere considerate automaticamente decadute senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente ufficio;
- l'autorizzazione ai lavori di cui al presente atto ha validità di 3 (tre) anni dalla data di inizio dei lavori a pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno giorni 15 (quindici), la data di fine lavori entro giorni 15 (quindici) dalla loro ultimazione e trasmettere copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Concessionario, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;
- dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area demaniale e delle opere autorizzate anche in caso di danni dipendenti dal regime idraulico del fosso interessato;
- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere la Concessione né subconcedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
 - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
 - b) violazione del divieto di cessione della Concessione e di sub-concessione anche parziale dell'area;
 - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
- Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e

per le spese sostenute;

- Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;
- Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;
- Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 9 (nove) la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di concessione;

PRESO ATTO della documentazione tecnica, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, consistente in: Relazione Tecnica (All. A), Relazione Tecnica integrativa (All. B), Documentazione fotografica (All. C), Corografia (All. D), Estratto Mappa Catastale (All. E), Tavola Stato di Progetto (All. F);

DATO ATTO che il canone demaniale annuo per l'uso richiesto (uso 6.2 – Acque reflue domestiche), determinato secondo D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 "Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. n. 888/2017" e D.G.R.T. n. 1035 del 05/08/2019 e in ottemperanza alla L.R. 93 del 27/11/2020, è determinato in € 230,00 (euro duecentotrenta/00) per singolo scarico e che il canone demaniale annuo per l'uso richiesto (uso 6.3 – Acque reflue industriali) è determinato in € 270,00 (euro duecentosettanta/00) per singolo scarico, per un totale del canone demaniale per n. 2 (due) scarichi pari a € 500,00 (euro cinquecento/00);

CONSIDERATO che con nota protocollo AOOGRT Prot. 0330359 del 29/08/2022 è stato richiesto al soggetto istante, per il rilascio della Concessione, di effettuare il versamento di € 166,66 (euro centosessantasei/66) quale rateo canone (4/12), € 500,00 (euro cinquecento/00) quale cauzione pari ad un'annualità intera del canone demaniale, € 83,33 (euro ottantatre/33) quale imposta regionale anno 2022 ed il versamento per la marca da bollo da € 16,00 (euro sedici/00) per il Decreto Dirigenziale;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 08/09/2022 ad effettuare il versamento su conto IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018 di:

- € 166,66 (euro centosessantasei/66) quale rateo canone (4/12);

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 08/09/2022 ad effettuare il versamento su conto IBAN IT70 J076 0102 8000 0001 1899 580 di:

- € 83,33 (euro ottantatre/33) quale imposta regionale anno 2022;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 08/09/2022 a costituire polizza fidejussoria n. 00047691000110 di Cattolica Assicurazioni per la somma prevista di € 500,00 (euro cinquecento/00) quale cauzione pari ad un'annualità intera del canone demaniale;

DATO ATTO che l'imposta di bollo di € 16,00 (euro sedici/00) da apporre sul presente atto è stata assolta con marca da bollo n. Ident. 01210986855630 del 25/08/2022;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F);

DECRETA

1. DI RILASCIARE a favore della Società Asso Costruzioni S.r.l. con sede legale in Piazza Carrara, 10 – Pisa, codice fiscale/partita IVA 01710960509, la concessione per l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato Ramo Idrico relativa alla realizzazione di scarico di acque AMDC trattate ed acque reflue assimilabile alle domestiche in reticolo idrografico principale in Loc. Madonna dell'Acqua nel Comune di San Giuliano Terme (PI) – individuato al NCEU sul Foglio 63 nei pressi delle particelle 118, 425, 426 del Comune di San Giuliano Terme (PI), così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati allegati alla Pratica idraulica n. 1951 – pratica SIDIT n. 86364/2020;
2. DI AUTORIZZARE le lavorazioni ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. Art.2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati depositati agli atti del Settore;
3. DI PRENDERE ATTO di tutta la documentazione tecnica, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, consistente in: Relazione Tecnica (All. A), Relazione Tecnica integrativa (All. B), Documentazione fotografica (All. C), Corografia (All. D), Estratto Mappa Catastale (All. E), Tavola Stato di Progetto (All. F);
4. DI STABILIRE che l'autorizzazione all'esecuzione delle opere ha validità di anni 3 dalla data di adozione del presente atto;
5. DI DISPORRE che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e prescrizioni generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. DI STABILIRE che la concessione ha durata di anni 9 (nove) a decorrere dalla data di adozione del presente Decreto, e verso il pagamento del canone demaniale da corrispondere dell'importo stabilito con appositi atti dalla Giunta regionale, determinato in € 500,00 (euro cinquecento/00), così come dettagliato in premessa;
7. DI DARE ATTO che il provvedimento autorizzatorio è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
8. IL RICHIEDENTE è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori;

9. DI NOTIFICARE il presente atto tramite PEC al richiedente;

10. DI DARE, ALTRESÌ, ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 6

- A* *Relazione tecnica*
43166577b5586b13cb8de70d9e9383030560f285932a4b6caed6f50cb125b25c
- B* *Relazione tecnica integrativa*
23be61cd5652061145339903658187b981bb76ff4c8adac271510d0ba3b55f4a
- C* *Documentazione fotografica*
f0cdebe895d082268fab02cdb3008358006fc1edc99e4067ef63140feeb0c2a3
- D* *Corografia*
2b6cf8b8330ea519c882c0a31014f5c70907a885be3070ffeb275f58fcb6f88e
- E* *Estratto mappa catastale*
43925153f4bd8f629542bb48b46328d55c42d4cb83af3657b2f2d2208d6aeafc
- F* *Tavola Stato Progetto*
bbc02e725f49c50d44124f7502209c033cd6483e5cb3ba7f8ae043083b7112a2

Asso Costruzioni S.r.l.

Via A. Toscanini – San Giuliano Terme (PI)

RELAZIONE TECNICA

Relazione tecnica di supporto alla richiesta di concessione di area di demanio idrico per scarico
acque su reticolo idrografico principale approvato con delibera di consiglio n.20/2019.

La Soc. Asso Costruzioni srl ha sede legale presso il Comune di Pisa in P.zza Carrara n 10 ed ha in progetto la realizzazione di un centro di recupero rifiuti speciali non pericolosi (Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dalla Regione Toscana il 11/10/2017 con numero di adozione 14689) presso il Comune di San Giuliano Terme, in Via Arturo Toscanini (vd. fig. n.1-2).




Figura 1_Foto satellitare con localizzazione dell'area oggetto dell'intervento




Figura 2_ ingrandimento foto satellitare con localizzazione dell'area oggetto dell'intervento

A00GRT / AD Prot. 0103090 Data 11/03/2020 ore 12:20 Classifica P.080.070

La Soc. Asso Costruzioni srl per lo svolgimento dell'attività sfrutterà un'area industriale di circa 6.600 mq, facente capo ad un'area contraddistinta al Comune di San Giuliano Terme al Foglio 63 dalle particelle 425, 426, ed una porzione della 118.

In generale la Asso Costruzioni srl per lo svolgimento dell'attività sfrutterà un'area industriale costituita da un'area esterna permeabile adibita a stoccaggio materia prima, viabilità, mezzi e parcheggi di 1.458 mq, un'area esterna adibita alla messa in riserva, trattamento dei rifiuti inerti e stoccaggio materia prima secondaria di 3.920 mq, un' area coperta prevista a piano terra di fabbricato adibita alla messa in riserva e trattamento dei rifiuti di 1.222 mq, oltre ad un'area adibita ad uffici e servizi di 245 mq da collocarsi a piano primo del fabbricato.

Le aree adibite alla messa in riserva dei rifiuti inerti saranno dotate di sistema di raccolta delle acque AMDC e si svilupperanno su una superficie complessiva è di 3.920 mq.

L'azienda sarà munita di un sistema di depurazione di semplice gestione ed affidabile al fine di trattare le acque meteoriche dilavanti e/o scolanti, contaminate dalla lavorazione dei rifiuti.

Oltre a tale sistema l'azienda sarà munita anche di impianto di trattamento di reflui assimilabili ai domestici provenienti dagli uffici e servizi.

A seguito delle depurazioni gli scarichi dei reflui trattati sulla base delle disposizioni normative in materia, oltre agli scarichi delle acque meteoriche sottese dai piazzali dello stabilimento e dalla copertura del fabbricato aziendale, è previsto che vengano collettati in n.2 punti all'interno di asta idraulica tombinata denominata Fosso del Fiumicello, che scorre in corrispondenza del confine NW del lotto dove si svolgerà l'attività aziendale, come meglio rappresentato nella tavola allegata.




Figura 3_Immagine tratta da ©Geoportale Lamma – Reticolo Enti Gestori dell'area in oggetto con evidenziate le aste idrauliche principali.

L'asta idraulica posta lungo il limite di proprietà in cui sono previsti i collettamenti degli scarichi raccoglie già allo stato attuale le acque di scolo prodotte dell'area interessata dall'intervento in riferimento a eventi meteorici; a tal proposito si fa presente che la

AOCGR / AD Prot. 01/03090 Data 11/03/2020 ore 12:20 Classifica P.080.070


natura del suolo allo stato attuale è definito da terreni prevalentemente argillosi che possono considerarsi scarsamente permeabili / impermeabili, pertanto è ragionevolmente possibile ipotizzare che le portate del corpo recettore rapportate a quelle degli scarichi abbiano un impatto limitato sulle portate del Fosso del Fiumicello.

La sezione del Fosso del Fiumicello nei n.2 punti di scarico è costituita da un collettore interrato di diametro 500mm.

Pisa, Marzo 2020

In fede

Dott. Geol. Nicola Landucci



A00GRT / AD Prot. 0103090 Data 11/03/2020 ore 12:20 Classifica P.080.070

Asso Costruzioni S.r.l.

Via A. Toscanini – San Giuliano Terme (PI)

RELAZIONE TECNICA INTEGRAZIONI

Relazione tecnica di supporto alla richiesta di concessione di area di demanio idrico per scarico
acque su reticolo idrografico principale approvato con delibera di consiglio n.20/2019.

La presente relazione tecnica di aggiornamento ha lo scopo di fornire alcune precisazioni.

Al momento il fosso risulta tombato solo per la porzione che borda il capannone verso N, nel tratto compreso tra la Via Toscanini e la fine del capannone (tratto grigio). Il resto non verrà più tombato e rimarrà a pelo libero.

L'impianto AMD non ancora realizzato verrà spostato a 4 metri dal ciglio del fosso, rispetto a quanto previsto nella precedente planimetria di progetto.


Il tombamento del fosso è previsto dal permesso di costruire n°PC2013/0004 del 07/03/2013 relativo alla pratica edilizia n°2012/607 (variante in corso d'opera alla concessione n°PC2010/0015 rilasciata il 30/03/2010), rilasciato dal Comune di San Giuliano Terme. Questo è stato possibile perché il fosso al momento del rilascio del permesso di costruire non faceva parte del reticolo regionale ed era semplicemente una scolina del campo.

Solo dopo è stato inserito come reticolo idrografico principale.

Pisa, aprile 2020

In fede

Dott. Geol. Nicola Landucci



AOOGRT / AD Prot. 0131061 Data 06/04/2020 ore 15:58 Classifica P.080.070

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Immagini del tratto del Fosso del Fiumicello interessato dallo scarico.



Immagine del punto di scarico e della condotta presente per il tombamento del fosso.



Regione Toscana




COROGRAFIA

Regione Toscana - SITA: Cartoteca


Scala 1 : 10,000

612,307.7



ACOGRT / AD Prot. 01/03090 Data 11/03/2020 ore 12:20 Classifica P.080.070







REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 20605 - Data adozione: 18/10/2022

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di alveo del fosso di Donnino (Id. MV20499) nel Capoluogo del Comune di Borgo San Lorenzo (FI), da occuparsi con elettrodotto BT (230 - 400 V), in scavo lungo Viale Giovanni XXIII, in attraversamento di tratto tombato. Pratica SiDIT 2481/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 19/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD023005

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e ss.mm.ii;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione suolo del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 2481/2022, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 257796 del 27/06/2022 presentata da e-distribuzione Spa, C.F. 05779711000, con sede legale in Comune di Roma, Via Ombrone n. 2, e l'allegata documentazione progettuale a firma del tecnico Ing. Francesco Canovaro, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- relazione tecnico-descrittiva
- localizzazione planimetrica dell'elettrodotto su CTR (scala 1:10.000 ed 1:2.000)
- localizzazione planimetrica dell'elettrodotto su catastale (scala 1:2.000)
- localizzazione planimetrica su OFC (scala 1:2.000)
- documentazione fotografica
- sezione posa interrata
- schede tecniche dei componenti da porre in opera

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 14 del 14/06/2021;

PRESO ATTO che il progetto prevede lavori nelle pertinenze di tratto tombato del fosso di Donnino, nel Capoluogo del Comune di Borgo San Lorenzo (FI), per la realizzazione dell'opera n. 11590 (Pratica e-dis. AUT_2519564) - progetto definitivo per la costruzione e l'esercizio di nuovo elettrodotto in cavo sotterraneo BT (230-400 V) con contestuale posa in opera di nuovi armadi stradali, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzioni di area del demanio idrico dei suddetti corsi d'acqua; e precisamente:

- (Opera 11590). Porzione di alveo del fosso di Donnino (Id. MV20499) nel Capoluogo del Comune di Borgo San Lorenzo (FI), da occuparsi con elettrodotto BT (230 – 400 V), in scavo lungo Viale Giovanni XXIII, in attraversamento di tratto tombato.

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 3796/2022;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione dei corsi d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde dei corsi d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- nel caso di utilizzo di tecnologia no-dig (attraversamento inferiore del tratto tombato) la quota della generatrice superiore della condotta del gas dovrà risultare almeno un metro inferiore alla quota inferiore del tombino, al fine di evitare interferenze fra i manufatti;
- in caso di attraversamento superiore del tratto tombato, (scavo lungo la sede stradale) non dovrà essere arrecato alcun danno all'infrastruttura esistente;
- eventuali pozzetti di ispezione potranno essere posizionati ad una distanza non inferiore a 4 m dallo spigolo della tombinatura;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione

- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di tre anni dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori elaborato as-built (comprendente planimetria, sezione e particolare costruttivo) con la soluzione adottata per l'attraversamento del tratto tombato del fosso di Donnino, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazione di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperienza istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo sul presente atto è stata anticipata dalla richiedente a mezzo versamento con modello F24 in data 07/08/2022.

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data 07/08/2022 al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 242,88 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 121,44 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente a sei dodicesimi del canone annuale di € 242,88 al netto dello sconto del 20% previsto per i gestori di pubblici servizi, riferito al 2022 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 60,72 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione delle opere ha validità di anni tre dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare alla richiedente e-distribuzione Spa, C.F. 05779711000, con sede legale in Roma in Via Ombrone n. 2, la Concessione demaniale per l'utilizzo delle aree del demanio e precisamente:
 - (Opera 11590). Porzione di alveo del fosso di Donnino (Id. MV20499) nel Capoluogo del Comune di Borgo San Lorenzo (FI), da occuparsi con elettrodotto BT (230 – 400 V), in scavo lungo Viale Giovanni XXIII, in attraversamento di tratto tombato;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove) dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 242,88 (duecentoquarantadue/88), secondo quanto riportato al p.to 11 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, al netto dello sconto del 20% previsto per i gestori di pubblici servizi, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento agli indirizzi pec e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it e francesco.canovaro@ingpec.eu.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 20616 - Data adozione: 18/10/2022

Oggetto: R.D. 523/1904 - L.37/1994 - L.R. 41/2018 - Pratica idraulica n. 3465 - SIDIT n. 3466/2022. Concessione idraulica per la costruzione ed esercizio di nuovo elettrodotto BT (230-400 V) in attraversamento aereo di un corso d'acqua catastale, non iscritto nel Reticolo Idrografico L.R. 79/2012, in prossimità di via delle Cateratte nel Comune di Camaiore (LU)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato B nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 19/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD023059

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il Regolamento emanato con D.P.G.R. 12 agosto 2016 n. 60/R “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 – Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del Demanio idrico – Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla L.R. 79/2012 approvato con D.C.R.T. n. 28 del 29/04/2020”;

VISTA la L.R. n. 93 del 27/11/2020 recante:”Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022. Modifiche alla L.R. 73/2005 e alla L.R. 19/2019”

VISTA l’istanza di Concessione idraulica, presentata dalla Società E-Distribuzione S.p.A. con sede legale in via Ombrone n. 2 Roma, codice fiscale/partita IVA 05779711000, per la richiesta di concessione per l’uso a titolo esclusivo e temporaneo dell’area appartenente al Demanio dello Stato Ramo Idrico relativa ai lavori per la costruzione ed esercizio di nuovo elettrodotto BT (230-400 V) in attraversamento aereo di un corso d’acqua catastale, non iscritto nel Reticolo Idrografico L.R. 79/2012, in prossimità di via delle Cateratte nel Comune di Camaiore (LU) , recepita al protocollo Regionale AOOGR al n. 0335319 - 0335358 del 02/09/2022 con la quale è stata trasmessa la

documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati a firma dell' Ing. Iacopo Giusti, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pistoia al n. 1235:

- Piano tecnico comprendente: relazione tecnica, corografia, estratti vari, documentazione fotografica, planimetria con schematizzazione intervento, sezione fluviale, sezione posa interrata e schede tecniche componenti;
- Dichiarazione ex art. 1 comma 6 L.R. 21/2012;
- Dichiarazione tecnica di compatibilità idraulica ai sensi L.R. 41/2018;

DATO ATTO che la richiesta è volta ad ottenere l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato – Ramo idrico, relativa ai lavori per la costruzione ed esercizio di nuovo elettrodotto BT (230-400 V) in attraversamento aereo di un corso d'acqua catastale, non iscritto nel Reticolo Idrografico L.R. 79/2012, in prossimità di via delle Cateratte nel Comune di Camaiore (LU) – identificati sul Foglio 48, nei pressi della particella 786 del Comune di Camaiore (LU);

PRESO ATTO che il richiedente ha provveduto al versamento di € 100,00 (euro cento/00) del 03/09/2022 tramite bonifico su conto IBAN IT8900760102800001031575820 intestato alla Regione Toscana per oneri istruttori, ed ha assolto l'imposta di bollo su domanda assolta in maniera virtuale Aut. AdE n. 133874/99;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di servizio n. 11 del 29/11/2019;

CONSIDERATO che le condizioni di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/18 sono state verificate dal tecnico progettista;

DATO ATTO che la concessione dell'area demaniale può essere assentita con assegnazione diretta in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e successiva modifica;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la Concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") e Concessionario;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'esecuzione delle opere per la richiesta in oggetto, ed ai quali si riferisce il seguente atto sono quelli sopra riportati e che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, è stato assegnato alla Pratica idraulica il n. 3465 – Pratica SIDIT n. 3466/2022;

CONSIDERATO che:

- gli interventi previsti rientrano tra quelli autorizzabili ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.R. 41/2018;
- il progetto delle opere in oggetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del RD. 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di vigilanza del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;

PRESCRIZIONI TECNICHE PARTICOLARI:

- Al fine di permettere l'esecuzione delle operazioni di manutenzione e pronto intervento idraulico in condizioni di sicurezza secondo quanto previsto nell'allegato IX D.lgs 81/2008 la distanza minima del cavo dalla sommità arginale o dal ciglio di sponda non dovrà essere minore di quanto previsto al punto 2.1.05 del DM 21/03/1988 e comunque maggiore di 7,00m;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati dovrà essere sottoposta ad ulteriore esame del Settore Genio Civile per la nuova eventuale autorizzazione prima della esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro 12 (dodici) mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione devono essere considerate automaticamente decadute senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente ufficio;
- l'autorizzazione ai lavori di cui al presente atto ha validità di 3 (tre) anni dalla data di inizio dei lavori a pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno giorni 15 (quindici), la data di fine lavori entro giorni 15 (quindici) dalla loro ultimazione e trasmettere copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Concessionario, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;
- dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area demaniale e delle opere autorizzate anche in caso di danni dipendenti dal regime idraulico del fosso interessato;
- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere la Concessione né subconcedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
 - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
 - b) violazione del divieto di cessione della Concessione e di sub-concessione anche parziale dell'area;
 - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30

giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

- Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;
- Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;
- Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di concessione;

PRESO ATTO di tutta la documentazione tecnica, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, consistente in: Piano Tecnico (All. A) e Dichiarazione Progettista (All. B);

DATO ATTO che il canone demaniale annuo per l'uso richiesto (Usò 1.1 – Attraversamento aereo con elettrodotto fino a 400 V), determinato secondo D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 "Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. n. 888/2017" e in ottemperanza alla L.R. 93 del 27/11/2020, è determinato in € 6,83 (euro sei/83) per singolo attraversamento, e la riduzione del canone concessorio nella misura del 20% (art. 29 c.5 del Regolamento di attuazione dell'art. 5 della L.R. n. 80 del 28 dicembre 2015, approvato con D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 e successiva modifica con D.P.G.R. n. 45/R dell'11/08/2017), per un totale del canone demaniale per n. 1 (uno) attraversamento pari a € 5,46 (euro cinque/46);

CONSIDERATO che con nota protocollo AOOGR Prot. 0344433 del 09/09/2022 è stato richiesto al soggetto istante, per il rilascio della Concessione, di effettuare il versamento di € 1,82 (euro uno/82) quale rateo mensilità 4/12 canone anno 2022, versamento di € 5,46 (euro cinque/46) quale deposito cauzionale richiesto a garanzia del pagamento del canone e degli adempimenti relativi alla concessione pari a un'annualità intera del canone demaniale ed € 0,91 (euro zero/91) per l'imposta regionale per l'anno 2022;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 16/09/2022 ad effettuare il versamento su conto IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018 di:

- € 1,82 (euro uno/82) quale rateo mensilità 4/12 canone anno 2022;
- € 5,46 (euro cinque/46) quale deposito cauzionale pari ad un'annualità del canone demaniale;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 16/09/2022 ad effettuare il versamento su conto IBAN IT70 J076 0102 8000 0001 1899 580 di:

- € 0,91 (euro zero/91) per l'imposta regionale per l'anno 2022;

DATO ATTO che l'imposta di bollo di € 16,00 (euro sedici/00) da apporre sul presente atto è stata assolta in maniera virtuale Aut. AdE n. 133874/99;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F);


DECRETA

1. DI RILASCIARE a favore della Società E-Distribuzione S.p.A. con sede legale in via Ombrone n. 2 Roma, codice fiscale/partita IVA 05779711000, la concessione, per l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato Ramo Idrico relativa ai lavori per la costruzione ed esercizio di nuovo elettrodotto BT (230-400 V) in attraversamento aereo di un corso d'acqua catastale, non iscritto nel Reticolo Idrografico L.R. 79/2012, in prossimità di via delle Cateratte nel Comune di Camaiore (LU) – identificati sul Foglio 48, nei pressi della particella 786 del Comune di Camaiore (LU) così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati Pratica idraulica n. 3465 – Pratica SIDIT n. 3466/2022;
2. DI AUTORIZZARE la Società richiedente a realizzare le opere previste negli elaborati tecnici sopra elencati, disponendo che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e prescrizioni generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
3. DI PRENDERE ATTO di tutta la documentazione tecnica, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, consistente in: Piano Tecnico (All. A) e Dichiarazione Progettista (All. B);
4. DI STABILIRE che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove) a decorrere dalla data del presente Decreto, e verso il pagamento del canone demaniale da corrispondere entro il 31 dicembre di ogni anno di riferimento dell'importo stabilito con appositi atti dalla Giunta regionale, determinato per l'anno 2022 in € 5,46 (euro cinque/46), così come dettagliato in premessa;
5. DI DARE ATTO che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
6. DI NOTIFICARE il presente atto tramite PEC al richiedente;
7. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

- A* *Piano Tecnico*
0c60d40c40619ea0bfb68c89f51309258a0bfc8a48e36a1ad7010439709fd481
- B* *Dichiarazione Progettista*
0ce993b0919a9b99a001d7199a7e1f822b11bad6b9d22ce3349bacd732faca8c

	Infrastrutture e Reti Italia Area Regionale Toscana Umbria Unità Territoriale Lucca - Massa Via dei Peecchi, 34/36 - 55049 - Viareggio	PRATICA e-dis. N.: 2538536
---	--	--------------------------------------

PIANO TECNICO

Progetto definitivo per costruzione ed esercizio di nuovo elettrodotto in cavo aereo BT a 230-400 V, nonché posa di nuovi sostegni di linea aerea e demolizione di tratti di linea aerea, per spostamento impianti ed aumento di potenza, da realizzarsi in Via delle Cateratte, nel Comune di Camaione (LU).

COMPOSIZIONE DEL PROGETTO:

- relazione tecnico-descrittiva;
- corografia (1:25.000);
- localizzazione planimetrica dell'elettrodotto su CTR (scala 1:10.000 e 1:1.000);
- planimetria del vincolo idrogeologico (scala 1:1.000);
- localizzazione planimetrica dell'elettrodotto su catastale (scala 1:1.000);
- punti di ripresa fotografica su immagine satellitare (scala 1:1.000);
- estratto da Piano Strutturale del comune di Camaione;
- particolare interferenza con struttura ferroviaria (scala 1:200);
- sezione fluviale (scala 1:100);
- documentazione fotografica;
- schede tecniche dei componenti da porre in opera.

Pistoia, lì 18 Agosto 2022 (Revisione 18 Giugno 2022)

Il Tecnico
(timbro e firma)



Pratica e-dis. 2538536

RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA

Motivazioni dell'intervento e delle scelte localizzative del tracciato:

Il progetto fa seguito alla richiesta di un cliente di e-distribuzione SpA per uno spostamento impianti nonché aumento di potenza, a tal fine risulta necessario posare tre nuovi sostegni di linea aerea, demolirne uno ammalorato e posare un nuovo tratto di elettrodotto aereo in bassa tensione. Il tutto da realizzarsi in Via delle Cateratte, nel Comune di Camaione (LU).

Nelle planimetrie scala 1:10.000 e scala 1:1.000 è riportata la localizzazione dei tracciati degli elettrodotti ed i riferimenti per l'individuazione dei punti significativi qui di seguito descritti:

- Posa in opera di nuovo elettrodotto aereo BT (indicato in planimetria con il colore verde);
- Posa in opera di nuovi sostegni di linea aerea tipo lams ott 10/E/15, 10/D/15 e 10/C/15 (indicati in planimetria con le lettere A-B-C);
- Demolizioni (indicate in colore giallo).

Riferimenti e vincoli presenti nell'area interessata dall'intervento:

Vincolo Paesaggistico

L'area sulla quale insiste il tracciato dell'elettrodotto non è sottoposta a vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs n.42/2004.

Vincolo Idrogeologico

Il tracciato dell'elettrodotto in progetto non interessa aree a vincolo idrogeologico disciplinate dalla L.R. n.39/2000 e dal DPGR n. 48-R/2003.

Interferenze che si andranno a realizzare con l'elettrodotto in progetto:

L'impianto di progetto interferirà con corsi d'acqua pubblici, oltre che con strutture viarie e anche di rilevanza extraterritoriale, nei punti I- individuati nella planimetria allegata, come di seguito dettagliato:

- Nel tratto I-1 è previsto l'attraversamento superiore aereo di un corso d'acqua senza nome in cartografia catastale e delle relative pertinenze idrauliche. (vedi sezione)
- Nel tratto I-2 è prevista la posa di un tratto di nuovo elettrodotto aereo e di due relativi sostegni e la demolizione di un tratto di linea aerea esistente nella fascia di rispetto della linea ferroviaria Genova-Pisa (COORDINATE DA 43.89732 N, 10.24944 E (43°53'50.4"N 10°14'58.0"E) A 43.89756 N, 10.24941 E (43°53'51.2"N 10°14'57.9"E); (vedi elaborato grafico).

Emissioni elettromagnetiche:

Si precisa che la tutela in merito alle fasce di rispetto di cui all'art.6 del DPCM del 08/07/2003 si applica alle linee elettriche aeree ed interrate, esistenti ed in progetto, ad esclusione delle linee di

AOGRT / AD Prot. 0335358 Data 02/09/2022 ore 07:44 Classifica P.080.070.

Pratica e-dis. 2538536

Media Tensione in cavo cordato ad elica (interrate o aeree) e delle linee di bassa tensione, in quanto le relative fasce di rispetto hanno un'ampiezza ridotta inferiore alle distanze previste dal DM 21/03/88 n.449 e s.m.i.

Attestazione e deposito al Servizio Sismico Regionale:

Con riferimento all'unificazione dei nostri materiali a livello nazionale e conformemente a quanto previsto dalla Legge Regionale 39/2005, si precisa che:

- Secondo quanto previsto dall'abrogato comma 6 dell'art. 10 della Legge Regionale 39/2005, sono stati depositati presso la Regione Toscana, Servizio Sismico Regionale, DG Politiche Territoriali ed Ambientali, i fascicoli di unificazione e gli elaborati progettuali degli elementi strutturali di tipo standardizzato o ripetitivo relativi ai sostegni e alle fondazioni, per i quali sono state ottenute le relative attestazioni preventive sull'esito dei controlli.
- Ai fini del rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio delle linee elettriche aeree e relativi impianti, non si applica quanto previsto dagli articoli 167, 168, 169 170 della L.R.T. 65/2014, come previsto dall'art. 10 comma 5 della Legge Regionale 39/2005 s.m.i.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E TECNOLOGICHE DELL'OPERA

ELETTRODOTTO

Tipologia:

Linea aerea in cavo isolato (BT)

Tensione nominale di esercizio:

230-400 V (linea a bassa tensione)

Lunghezza del tracciato:

Tratto di linea in cavo aereo: tratto con n° 1 cavo BT (A-B-C) circa 0,075 km

Conduttori:

Linea BT in cavo aereo isolato

Cavo quadripolare ad elica visibile a neutro centrale portante con conduttori di alluminio nella formazione [n° x mm²] 3x70+54.6N (si veda scheda tecnica allegata n° DC 4182).

Sostegni di linea:

È prevista l'utilizzazione di sostegni ottagonali di acciaio tipo 10/C/15, 10/D/15, 10/E/15. L'altezza massima fuori terra degli stessi sarà rispettivamente di metri 8,00; 7,80; 7,50. (si veda scheda tecnica allegata M 6.1).

AOGRT / AD Prot. 0335358 Data 02/09/2022 ore 07:44 Classifica P.080.070.

Pratica e-dis. 2538536

Fondazioni dei sostegni:

Verranno realizzate fondazioni cilindriche in calcestruzzo cementizio non armato affioranti e/o interrato. Le fondazioni saranno adeguate alla consistenza del terreno e dimensionate considerando o meno, a seconda dei casi, il contributo laterale del terreno (si veda scheda tecnica allegata M 7.1).

Armamento:

Linea aerea BT in cavo isolato

Verranno impiegati supporti di sospensione e/o d'amarro in acciaio zincato.

Isolamento:

Linea BT in cavo aereo isolato

Cavo isolato con polietilene reticolato (XLPE) (si veda scheda allegata n° DC 4182).

Ingombro della linea aerea:

La larghezza massima della linea aerea in cavo isolato sarà inferiore a dieci centimetri, coincidente con la larghezza del cavo.

Distanze di rispetto:

In ogni punto sarà garantito il rispetto delle distanze previste dalle norme vigenti.

Servitù di elettrodotto:


Di norma i cavi elettrici vengono posati in aree pubbliche. Qualora si dovesse, per brevi tratti, interessare la proprietà privata la fascia soggetta a servitù di elettrodotto avrà una larghezza di circa metri lineari 3, salvo larghezze maggiori in caso di necessità.

La fascia di terreno asservita sarà coassiale al tracciato dell'elettrodotto.


Non viene redatto il piano particellare in quanto gli asservimenti sono stati ottenuti in via bonaria.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

AOGRT / AD Prot. 0335358 Data 02/09/2022 ore 07:44 Classifica P.080.070.




 Infrastrutture e Reti Italia Area Regionale Toscana Umbria Unità Territoriale Lucca - Massa Via dei Peocchi, 34/36 55049 Viareggio	COMUNE DI CAMAIORE Estratto della carta regionale 260120 Pratica e-dis. 2538536	NORD OVEST EST  SUD	LEGENDA RAPPRESENTAZIONE LINEE E IMPIANTI <ul style="list-style-type: none"> --- NUOVO ELETTRODOTTO AEREO BT --- ELETTRODOTTO AEREO BT ESISTENTE ● NUOVO SOGGETTO DI LINEA AEREA BT ● DEMOLIZIONI
LOCALIZZAZIONE PLANIMETRICA - scala 1:10.000			




AOGRT / AD Prot. 0335358 Data 02/09/2022 ore 07:44 Classifica P.080.070.

	Infrastrutture e Reti Italia Area Regionale Toscana Umbria Unità Territoriale Lucca - Massa Via dei Peceschi, 34/36 55049 Viareggio	COMUNE DI CAMAIORE Estratto della carta regionale 20E34 Pratica e-dis. 2538536		LEGENDA RAPPRESENTAZIONE LINEE E IMPIANTI - - - NUOVO ELETTRODOTTO AEREO BT - - - ELETTRDOTTO AEREO BT ESISTENTE ● NUOVO SOSTEGNO DI LINEA AEREA BT ● DEMOLIZIONI
	LOCALIZZAZIONE PLANIMETRICA - scala 1:1.000			



A00GRT / AD Prot. 0335358 Data 02/09/2022 ore 07:44 Classifica P.080.070.


	Infrastrutture e Reti Italia Area Regionale Toscana Umbria Unità Territoriale Lucca - Massa Via dei Peceschi, 34/36 55049 Viareggio	COMUNE DI CAMAIORE Estratto della cartografia catastale Foglio 48 Pratica e-dis. 2538536	NORD OVEST EST  SUD	LEGENDA RAPPRESENTAZIONE LINEE E IMPIANTI - - - NUOVO ELETTRODOTTO AEREO BT - - - ELETTRODOTTO AEREO BT ESISTENTE ● NUOVO SOSTEGNO DI LINEA AEREA BT ● DEMOLIZIONI
	LOCALIZZAZIONE CATASTALE - scala 1:1.000			



A00GRT / AD Prot. 0335358 Data 02/09/2022 ore 07:44 Classifica P.080.070.


© Regione Toscana - S.I.T.A. - Dati A.d.T. - SIGMATER

	Infrastrutture e Reti Italia Area Regionale Toscana Umbria Unità Territoriale Lucca - Massa Via dei Peceschi, 34/36 55049 Viareggio	COMUNE DI CAMAIORE Estratto da immagine satellitare: Anno 2021 Pratica e-dis. 2538536		LEGENDA RAPPRESENTAZIONE LINEE E IMPIANTI - - - NUOVO ELETTRODOTTO AEREO BT - - - ELETTRODOTTO AEREO BT ESISTENTE ● NUOVO SOSTEGNO DI LINEA AEREA BT ● DEMOLIZIONI
	PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA - scala 1:1.000			




A00GRT / AD Prot. 0335358 Data 02/09/2022 ore 07:44 Classifica P.080.070.

	Infrastrutture e Reti Italia Area Regionale Toscana Umbria Unità Territoriale Lucca - Massa Via dei Peceschi, 34/36 55049 Viareggio	COMUNE DI CAMAIORE Estratto da Piano Strutturale: Tav. Q.C. IV -15 Pratica E-dis. 2538536		LEGENDA RAPPRESENTAZIONE LINEE E IMPIANTI  AREA DI INTERVENTO
	CARATTERIZZAZIONE DELL'USO DEL SUOLO			



A00GRT / AD Prot. 0335358 Data 02/09/2022 ore 07:44 Classifica P.080.070.



	Infrastrutture e Reti Italia Area Regionale Toscana Umbria Unità Territoriale Lucca - Massa Via dei Peccchi, 34/36 - 55049- Viareggio	Pratica e-dis. 2538536
SEZIONE FLUVIALE - Fosso senza nome da catasto - Scala 1:100		


Traccia della sezione - Scala 1:1.000



Sezione da rilievo Lidar RT 1x1m cod.20E34- Scala 1:100

La sezione è indicativa

- Elettrodotto BT
- Elettrodotto BT esistente



AOGRT / AD Prot. 0335358 Data 02/09/2022 ore 07:44 Classifica P.080.070.

e-distribuzione**Infrastrutture e Reti Italia**
Area Regionale Toscana Umbria
Unità Territoriale Lucca - Massa
Via dei Peocchi, 34/36 - 55049 ViareggioPratica **e-dis.****2538536****DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****Foto n.1**

Fotoinserimento con evidenziazione di:


- Nuovo sostegno di linea aerea BT tipo lams 10/E/15, 10/D/15, 10/C/15 (indicato con la lettera A, B-C);
- Nuovo elettrodotto BT aereo in cavo 3x70+54.6N (indicato in colore verde);
- Demolizioni (indicate in colore giallo).



AOGRT / AD Prot. 0335358 Data 02/09/2022 ore 07:44 Classifica P.080.070.

	<i>Linee in cavo aereo BT</i>	Tavola
	MATERIALI SOSTEGNI	M6.1
Ed. 2 Settembre 2005		

Sostegni in lamiera saldata a sezione ottagonale




Palo tipo	Matricola	Sigla H/tipo/d	H [m]	d [cm]	D [cm]	Massa [kg]	Tabella
L	23 72 04	10/L/10	10	10	22,5	121	DS 3010 (2372 A)
A	23 72 07	10/A/10	10	10	25	130	
B	23 72 11	10/B/14	10	14	29	160	
	23 72 13	12/B/14	12	14	26	180	
C	23 72 21	10/C/15	10	15	30	168	
	23 72 23	12/C/15	12	15	30	234	
D	23 72 31	10/D/15	10	15	31	199	
	23 72 33	12/D/15	12	15	33,5	253	
E	23 72 41	10/E/15	10	15	38	230	
F	23 72 51	10/F/15	10	15	41	275	
G	23 72 61	10/G/24	10	24	47,5	397	


Quote in cm

DIREZIONE RETE - SUPPORTO INGEGNERIA

AOGRT / AD Prot. 0335358 Data 02/09/2022 ore 07:44 Classifica P.080.070.

	<i>Linee in cavo aereo BT</i>	Tavola
	MATERIALI SCAVI E FONDAZIONI	M7.1
		Ed. 3 Settembre 2005

Scavi e fondazioni cilindriche per sostegni in lamiera saldata a sezione ottagonale




Sigla del palo H/tipo/d	c min [m]	Vs [m ³]	Vc [m ³]
10/L/10	1.50	0.31	0.24
10/A/10	1.60	0.33	0.24
10/B/14	1.70	0.35	0.23
12/B/14	1.90	0.39	0.28
10/C/15	2.00	0.41	0.26
12/C/15	2.10	0.43	0.28
10/D/15	2.20	0.45	0.28
12/D/15	2.30	0.47	0.27
10/E/15	2.50	0.51	0.25
12/E/15	2.70	0.55	0.20

Volume ghiaia: 0,02 m³

	<i>Linee in cavo aereo BT</i>	Tavola
	MATERIALI CAVI	M1.1
Ed. 2 Dicembre 2004		


Cavi quadripolari ad elica visibile a neutro centrale portante isolati con polietilene reticolato (XLPE)



I - Condottores II - Isolante III - Guaina IV - Stampigliatura V - Anima di neutro VI - Anima di fase

Matricola	Condottores		Isolante	Guaina	Formazione [n° x mm ²]	Diametro circoscritto nominale Dc [mm]	Massa nominale [kg/km]	Tabella
	Fasi	Neutro						
33 90 02				PVC	3x35+1x54,6	30	800	DC 4180 (3390 A)
33 90 03					3x70+1x54,6	37	1200	
33 90 12	Alluminio	Aldrey	XLPE	XLPE	3x35+1x54,6	27	700	DC 4182
33 90 13					3x70+1x54,6	33	1000	

Cavi bipolari e quadripolari ad elica visibile a fascio portante isolati con polietilene reticolato (XLPE)



I - Condottores II - Isolante III - Guaina IV - Stampigliatura

Matricola	Condottores	Isolante	Guaina	Formazione [n° x mm ²]	Diametro circoscritto nominale Dc [mm]	Massa nominale [kg/km]	Tabella
33 90 51	Rame	XLPE	XLPE	2x10	16,2	250	DC 4181 (3390 B)
33 90 53				4x10	19,5	500	

DIREZIONE RETE - SUPPORTO INGEGNERIA

A00GRT / AD Prot. 0335358 Data 02/09/2022 ore 07:44 Classifica P.080.070.



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 20617 - Data adozione: 18/10/2022

Oggetto: R.D.523/1904 - L.37/1994 - L.R.41/2018 - Pratica idraulica n. 3449 - Sidit n. 3901/2022 . Concessione ed Autorizzazione idraulica per la realizzazione di rete in fibra ottica in varie località del Comune di Viareggio (LU).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 19/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD023081

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la D.C.R.T. n. 101 del 21/12/2016 e ss. mm. ii. con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell’8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri).”

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28 luglio 2021 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.”;

VISTA l’istanza di autorizzazione e di concessione presentata dalla società Open Fiber S.p.A. (di seguito denominata come “Concessionario”), con sede legale a Milano in Viale Certosa 2, C.F. 09320630966, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0326838 del 24/08/2022 (pratica idraulica 3449 – n. SIDIT 3901/2022), con la quale è stata trasmessa la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati a firma del tecnico Ing. Daniele Cianchetti iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. A2950:

- Relazione Tecnica: VIAREGGIO-RT;
- Corografia generale: VIAREGGIO-PL;
- Sezioni tipo: VIAREGGIO-PL-SEZIONI TIPO GENIO;
- Particolari Costruttivi: VIAREGGIO-PL-PCO;

- Planimetrie: VIAREGGIO-PL-SC-01_GENIO; VIAREGGIO-PL-SC-02_GENIO, VIAREGGIO-PL-SC-03_GENIO, VIAREGGIO-PL-SC-04_GENIO, VIAREGGIO-PL-SC-05_GENIO, VIAREGGIO-PL-SC-06_GENIO, VIAREGGIO-PL-SC-07_GENIO, VIAREGGIO-PL-SC-08_GENIO, VIAREGGIO-PL-SC-09_GENIO, VIAREGGIO-PL-SC-10_GENIO, VIAREGGIO-PL-SC-11_GENIO, VIAREGGIO-PL-SC-12_GENIO, VIAREGGIO-PL-SC-13_GENIO, VIAREGGIO-PL-SC-14_GENIO, VIAREGGIO-PL-SC-15_GENIO, VIAREGGIO-PL-SC-16_GENIO, VIAREGGIO-PL-SC-17_GENIO, VIAREGGIO-PL-SC-18_GENIO, VIAREGGIO-PL-SC-19_GENIO, VIAREGGIO-PL-SC-20_GENIO, VIAREGGIO-PL-SC-21_GENIO, VIAREGGIO-PL-SC-22_GENIO, VIAREGGIO-PL-SC-23_GENIO, VIAREGGIO-PL-SC-24_GENIO, VIAREGGIO-PL-SC-25_GENIO, VIAREGGIO-PL-SC-26_GENIO, VIAREGGIO-PL-SC-27_GENIO, VIAREGGIO-PL-SC-28_GENIO, VIAREGGIO-PL-SC-29_GENIO;

DATO ATTO che il progetto prevede la realizzazione di rete in fibra ottica in varie località del Comune di Viareggio (LU);

CONSIDERATO che l'intervento sopra descritto interessa suoli censiti al NCT del Comune di Viareggio (LU) e comporta l'utilizzo di area del demanio idrico, afferente ai corsi d'acqua così come sono indicati nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che per la concessione delle aree si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere in narrativa rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") e Concessionario;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è la P.O. Ing. Francesco Scatena nominato con O.D.S. N°11 del 29/11/2019;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'esecuzione dei lavori ed ai quali si riferisce il seguente atto, sono quelli sopra riportati;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in oggetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate, in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito od ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica dei corsi d'acqua interessati dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso al cantiere al personale del Settore Genio Civile o altro da tale Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati dovrà essere sottoposta ad ulteriore esame del Settore Genio Civile per la nuova eventuale autorizzazione prima della esecuzione;
- l'autorizzazione ha validità di anni 3 dalla data di rilascio del presente atto a pena di decadenza del medesimo senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare al Settore Genio Civile la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 15 giorni e trasmettere copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Concessionario, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- Il Concessionario si obbliga a proprie cure e spese:
 - ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltretutto delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
 - a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente

- occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
 - a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
 - a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
 - a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
 - a non cedere la concessione né subconcedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concessionario si obbliga sin d'ora di tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
 - il Concessionario è obbligato a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Settore Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
 - il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
 - l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
 - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
 - b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'area;
 - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
 - Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.

- Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato.
- Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questa Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione.
- Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

DATO ATTO che:

- il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;
- ai sensi del D.Lgs. 259 del 01.08.2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) non è dovuto il canone per l'occupazione demaniale;

DECRETA

1. DI AUTORIZZARE la società Open Fiber S.p.A., con sede legale a Milano in Viale Certosa 2, C.F.09320630966, all'esecuzione delle opere, ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell' art.2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904, così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. DI STABILIRE che l'autorizzazione all'esecuzione delle opere ha validità di anni 3 dalla data del presente atto e che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Genio Civile;
3. DI ACCORDARE alla società Open Fiber S.p.A. la concessione per l'occupazione demaniale delle aree indicate nelle premesse, che si intendono qui richiamate;
4. DI DARE ATTO che ai sensi del D.Lgs. 259 del 01.08.2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) non è dovuto il canone per l'occupazione demaniale;
5. DI DARE ATTO che l'intervento sopra descritto interessa suoli censiti al NCT del Comune di Viareggio (LU) e comporta l'utilizzo di area del demanio idrico, afferente ai corsi d'acqua così come sono indicati nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
6. DI STABILIRE che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove), dalla data del presente atto, secondo le condizioni e le clausole previste in premessa;
7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi;
8. DI DARE ATTO che il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
9. DI DARE ATTO che il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori;
10. DI NOTIFICARE il presente atto all'indirizzo pec della Società Openfiber S.p.A.;
11. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Elenco Attraversamenti

268e5abab5ca6329b24da3d9825bbf94bf572f256050e49cb2513c8b0c9235c1

ALLEGATO A - ELENCO ATTRAVERSAMENTI

ID.	RIF. TAVOLA	NOME CORSO D'ACQUA	ATTRAVERSAMENTI
1	1	FOSSO FARABOLA	X
2	1	CANALE BURLAMACCA	X
3	1	FOSSO LAMA LUNGA	X
4	2	FOSSO LAMA LUNGA	X
5	3	FOSSO LAMA LUNGA	X
6	4	FOSSO GUIDARIO	X
7	4	FOSSO GUIDARIO	X
8	4	FOSSO GUIDARIO	X
9	4	FOSSO GUIDARIO	X
10	4	SENZA NOME	X
11	4	SENZA NOME	X
12	4	SENZA NOME	X
13	4	SENZA NOME	X
14	5	FOSSO GUIDARIO	X
15	6	SENZA NOME	X
16	7	SENZA NOME	X
17	7	SENZA NOME	X
18	7	SENZA NOME	X
19	7	SENZA NOME	X
20	7	SENZA NOME	X
21	8	SENZA NOME	X
22	9	FOSSO DELLA FONTANELLA	X
23	10	FOSSO DELLA FONTANELLA	X
24	11	FOSSO DELLA FONTANELLA	X
25	11	FOSSO DELLA FONTANELLA	X
26	12	FOSSO DELLA FONTANELLA	X
27	12	FOSSO DELLA FONTANELLA	X
28	13	FOSSO DELLA FONTANELLA	X
29	13	FOSSO DELLA FONTANELLA	X
30	13	FOSSO DELLA FONTANELLA	X
31	13	FOSSO DELLA FONTANELLA	X
32	13	FOSSO DELLA FONTANELLA	X
33	13	FOSSO DELLA FONTANELLA	X
34	14	FOSSO DELLA FONTANELLA	X
35	14	FOSSO DELLA FONTANELLA	X
36	14	FOSSO DELLA FONTANELLA	X
37	15	FOSSO DELLA FONTANELLA	X
38	15	FOSSO DELLA FONTANELLA	X
39	16	SENZA NOME	X
40	17	SENZA NOME	X
41	18	SENZA NOME	X
42	19	SENZA NOME	X
43	20	FOSSO LAMA LUNGA	X
44	21	FOSSO GUIDARIO	X
45	22	SENZA NOME	X

46	23	SENZA NOME	X
47	23	SENZA NOME	X
48	24	FOSSO GUIDARIO	X
49	24	FOSSO GUIDARIO	X
50	24	FOSSO GUIDARIO	X
51	24	FOSSO GUIDARIO	X
52	25	FOSSO LAMA LUNGA	X
53	25	SENZA NOME	X
54	25	SENZA NOME	X
55	25	SENZA NOME	X
56	26	SENZA NOME	X
57	26	FOSSO GUIDARIO	X
58	27	FOSSO GUIDARIO	X
59	28	FOSSO GUIDARIO	X
60	29	SENZA NOME	X
61	29	SENZA NOME	X
62	29	SENZA NOME	X
63	29	SENZA NOME	X

ID	COORDINATE INTERVENTO (WGS84)
TN37258	43.868,10.26
TN37238	43.868,10.26
TN37602	43.867,10.263
TN37602	43.866,10.264
TN37602	43.864,10.265
TN37310	43.867,10.269
TN37310	43.867,10.269
TN37310	43.867,10.271
TN37310	43.867,10.271
TN37399	43.866,10.271
TN37399	43.866,10.273
TN37399	43.866,10.273
TN37399	43.866,10.274
TN37496	43.865,10.272
TN37181	43.868,10.273
TN37399	43.866,10.274
TN37399	43.866,10.274
TN37399	43.866,10.275
TN37399	43.866,10.275
TN37399	43.865,10.277
TN38075	43.852, 10.262
TN38991	43.846,10.273
TN38991	43.843,10.275
TN38991	43.84,10.276
TN38991	43.839,10.277
TN38991	43.836,10.278
TN38991	43.836,10.278
TN38991	43.834,10.279
TN39021	43.833,10.28
TN39021	43.833,10.28
TN39514	43.833,10.28
TN39514	43.833,10.28
TN39514	43.833,10.28
TN39514	43.831,10.282
TN39514	43.83,10.282
TN39514	43.829,10.282
TN39514	43.829,10.283
TN39514	43.828,10.283
TN39592	43.823,10.276
TN39592	43.836,10.271
TN39592	43.84,10.269
TN39592	43.844,10.267
TN38356	43.855,10.271
TN38114	43.857,10.277
TN37915	43.859,10.282

TN37915	43.855,10.283
TN38052	43.853,10.285
TN38178	43.851,10.282
TN38178	43.851,10.282
TN38236	43.849,10.283
TN38236	43.849,10.283
TN38356	43.847,10.276
TN38355	43.847,10.278
TN38355	43.848,10.279
TN38355	43.848,10.28
TN38365	43.846,10.284
TN38526	43.846,10.285
TN38962	43.843,10.286
TN38962	43.84,10.288
TN38998	43.834,10.287
TN38985	43.834,10.289
TN38985	43.834,10.289
TN38961	43.835,10.291

		Titolo documento	
		RELAZIONE TECNICA	
17	SENZA NOME	X	TN39592
18	SENZA NOME	X	TN39592
19	SENZA NOME	X	TN39592
20	FOSSO LAMA LUNGA	X	TN38356
21	FOSSO GUIDARIO	X	TN38114
22	SENZA NOME	X	TN37915
23	SENZA NOME	X	TN37915
23	SENZA NOME	X	TN38052
24	FOSSO GUIDARIO	X	TN38178
24	FOSSO GUIDARIO	X	TN38178
24	FOSSO GUIDARIO	X	TN38236
24	FOSSO GUIDARIO	X	TN38236
25	FOSSO LAMA LUNGA	X	TN38356
25	SENZA NOME	X	TN38355
25	SENZA NOME	X	TN38355
25	SENZA NOME	X	TN38355
26	SENZA NOME	X	TN38365
26	FOSSO GUIDARIO	X	TN38526
27	FOSSO GUIDARIO	X	TN38962
28	FOSSO GUIDARIO	X	TN38962
29	SENZA NOME	X	TN38998
29	SENZA NOME	X	TN38985
29	SENZA NOME	X	TN38985
29	SENZA NOME	X	TN38961

Comune di VIAREGGIO

6

Nome file	Data
VIAREGGIO-RT	22/08/2022
	43.836,10.271
	43.84,10.269
	43.844,10.267
	43.855,10.271
	43.857,10.277
	43.859,10.282
	43.855,10.283
	43.853,10.285
	43.851,10.282
	43.851,10.282
	43.849,10.283
	43.849,10.283
	43.847,10.276
	43.847,10.278
	43.848,10.279
	43.848,10.28
	43.846,10.284
	43.846,10.285
	43.843,10.286
	43.84,10.288
	43.834,10.287
	43.834,10.289
	43.834,10.289
	43.835,10.291



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 20618 - Data adozione: 18/10/2022

Oggetto: Pratica SiDIT n. 4864/2019 (Proc. n. 5307/2022) - L.R. 77/2016 - Concessione demaniale per parallelismo di ml. 500 (tip. 7), con condotta idrica, lungo il corso d'acqua privo di denominazione "TS1674", in località San Martino - Ponte Tura nel comune di Grosseto (GR) - Concessionario: Condominio Ponte Tura.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 19/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD023135

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l’art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, di seguito Regolamento;

VISTE le Delibere della Giunta Regionale n. 1138 del 15/11/2016 e n. 888 del 07/08/2017, con le quali si determinano i canoni per l’uso del demanio idrico rispettivamente per l’anno 2016 e per le annualità successive;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018 con la quale, si introducono alcune modifiche nell’applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano, per il resto, i canoni per l’uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 con la quale si dispone, con riferimento alle concessioni rilasciate per l’utilizzo della risorsa idrica e l’occupazione delle aree del demanio idrico di durata superiore all’anno, che l’aggiornamento dei canoni di concessione, determinato sulla base del tasso di inflazione, per l’annualità 2019, sia fatto al tasso del 1,2%;

VISTI gli articoli n. 2 della L.R. n. 93/2020 e n. 7 della L.R. n. 50/2021, con i quali si dispone la rinuncia all’applicazione dell’aggiornamento sulla base del tasso di inflazione programmato rispettivamente ai canoni di concessione delle annualità 2019, 2020 e 2021;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTO l’art. 1, comma 1, della L.R. n. 2/1971, che ha istituito l’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell’ambito della Regione, attualmente commisurata al 50% del canone di concessione dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui versamento deve essere effettuato, ai sensi dall’art. 2 della L.R. n. 2/1971, entro il 31 dicembre dell’anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

VISTI gli articoli n. 12, c. 1, della L.R. 57/2017, n. 5 della L.R. 74/18 e n. 1 della L.R. 93/2020, che riducono del 100% l’imposta suddetta rispettivamente nel biennio 2017-2018, nel 2019 e nel 2020;

VISTA la L.R. 77/2016 “Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico”, modificata dalla L.R. 57/2017, che stabilisce particolari modalità e requisiti per regolarizzare le utilizzazioni demaniali prive di atto di concessione valido al momento del subentro della Regione Toscana nella competenza della gestione amministrativa del demanio idrico;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L.R. 23 luglio 2009 n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa”;

VERIFICATO che con determinazione dirigenziale n. 455 del 07/02/2008 la Provincia di Grosseto ha rilasciato a Ponte Tura s.r.l. l’autorizzazione per la realizzazione di un condotta idrica a servizio di fabbricato di civile abitazione, in località San Martino nel comune di Grosseto;

ACCERTATO che il soggetto che attualmente occupa l’area demaniale oggetto della presente regolarizzazione è il Condominio Ponte Tura, C.F. 92062370538;

CONSIDERATO che sono stati regolarmente versati i corrispettivi richiesti dalla Provincia di Grosseto ed altresì che sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla Regione Toscana per regolarizzare, a partire dal 01/01/2016, la concessione, come previsto dalla L.R. 77/2016;

ACCERTATO che la concessione richiesta comporta l’occupazione di area demaniale, individuata nell’elaborato cartografico allegato al presente atto sotto la lettera “A”, quale parte integrante e sostanziale, lungo le pertinenze del corso d’acqua privo di denominazione TS61474, riportato nel Reticolo Idrografico del Territorio Toscano di cui alla L.R. 79/2012;

RITENUTA la compatibilità idraulica dell’opera oggetto della presente concessione, ai sensi dell’art. 3 della DPGR n. 42/2018 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904;

VERIFICATO che, in ordine al rilascio della concessione in esame, sussistono i presupposti di cui all'art. 1 della L.R. 77/2016 e che pertanto la stessa può essere rilasciata con la procedura di assegnazione diretta di cui all'art. 13 del Regolamento;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6, del Regolamento, la stessa possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e concessionario;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione, trasmessa al richiedente con prot. n. 60566 del 17/02/2020, e le successive altre note, tra cui quella del 03/02/2021 prot. n. 44672, nella quale a seguito di ulteriori verifiche venivano indicati al concessionario gli importi definitivi da versare;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto e dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO inoltre che ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

- a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- c) consentire, inoltre, l'accesso al personale del Consorzio di bonifica di riferimento per espletare le attività manutentive di competenza;
- d) sollevare fin d'ora la Concedente e il Consorzio di bonifica competente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- e) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- f) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- g) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- h) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- i) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti.

Inoltre il Concessionario:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dall'uso dell'area;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto provocato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua e in generale per effetto di quanto concesso, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che la presente concessione demaniale, decorrente dal 01/01/2016 ai sensi della L.R. 77/2016, può essere rilasciata per la durata massima di nove anni, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 del Regolamento;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, rinuncia, revoca o decadenza, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato dall'Amministrazione concedente e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario. Il settore competente può, d'ufficio o su istanza del concessionario, valutare l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all'art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g) e che la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza. La domanda di rinnovo è presentata, almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14. Fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nel termine predetto il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;

CONSIDERATO che il canone demaniale viene ridotto del 20% per effetto dell'agevolazione richiesta dal Condominio Ponte Tura con nota prot. n. 370156 del 29/09/2022, prevista dalla D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 per le occupazioni di aree demaniali con acquedotti privati per garantire l'approvvigionamento idropotabile di utenze non servite da pubblica rete;

CONSIDERATO che il canone demaniale dovuto per un parallelismo di ml. 500 (tip. 7) ammonta:

- per l'anno 2016 ad € 750,00, determinato in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la D.G.R. 1138 del 15/11/2016;
- per le annualità dal 2017 al 2018 ad € 270,00, determinato in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la D.G.R. 888 del 07/08/2017;
- per le annualità dal 2019 al 2021 ad € 216,00, determinato in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la D.G.R. 888 del 07/08/2017 e decurtato del 20% per effetto dell'agevolazione prevista dalla D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 sopra citata;
- a partire dall'anno 2022 ad € 218,59, determinato in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la DGRT n. 888/2017, rivalutate su base ISTAT ai sensi della DGRT n. 1035 del 5/08/2019 e decurtato del 20% per effetto dell'agevolazione prevista dalla D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 sopra citata, precisando che il canone potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale, sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia da parte del concessionario, il pagamento del canone è dovuto fino e per tutta l'annualità in cui è stata richiesta la rinuncia;

ACCERTATO che il versamento di € 206,11, effettuato dal richiedente a favore della Provincia di Grosseto in data 17/07/2010 a titolo di cauzione per la concessione dalla stessa rilasciata, è stato assunto con accertamento n. 5581-2018 nel capitolo di entrata 61059 del bilancio della Regione Toscana a seguito del trasferimento dei depositi cauzionali sulle concessioni del demanio idrico disposto dalla Provincia di Grosseto a favore della Regione Toscana e, risultando il suddetto importo adeguato in riferimento alle condizioni stabilite dall'art. 31 del Regolamento, rimane depositato a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione, salvo reintegro nel caso di prelievi parziali di somme nel corso della concessione;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo e che il richiedente, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopracitata e alle richieste di pagamento inoltrate dal Settore Politiche Fiscali e Riscossione Tributi:

- ha provveduto al versamento dei canoni dovuti per le annualità dal 2016 al 2021;
- ha provveduto al versamento dell'imposta regionale sulle concessioni del demanio idrico per l'annualità 2016 e 2021, stabilita dall'art. 1 comma 2 della L.R. n. 2/1971 nell'importo del 50% del canone;
- a provveduto, ai sensi dell'art. 1, commi 9 e 10, L.R. 77/2016, al versamento della maggiorazione del 20% sugli importi dovuti per ciascun anno di occupazione senza titolo nel periodo 2011-2015, il cui importo ammonta ad € 219,15;
- ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo sul decreto di € 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti (attestazione pagamento di con F23 c/o Banca Terre Etrusche filiale di Grosseto in data 29/03/2022);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016, all. B;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1. di rilasciare al Condominio Ponte Tura, loc. San Martino, Grosseto, C.F. 92062370538, la concessione demaniale per parallelismo di ml. 500 (tip. 7), con condotta idrica, lungo il corso d'acqua privo di denominazione "TS1674", in località San Martino – Ponte Tura nel comune di Grosseto (GR), così come rappresentato nell'elaborato cartografico facente parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato A);
2. di stabilire che gli effetti della presente concessione decorrono, ai sensi della L.R. 77/2016, dal 01/01/2016 e che la stessa avrà durata di anni 9, con scadenza il 31/12/2024;

3. di dare atto che il Concessionario, per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento, alle prescrizioni nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della Concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
4. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
5. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del Concessionario, in caso d'uso, di provvedere alla sua registrazione;
6. di trasmettere il presente provvedimento all'Amministratore del Condominio Ponte Tura.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1


A

Cartografia

c2675471ba0506a064f6da24639a3b2a5fa9dda09df0013c1522472c4c5239cd

Allegato "A"

Pratica SiDIT n. 4864/2019 (Proc. n. 5307/2022) – L.R. 77/2016 – Concessione demaniale per parallelismo di ml. 500 (tip. 7), con condotta idrica, lungo il corso d'acqua privo di denominazione "TS1674", in località San Martino – Ponte Tura nel comune di Grosseto (GR) - Concessionario: Condominio Ponte Tura.





REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 20625 - Data adozione: 18/10/2022

Oggetto: R.D. 523/1904, L.37/1994, Regolamento regionale 60/R/2016. Pratica idraulica n.1454, pratica SIDIT n.1467/2019. Diniego alla richiesta di concessione idraulica per l'occupazione di un'area demaniale della Fossa di Maggi (o Fosso del Canalone) per uso attraversamento con strada di accesso ad un sito estrattivo nel Comune di Carrara (MS)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 19/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD023056

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di Bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1341 del 29/12/2015 - Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4) della L.R. 22/2015;

RICHIAMATO il decreto della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile 463 del 12/02/2016 “approvazione degli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa, di competenza della Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 60/R del 12 agosto 2016 “Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni;

VISTA la L.R. 41 del 24/07/2018 - Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25 luglio 2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

RICHIAMATA la D.C.R.T. 81 del 28 luglio 2021 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28”;

VISTA l'istanza di autorizzazione presentata dal Sig. Antonio Giannetta, legale rappresentante della PIZZAGALLO S.r.l.codice fiscale 00562410456 N.REA MS-90838, avente sede legale in viale XX Settembre 177 54033 Carrara (MS), acquisita agli atti di questo Settore con prot. 222335 del 30/05/2022, con la quale è stata trasmessa la relazione tecnica descrittiva del tracciato di una strada di arroccamento al sito estrattivo delle interferenze a firma digitale del Dott. Geologo Massimo Corniani;

DATO ATTO che l'istanza presentata è volta al rilascio di una concessione per n. 5 attraversamenti

di una strada di accesso al sito estrattivo della cava n.142 Pizzagallo, interferenti col sedime demaniale del Fosso del Canalone o Fossa di Maggi per una superficie complessiva di m² 239,35 in Comune di Carrara;

PRESO ATTO che per l'istanza sono stati regolarmente versati gli oneri istruttori di € 100,00 in data 11/02/2019, mediante bonifico bancario e l'imposta di bollo con marca da bollo n. 01170714112910 del 31/01/2019 da 16,00 euro;

DATO ATTO che alla pratica è stato assegnato il codice locale n.1454 alla pratica, n. SIDIT 1467/2019;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di Servizio n° 11 del 29/11/2019;

DATO ATTO che con PEC protocollo n. 0100255 del 01/03/2019 è stato comunicato alla società richiedente, tramite il tecnico incaricato Dott. Geol. Massimo Corniani, l'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90;

PRESO ATTO che la richiesta riguarda l'occupazione di una superficie complessiva di m² 239,35 del sedime demaniale del Fosso del Canalone o Fossa di Maggi con n. 5 attraversamenti per accesso al sito estrattivo di cava n.142 Pizzagallo con strada di servizio in Comune di Carrara;

DATO ATTO che con PEC prot. n. 451992 del 23/12/2020 è stato comunicato alla società richiedente che la concessione sarebbe stata rilasciata previa sottoscrizione del disciplinare e del pagamento di canoni ed imposte arretrati. Nella medesima PEC è stato evidenziato che il disciplinare, ad essa allegato, avrebbe dovuto essere sottoscritto entro giorni 30 dall'invio e che la mancata sottoscrizione avrebbe comportato la rinuncia alla concessione;

DATO ATTO che con PEC prot. n. 344713 del 03/09/2021 è stato inviato alla Società richiedente un sollecito ad adempiere a quanto richiesto con la precedente nota del 23/12/2020, concedendo un ulteriore termine di giorni 15 per la sottoscrizione del disciplinare e dell'adempimento ai pagamenti richiesti;

DATO ATTO che con con PEC prot. n. 136242 del 31/03/2022 sono stati comunicati alla società richiedente i motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione dando contestuale avviso, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990, che prima della formale adozione del provvedimento conclusivo del procedimento, avrebbe potuto presentare, entro dieci giorni dal ricevimento della PEC, osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti;

DATO ATTO che tali osservazioni non sono pervenute nei tempi indicati;

DATO ATTO che con la medesima PEC prot. n. 136242 del 31/03/2022 sono stati nuovamente richiesti i canoni e le imposte regionali dovuti per l'occupazione dell'area demaniale con i cinque attraversamenti aggiornati al 2021;

DATO ATTO infine che ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D.P.G.R. 60/R/2016 la mancata sottoscrizione del disciplinare comporta la rinuncia alla concessione;

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L. 241/90 e ss.mm.ii. l'Amministrazione procedente ha il dovere di concludere il procedimento con un provvedimento espresso;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nella L.R.80/2015 e nel Capo VII del R.D. 523/1904 comporta denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di non rilasciare, per le motivazioni esposte in narrativa, alla PIZZAGALLO S.r.l., codice fiscale 00562410456 N.REA MS-90838, avente sede legale in viale XX Settembre 177 54033 a Carrara (MS), la concessione richiesta per l'occupazione di un'area demaniale di m² 239,35 della Fossa di Maggi (o Fosso del Canalone) con. 5 attraversamenti di accesso al sito estrattivo della cava n.142 Pizzagallo;
2. di prescrivere alla PIZZAGALLO S.r.l. di provvedere al ripristino dell'area occupata senza titolo, previa approvazione di idoneo progetto per la rimozione degli attraversamenti esistenti, a carico del soggetto richiedente, da presentare a questo Settore entro giorni 60 dalla notifica del presente atto;
3. di disporre che, nelle more della realizzazione degli interventi di ripristino, la Società PIZZAGALLO S.r.l. continuerà ad occupare ed utilizzare senza titolo l'area in oggetto e che in ogni caso, la Regione Toscana richiederà il pagamento della relativa indennità di occupazione pari al canone stabilito dalla DGRT 888/2017;
4. di specificare che, in caso di mancato di pagamento degli importi dovuti, la Regione Toscana procederà coattivamente al recupero degli stessi, nelle forme e nei tempi previsti per legge;
5. di notificare per pec il presente atto alla PIZZAGALLO S.r.l. ed al tecnico incaricato Dott. Geologo Massimo Corniani;
6. di notificare per pec il presente atto al Settore Servizi Ambientali/Marmo del Comune di Carrara;
7. di dare atto che avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità Giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 20644 - Data adozione: 19/10/2022

Oggetto: Pratica SIDIT n. 100485/2020 (ex PPC 113/2008) - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Concessione di derivazione di acqua pubblica da un pozzo in Località Giardino nel Comune di Capalbio (GR), per uso agricolo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 19/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD023235

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11/12/1933, n. 1775;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D.L.vo 31/03/1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D. Lgs. del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 60/R/2016, 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. 23/02/2016 n. 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n. 1035 del 05/08/2019 “ Disposizioni in materia di concessioni per l’utilizzo delle acque”;
- la L.R. n. 55 del 28/12/2021, “Legge di stabilità per l’anno 2022”;

VISTA l’istanza presentata alla Provincia di Grosseto con protocollo n. 200147 del 27/11/2008 e con richiesta di riattivazione protocollo n.182757 del 25/05/2020 alla Regione Toscana dalla sig.ra Marconi Fernanda (i cui dati identificativi sono esplicitati nell’allegato disciplinare), con la quale viene chiesta la concessione per derivare acqua pubblica da un pozzo in Località Giardino nel Comune di Capalbio (GR) per uso agricolo - Pratica SIDIT n. 100485/2020;

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, firmato in data 18/10/2022 dalla sig.ra Marconi Fernanda, allegato al presente atto sotto la lettera A, facente parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE:

- l’emungimento interessa un pozzo in Località Giardino individuato catastalmente nel Comune di Capalbio (GR), al Foglio n.20 particella n.194;
- il volume annuale è di 3500 (tremilacinquecento) metri cubi;
- la portata di acqua massima richiesta è di 10 litri al secondo e la portata media di concessione è pari a 0,11 litri al secondo;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DATO ATTO:

- che l’imposta di bollo è stata assolta ai sensi del DPR 642/72;

- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare alla sig.ra Marconi Fernanda (i cui dati identificativi sono esplicitati nell'allegato disciplinare), entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, la Concessione demaniale idrica, per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un pozzo nel Comune di Capalbio (GR) Località Giardino, su terreno contraddistinto al N.C.T. al Foglio n.20 particella n.194, Pratica SIDIT n. 100485/2020;
2. di concedere il prelievo per una portata massima di 10 (dieci) litri al secondo e una portata media annua di 0,11 (zero virgola undici) litri al secondo per un volume massimo di 3500 (tremilacinquecento) metri cubi/anno per un periodo di utilizzo dell'acqua compreso dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;
3. di stabilire la durata della concessione in anni 5 (cinque) successivi e continui decorrenti dalla data del presente atto;
4. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale;
5. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A, facente parte integrante e sostanziale; redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;
6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'atingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al richiedente;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

8b00c461f7e74ca7b20aac8a34fa6a7ae716f684ceaa888129c42b6cbd812e8f



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 20645 - Data adozione: 19/10/2022

Oggetto: Modifica Decreto dirigenziale n. 12759 del 29/06/2022 "Pratica SiDIT n. 1932-2022 - Concessione per tre attraversamenti in subalveo (tip. 11), con condotta per uso idropotabile, del fosso del Ponte di Tavole (TS74364), del fosso del Butterino (TS74654) e del fosso Pelagone (TS74365), in località Banditella - Podere Fortullino, nel comune di Magliano in Toscana - Concessionario: Capriolo S.r.l."

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 19/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD023245

IL DIRIGENTE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016: “Regolamento in attuazione dell’art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTO il decreto dirigenziale n. 12759 del 29/06/2022 - “Oggetto: Pratica SiDIT n. 1932/2022 - Concessione per tre attraversamenti in subalveo (tip. 11), con condotta per uso idropotabile, del fosso del Ponte di Tavole (TS74364), del fosso del Butterino (TS74654) e del fosso Pelagone (TS74365), in località Banditella – Podere Fortullino, nel comune di Magliano in Toscana - Concessionario: Capriolo S.r.l.”;

VISTA la richiesta pervenuta dal concessionario Capriolo S.r.l., acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 321079 del 17/08/2022, con la quale si chiede lo spostamento dell’attraversamento del fosso Butterino in un tratto più a valle rispetto a quanto già autorizzato, restando invariate le ubicazioni degli attraversamenti dei fossi Pelagone e Ponte di Tavole;

RICHIAMATO il contributo istruttorio trasmesso a questo Settore dal Consorzio 6 Toscana Sud, acquisito agli atti con prot. n. 368898 del 28.09.2022 (rif. prot. C6TS n. 4941 del 28.09.2022), nel quale non vengono rilevati motivi ostativi ai fini della manutenzione del corso d’acqua;

RITENUTO pertanto di modificare il suddetto decreto dirigenziale al fine di prendere atto dello spostamento dell’attraversamento del fosso del Butterino, sostituendo altresì la cartografia allegata al decreto dirigenziale n. 12759 del 29/06/2022 con una aggiornata, contenente le ubicazioni definitive dei tre attraversamenti;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1. di modificare il decreto dirigenziale n. 12759 del 29/06/2022 “Oggetto: Pratica SiDIT n. 1932/2022 - Concessione per tre attraversamenti in subalveo (tip. 11), con condotta per uso idropotabile, del fosso del Ponte di Tavole (TS74364), del fosso del Butterino (TS74654) e del fosso Pelagone (TS74365), in località Banditella – Podere Fortullino, nel comune di Magliano in Toscana - Concessionario: Capriolo S.r.l.”, autorizzando lo spostamento dell’attraversamento del fosso Butterino in un tratto più a valle rispetto a quanto già previsto nel predetto provvedimento, come rappresentato nella cartografia allegata al presente decreto sotto la lettera “A”, quale parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che l'allegato "A" al presente decreto individua l'ubicazione di tutti gli attraversamenti concessionati e che lo stesso sostituisce l'allegato del decreto dirigenziale n. 12759 del 29/06/2022;
3. di confermare, per quanto non modificato con il presente provvedimento, il decreto n. 12759 del 29/06/2022, in particolare per quanto disposto relativamente al termine della concessione, alle prescrizioni e agli obblighi riportati nello stesso;
4. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo PEC del Concessionario e del Tecnico incaricato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1


A

Cartografia

08f8af50a146a098a4c75c6733af28950a550d1d4e2a5b5a215a4046252485ef

ALLEGATO A

Oggetto: Modifica Decreto dirigenziale n. 12759 del 29/06/2022 “Pratica SiDIT n. 1932-2022 - Concessione per tre attraversamenti in subalveo (tip. 11), con condotta per uso idropotabile, del fosso del Ponte di Tavole (TS74364), del fosso del Butterino (TS74654) e del fosso Pelagone (TS74365), in località Banditella – Podere Fortullino, nel comune di Magliano in Toscana - Concessionario: Capriolo S.r.l.”.





REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 20653 - Data adozione: 18/10/2022

Oggetto: R.D. 523/1904, L.37/1994. Pratica idraulica n.3379, SIDIT n. 3883/2022.
Concessione di un'area demaniale del Canale di Gioia, nel bacino estrattivo di Colonnata - Cava Venedreta 161, nel Comune di Carrara (MS), per asportare materiale detritico dal ravaneto.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 19/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD022934

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 2/1971 " Istituzione dei tributi propri della Regione" emanata ai sensi dell'art. 2 della legge 16/05/1970 n. 281 con cui è istituita l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione, e s.m. e i.;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1341/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4) della L.R. 22/2015”;

RICHIAMATO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 463/2016 “Approvazione degli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa, di competenza della Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile”;

RICHIAMATA la D.G.R.T. 194/2016 di approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R. 29 dicembre 2015 n. 1341 ed ulteriori disposizioni per istruttoria e rilascio;

VISTO il Regolamento emanato con DPGR 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della L.R. 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri”;

RICHIAMATA la D.G.R.T 1414/2018 “Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017”;

VISTA la L.R. 7/2020 “Disposizioni in materia di rischio alluvioni – Modifiche alla L.R. 41/2018”;

RICHIAMATA la D.C.R.T. 81/2021 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28”;

VISTA l'istanza di concessione inviata dall'ing. Gardenato Massimo, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Massa Carrara al n° 839, tecnico incaricato dalla Nuovi Pregiati Apuani s.r.l. (c.f: 01342430459), di seguito denominata “concessionario” con sede legale a Carrara (MS), in viale Turigliano 13c, protocollata da Regione Toscana con n° 0288261 del 19/07/2022, con la quale sono stati trasmessi i seguenti documenti tecnici:

Relazione Tecnica,

Tavola 1 - Corografia

Tavola 2 - Planimetria catastale

Tavola 3 - Planimetria sovrapposto attuale/progetto;

DATO ATTO che l'istanza inoltrata è finalizzata al rilascio della concessione di un'area, appartenente al Demanio dello Stato, del Canale di Gioia, nel bacino estrattivo di Colonnata - Cava Venedreta 161, nel Comune di Carrara (MS), per asportare m³ 760 di detrito da un ravaneto, nella seguente misura:

70% scaglie scure e terre,

30% scaglie bianche;

PRESO ATTO che la suddetta area è priva di identificativi catastali ma è confinante con il mappale 401 del foglio 46 e il mappale 460 del foglio 47;

PRESO ATTO che la richiesta è relativa ad un intervento finalizzato alla riduzione del rischio geomorfologico (ai sensi dell'art. 32 del PABE del Comune di Carrara) del ravaneto;

DATO ATTO che il canale di Gioia, sul cui sedime demaniale insiste parte del ravaneto, è privo di funzionalità idraulica e non è ricompreso nel Reticolo Regionale di cui alla L.R. 79/2012;

DATO ATTO che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, agli atti d'ufficio, è stata assegnato all'istanza il numero di pratica idraulica 3379, SIDIT n. 3883/2022;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di Servizio n. 11 del 29/11/2019;

RITENUTO di stabilire che la durata della presente concessione è limitata all'asportazione massima di m³ 760 di materiale che dovrà essere effettuata entro e non oltre 12 mesi dalla data del presente decreto;

DATO ATTO che il suddetto intervento rientra in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale, senza procedura in concorrenza;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che il canone demaniale per l'uso (10) richiesto, secondo la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 "Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. n. 888/2017", in ottemperanza alla L.R. 93 del 27/11/2020, è determinato in € 2.729,92 (€ 1,796/tonnellata x 1.520 tonnellate) ed è stato versato dalla società in un'unica soluzione in data 23.08.2022, mediante bonifico;

DATO ATTO che la valutazione economica del canone è stata commisurata sulla base del prezzario stabilito dal Comune di Carrara (delibera di Giunta n°491 del 10/12/2019) per le cave del proprio comprensorio marmifero;

PRESO ATTO che in data 08.09.2022 la società Nuovi Pregiati Apuani s.r.l ha versato con bonifico € 1.364,96 di imposta regionale, istituita con L.R. n.2 del 30/12/1971 e commisurata al 50% del canone di concessione dalla L.R. 74/2018;

PRESO ATTO che la Nuovi Pregiati Apuani s.r.l ha pagato l'imposta di bollo per il presente decreto con marca da bollo da € 16,00 che ha l'id n.01200834534648;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che la richiesta presenta i requisiti per il rilascio della concessione, rispettando le prescrizioni di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

PRESCRIZIONI

- i lavori di asportazione del materiale hanno la durata massima di 12 mesi dalla data del presente decreto e comunque limitati all'asportazione massima di un volume di m³ 760;
- la società concessionaria è tenuta ad inviare a questo Settore la comunicazione di inizio lavori, entro e non oltre giorni sette dal loro effettivo avvio;
- la società concessionaria è tenuta ad inviare a questo Settore la comunicazione di fine lavori, entro e non oltre giorni sette dalla loro effettiva ultimazione;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque superficiali;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con il deflusso superficiale non determini aggravio di rischio geomorfologico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno essere rimosse a lavori ultimati ;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'area al personale del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Ente individuato, addetto alla vigilanza dell'area demaniale;
- i lavori dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli. E' fatto divieto di svolgere lavorazioni in occasione di allerta meteo con codice giallo/arancione/rosso per criticità idrauliche, idrogeologiche, piogge intense e temporali diramato dalla Protezione Civile Regionale per la

zona V Versilia (zona di allerta di riferimento per il Comune di Carrara come da delibera di giunta regionale n. 395 del 07/04/2015);

-al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi;

-lavori dovranno essere realizzati così come rappresentati negli elaborati grafici presentati;

- la società Nuovi Pregiati Apuani s.r.l. dovrà inoltrare a questo Settore copia delle bolle di trasporto del materiale asportato;

il concessionario è obbligato a:

-assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, mantenendola in buono stato, preservandola dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandola da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;

-consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dal Settore competente, al fine di verificare lo stato di manutenzione dell'area e individuare in capo al concessionario interventi eventualmente necessari per garantire il buon regime dello scorrimento delle acque superficiali;

-sollevare la Regione Toscana da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia dell'area, assumendosi gli oneri del risarcimento;

-rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque di cui al R.D. 523/1904, al R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

-non mutare la destinazione dell'area in concessione;

-assumere gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

-non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, l'area oggetto di concessione;

-assume gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area demaniale interessata, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti; le opere addizionali e di miglioramento autorizzate sono acquisite al demanio senza che il concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi; qualora il concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione è tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, fatte salve le sanzioni penali ai sensi della normativa vigente.

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di rilasciare alla Nuovi Pregiati Apuani s.r.l.(c.f: 01342430459) con sede legale a Carrara (MS), in viale Turigliano 13c, un'area demaniale del Canale di Gioia, nel bacino estrattivo di Colonnata - Cava Venedreta 161, nel Comune di Carrara (MS), per asportare m³ 760 di detrito (misto di scaglie bianche, scaglie nere e terre) dal ravaneto;

2. di stabilire che la concessione è rilasciata con finalità di riduzione del rischio geomorfologico del ravaneto, ai sensi dell'art. 32 del PABE del Comune di Carrara;

3. di stabilire che la presente concessione avrà la durata di 12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto ed è sottoposta alle prescrizioni individuate in narrativa;
4. di dare atto che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; le società destinataria è tenuta a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
5. di notificare il presente atto alla società richiedente ed al tecnico incaricato;
6. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 20658 - Data adozione: 18/10/2022

Oggetto: L.R. 80/2015 - R.D. 523/1904. PRATICA SIDIT 2333/2022. Concessione e contestuale autorizzazione idraulica per l'esecuzione dei lavori di sostituzione del GRF con GRFD 2 alloggiato in armadio metallico nelle aree di pertinenza del fiume Arno in via della Botte nel Comune di Calcinaia (PI). Richiedente Toscana Energia S.p.A..

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 19/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD023092

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 07 aprile 2014 n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del Demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTI il reticolo idrografico ed il reticolo di gestione di cui alla L.R. 79/2012, nel loro ultimo aggiornamento vigente;

VISTO il D.P.G.R. n. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena”;

VISTO il Decreto dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale sono stati approvati gli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

VISTA la L.R.T. n. 57 del 13 ottobre 2017 “Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla L.R. 77/2016”;

VISTA la L.R. n. 77 dell’11/11/2016 “Disposizioni urgenti in materia di concessioni del Demanio idrico”;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 avente ad oggetto: “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016” con la quale sono stati ride-terminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 con la quale, fatte salve le diverse disposizioni richiamate, sono stati confermati i canoni determinati con la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 1035 del 05/08/2019 con la quale viene stabilito l’aggiornamento del canone per l’utilizzo delle acque e per l’occupazione del Demanio idrico sulla base del tasso di inflazione;

VISTA la D.G.R.T. n. 229 del 24/02/2020 “Determinazione dei canoni in materia di concessioni del demanio idrico” in cui, al punto 7, si è stabilito di confermare per l’anno 2020 la determinazione dei canoni e i contenuti di cui alla D.G.R.T. n.1035 del 5 agosto 2019;

VISTA la Legge regionale 27 novembre 2020, n. 93 “Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Modifiche alla l.r. 73/2005 e alla l.r. 19/2019”;

RICHIAMATO il Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del Demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.” e ss.mm.ii. d’ora in poi denominato “Regolamento”;

VISTA la Legge 241/1990 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA l’istanza di autorizzazione e concessione presentata da Toscana Energia S.p.A, Cod.Fisc./P.IVA 05608890488, con sede legale in Piazza E. Mattei, 3 nel Comune di Firenze (FI), acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. Prot. 0169254 del 26/04/2022, corredata dalla seguente documentazione progettuale a firma del tecnico Ing. Giorgio Barci, iscritto all’Albo degli Ingegneri della provincia di Cosenza al n. 5873:

- Relazione tecnico descrittiva;
- Corografia scala 1: 10.000;
- Planimetria catastale scala 1: 1.000;
- Prospetto armadio metallico scala 1: 50;
- Documentazione fotografica;

RILEVATO che il presente progetto esecutivo prevede la sostituzione del Gruppo di Riduzione Finale (GRF) esistente ubicato all’interno di un armadio metallico di contenimento, situato in un’area di proprietà demaniale di pertinenza del fiume Arno nel Comune di Calcinaia (PI), con la successiva installazione di un nuovo Gruppo di Riduzione Finale per reti Digitali (GRFD) di tipo 2 nella medesima posizione dell’armadio esistente;

PRESO ATTO che il nuovo GRFD Tipo 2 verrà installato all’interno di un apposito armadio metallico di dimensioni pari a cm 160x90x206h, mentre i dispositivi elettrici saranno alloggiati in un armadio in vetro resina di dimensioni cm 90x46x199h;

DATO ATTO che la concessione è riferita all’occupazione dell’area demaniale nelle pertinenze del fiume Arno in via della Botte (SP1 della Botte) nel Comune di Calcinaia (PI);

PRESO ATTO che da ricerche e accertamenti compiuti da quest’Ufficio nei registri sia informatici che cartacei e sulla base di quanto dichiarato da Toscana Energia, l’occupazione delle aree demaniali risulta essere priva di titolo concessorio;

PRESO ATTO che l’art. 40 del Regolamento n. 60/R del 2016 e ss.mm.ii. disciplina le occupazioni senza titolo delle aree demaniali;

CONSIDERATO che l’art. 40 al c. 1 del Regolamento n. 60/R prevede, tra l’altro, che l’utilizzatore è tenuto a versare un’indennità per ciascun anno di occupazione di fatto perpetrata, il cui importo è rapportato all’importo del canone determinato ai sensi dell’articolo 35 del medesimo Regolamento;

PRESO ATTO che l’autorizzazione richiesta comporta occupazione di aree del demanio idrico dello Stato per le quali è necessaria, così come previsto dall’articolo 6 del Regolamento sulle Concessioni Demaniali n.60/R, il rilascio di un unico Decreto di Concessione;

DATO ATTO che è abilitato ad emanare il provvedimento finale il Dirigente del Genio Civile Valdarno Inferiore, competente per territorio;

DATO ATTO che per la concessione dell’area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all’art. 13, comma 1 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO che, in virtù di quanto previsto dall’articolo 24 comma 6 del Regolamento sulle concessioni demaniali n. 60/R e ss.mm.ii, la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare di concessione, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata “Concedente”) ed il Concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del presente procedimento;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale integrativa che descrivono l'esecuzione dei lavori ed ai quali si riferisce il seguente atto, sono quelli sopra ricordati;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in argomento presenta i requisiti per essere autorizzato nei riguardi della normativa del R.D. 523/1904;

- la realizzazione dei lavori del presente provvedimento è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 ed è riferita a reti dei servizi essenziali ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.R. 41/2018;

- l'istruttoria interna ha avuto esito positivo con prescrizioni;

DATO ATTO che, nell'installazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate;

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- nella fascia da 0 a 4 m dal piede arginale e dal ciglio di sponda non sono ammessi scavi o depositi di materiali;

- nella fascia da 4 m a 10 m dal piede arginale e dal ciglio di sponda, gli scavi autorizzati vanno riempiti con malta cementizia tipo "Fillcrete";

- è vietato il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

- eventuali materiali provenienti dalle lavorazioni caduti nel corso d'acqua dovranno essere immediatamente rimossi;

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto del corso d'acqua interessato dai lavori;

- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte secondo le normative vigenti anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;

- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;

- le opere eseguite saranno mantenute in efficienza nel tempo a cura e spese del soggetto autorizzato;

- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti il corpo idrico in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere eseguite oggetto della presente concessione, il richiedente apporrà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso il ripristino dello stato dei luoghi;

- in caso di danneggiamenti, dovuti ad eventi di piena, filtrazioni dall'alveo ovvero cedimenti delle opere idrauliche esistenti, oppure da interventi idraulici urgenti eseguiti dall'Ente competente, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;

- le opere eseguite saranno mantenute in efficienza nel tempo a cura e spese del soggetto autorizzato;

- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei

mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;

- i lavori dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando costantemente le previsioni sul sito web: <https://www.cfr.toscana.it/> o <https://www.lamma.rete.toscana.it/> ed in caso di previsioni meteorologiche avverse presidiando costantemente il cantiere;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente le opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

- i lavori dovranno iniziare entro 12 mesi dalla data di rilascio del presente decreto e dovranno concludersi entro 2 anni dalla loro data di inizio pena la decadenza dell'atto di autorizzazione alla esecuzione dei lavori e la contestuale decadenza del presente decreto di concessione;

- il richiedente dovrà comunicare a questo Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 15 giorni, e quella di fine lavori entro 60 (sessanta) giorni dal termine delle attività, attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo, con riferimento anche ad eventuali varianti autorizzate e relativi atti;

- il Concessionario esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione ordinaria dei manufatti oggetto di concessione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui essi sono destinati, in modo che non debbano costituire criticità per lo stato della sponda e l'efficienza idraulica;

- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi, ordinari e straordinari, che si rendano necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;

- il Concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà pubblica e privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dalle attività in argomento;

- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente concessione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;

- è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto della presente concessione, ovvero dei manufatti preesistenti da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuovere oppure adeguare i manufatti in concessione, a propria cura e spese, entro i termini

stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione.

ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

- il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;

- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri della manutenzione delle strutture realizzate;

- a non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto la concessione;

DURATA DELLA CONCESSIONE:

- la concessione avrà la durata di anni 19 (diciannove) decorrenti dalla data del Decreto di concessione e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità dal medesimo stabilite, a seguito di espressa istanza da presentarsi alla Concedente almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

REVOCA- DECADENZA- CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE:

- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

- la revoca della concessione è notificata al Concessionario con espresso atto con il quale gli è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e per la rimessa in pristino dell'area e degli spazi occupati;

- il provvedimento di revoca interviene anche quando una domanda di concessione risulti incompatibile con una concessione, precedentemente rilasciata, per un'utilizzazione di minore rilevanza sotto il profilo del pubblico interesse;

- la concessione decade, fermo restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale, nei seguenti casi di:

a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;

b) mancato pagamento di due annualità del canone;

c) non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;

d) mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione;

e) violazione del divieto di cessione o sub concessione a terzi, compresi gli enti pubblici;

f) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato;

- la decadenza è dichiarata con apposito Decreto e, in presenza dell'accertamento di una delle fattispecie di cui sopra, è immediata; prima di dichiararla comunque l'Amministrazione Concedente assegnerà al concessionario un termine, non inferiore a 30 giorni, entro il quale egli potrà presentare le proprie deduzioni;

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso sia per gli interventi/opere eseguite, sia per le spese sostenute sia per il canone già pagato per l'anno di riferimento;

- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è obbligato al ripristino dell'area;

- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, decadenza, la concessione si risolve automaticamente col conseguente obbligo del Concessionario di ripristino dell'area e degli spazi occupati entro i termini assegnati;

- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si procederà d'ufficio all'esecuzione in danno del Concessionario, salvo che, su istanza di questi, l'Amministrazione concedente ritenga di non procedere; in questo caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e verrà fatta comunque salva la facoltà della Concedente di far acquisire le opere al Demanio, senza oneri ulteriori per l'Amministrazione;

CANONE - IMPOSTA REGIONALE:

- il primo canone annuo è versato dal Concessionario anticipatamente alla data del Decreto di Concessione;

- l'importo annuale del canone per le opere in argomento calcolato per 12 mesi, in base a quanto previsto dalla D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 (Allegato A, punto 2.5), corrisponde ad Euro 200,00 (duecento/00) considerata la riduzione nella misura del 20% spettante ex articolo 29, 5° comma del Regolamento;

- nelle more della determinazione del canone per l'anno 2022 con D.G.R.T. ed in assenza di

diversa decisione da parte dell'Amministrazione, il suo importo, da considerarsi quale acconto, è stato parametrato a quello dovuto per l'anno 2021, ai sensi della D.G.R.T. n. 229 del 24/02/2020 (che confermava i contenuti di cui alla D.G.R.T. n. 1414/2018, a sua volta confermando quelli di cui l'allegato a della D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017);

- l'eventuale differenza tra quanto corrisposto a titolo di acconto e quanto effettivamente dovuto come canone 2022 sarà compensata o corrisposta nei tempi indicati con apposita Deliberazione da parte della Giunta Regionale;

- il canone è aggiornato annualmente sulla base del tasso d'inflazione programmato e che quindi il suo importo potrà essere oggetto di ulteriore rivalutazione nel tempo, ai sensi del regolamento D.P.G.R 60/R/2016 e s.m.i.;

- il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso, in tutto o in parte, della concessione; il canone annuo potrà essere soggetto a revisione e rivalutato secondo legge;

- l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine della annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine della annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia;

- il mancato pagamento del canone da parte del Concessionario entro il termine fissato comporta la sua automatica messa in mora (c.d. mora ex prevista dall'articolo 1219 c.c. commi 2 e 3) da parte dell'Amministrazione concedente;

- sulle somme comunque versate in ritardo sono dovuti gli interessi, calcolati al tasso legale, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1 della L.R.T. n. 93 del 27 novembre 2020, a decorrere dal 2021 sull'imposta regionale sulle concessioni statali demaniali si applica l'aliquota di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della L.R.T. n. 2/1971 e ss.mm.ii., commisurata al 50% del canone di concessione e, ai sensi dell'art 28, c.1 del Regolamento n. 60/R, come modificato dal D.P.G.R. 19 febbraio 2020 n. 9/R, il versamento non è più necessariamente contestuale al pagamento del primo canone concessorio, ma deve avvenire, ai sensi dell'art 2 della L.R.T. n. 2/1971 e ss.mm.ii., entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

CONSIDERATO che eventuali successive modifiche e/o decisioni in merito agli adempimenti relativi a tale imposta saranno prontamente comunicate dall'Amministrazione Regionale, rimanendo comunque ferma la validità dell'impegno assunta dal Concessionario in merito a tale versamento per tutta la durata della concessione;

SANZIONI:

- ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della L.R. 80/2015, così come stata modificata da articolo 27 L.R. 70/2018, ove non diversamente sanzionate, le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal presente decreto di concessione comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 3.000,00;

- fermo restando quanto previsto dagli articoli 27 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), le violazioni che alterano lo stato dei luoghi con pregiudizio del regime idraulico, fatte salve le sanzioni penali, sono punite con sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 20.000,00;

CAUZIONE:

- a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016, il Concessionario costituisce deposito cauzionale a garanzia del regolare pagamento del canone dovuto per utilizzazione delle aree mediante il versamento della somma pari a euro 200,00 (duecento/00) corrispondente ad una annualità del canone calcolato in base alla D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 (Allegato A punto 2,5), considerata la riduzione nella

misura del 20% spettante ex articolo 29, 5° comma del Regolamento;

- la somma corrisposta a titolo di deposito cauzionale verrà restituita al Concessionario, con apposito Decreto del Dirigente Responsabile, al termine della concessione e dopo aver verificato l'esatto adempimento, da parte del Concessionario, degli obblighi ed oneri assunti con il presente atto;

- le somme corrisposte a titolo di deposito cauzionale sono infruttifere;

VISTO che con nota n. 0358731 del 21/09/2022 è stato richiesto al soggetto istante di effettuare i seguenti adempimenti propedeutici al rilascio della concessione:

- versamento importo di euro € 1.250,00 (euro milleduecentocinquanta/00) a titolo di indennità pregresse 2017-2021 e versamento pari ad € 187/50 (euro centottantasette/50) per indennità extra contrattuale, calcolato per i primi nove mesi dell'anno in corso 2022 per l'occupazione di fatto ancora perpetrata mediante l'occupazione dell'area demaniale, ai sensi dell'art. 40, c. 1 del Regolamento n. 60/R del 2016 e ss.mm.ii.;

- versamento importo di € 50,00 (euro cinquanta/00) a titolo di acconto canone 2022 dovuto per l'occupazione del demanio idrico oggetto del presente provvedimento;

- versamento importo di € 200,00 (euro duecento/00) a titolo di deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 22, 1 c. e art. 31 del Regolamento;

CONSIDERATO che il Concessionario s'impegna, così come previsto dall'articolo 28 del Regolamento, a corrispondere per tutta la durata della concessione sia il canone che l'Imposta Regionale sulle Concessioni Statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, istituita dalla L.R.T. n. 2/1971;

CONSIDERATO che le attestazioni dei versamenti effettuati (prima annualità del canone, deposito cauzionale) sono conservate agli atti di questo Settore;

DATO ATTO che il richiedente ha assolto all'obbligo di pagamento del bollo virtuale di euro 16,00 in data 14/10/2022 a favore della Regione Toscana per il rilascio del presente provvedimento;

CONSIDERATO che per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio ove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015,

DECRETA

1. il rilascio a Toscana Energia S.p.A, Cod. Fisc./P.IVA 05608890488, con sede legale in Piazza E. Mattei 3, nel Comune di Firenze (FI), della concessione per occupazione di aera demaniale nelle pertinenze del fiume Arno per l'alloggiamento del gruppo di riduzione per reti digitali GRFD di tipo 2 in armadio metallico in via della Botte SP1 nel Comune di Calcinaia (PI), ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 1, lettera i) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;

2. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904,

così come sopra descritte e rappresentate negli elaborati sopra elencati, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove), decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;

4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;

5. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;

6. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;

7. che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto pertanto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al competente Settore Regionale per gli adempimenti relativi alla riscossione del canone, anche coattiva, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 27, c. 1 lett. c) del Regolamento n. 60/R, così come modificato con D.P.G.R. 8 agosto 2017 n. 45/R;

9. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 20659 - Data adozione: 18/10/2022

Oggetto: R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - L.R. 41/2018 - Pratica n. 3324 - Sidit n. 3260/2022 - Concessione e Autorizzazione idraulica per intervento di recupero funzionale della strada forestale comunale da Orzala a Mandria, con guado del Fosso del Cugnolo (cod. TN15638) e opere di ripristino del sentiero sito nella fascia di rispetto del Torrente Serchio di Gramolazzo (cod. TN15666-TN15669-TN15852), fraz. Gramolazzo nel Comune di Minucciano (LU)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 19/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD023117

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

VISTO il Regolamento emanato con D.P.G.R. 12 agosto 2016 n. 60/R “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018 “Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del Demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017 -Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”;

VISTO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la D.C.R.T. n. 81/2021 con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato aggiornato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTA l’istanza sia di Concessione idraulica presentata dal Comune di Minucciano (LU), avente sede legale in Piazza Chiavacci n. 1 - 55034 Minucciano (LU), P.IVA. 00316330463, per un guado del Fosso del Cugnolo (cod. TN15638), che di Autorizzazione idraulica per i lavori di recupero funzionale della strada forestale comunale da Orzala a Mandria, con opere di ripristino del sentiero sito nella fascia di rispetto del Torrente Serchio di Gramolazzo (cod. TN15666-TN15669-TN15852), fraz. Gramolazzo nel Comune di Minucciano (LU), recepita al protocollo Regionale AOGRT al n. 0256868 del 27/06/2022, con la quale è stata trasmessa la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati a firma del Dott. For. Pierangelo Biagioni, iscritto all’Albo Dottori Agronomi e Forestali delle Province di Pisa-Lucca-Massa Carrara al n. 489:

- relazione tecnico descrittiva;
- estratto catastale 1:2000 con rappresentazione schematica intervento di progetto;
- tavola grafica delle opere previste con piante e sezioni in stato attuale-progetto-sovrapposto;
- documentazione fotografica pre-intervento;
- estratto CTR 1:10000 con indicazione area d’intervento;

PRESO ATTO della seguente documentazione integrativa pervenuta, protocollata al n. 0293865 del 22/07/2022:

- dichiarazione di compatibilità idraulica ai sensi dell'art. 3 comma 5 LR 41/2018;

DATO ATTO che la richiesta è volta ad ottenere l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato - Ramo idrico di pertinenza del Fosso del Cugnolo (cod. TN15638) per l'attraversamento tramite guado e relativi lavori di recupero funzionale della strada forestale comunale da Orzala a Mandria, con opere di ripristino del sentiero sito nella fascia di rispetto del Torrente Serchio di Gramolazzo (cod. TN15666-TN15669-TN15852), su terreni identificati catastalmente al NCT Foglio 403 Part. 106-113-115-230-233-239-246 del Comune di Minucciano (LU);

CONSIDERATO che il tecnico progettista ha attestato le condizioni di compatibilità idraulica dell'uso richiesto dell'area del demanio idrico, di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/18;

VISTA l'istruttoria presente agli atti del Settore;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di servizio n. 11 del 29/11/2019;

DATO ATTO che la concessione dell'area demaniale può essere assentita con assegnazione diretta in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e successiva modifica;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la Concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") e Concessionario;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'esecuzione delle opere per la richiesta in oggetto, ed ai quali si riferisce il seguente atto sono quelli succitati;

DATO ATTO che la richiesta presenta i requisiti per il rilascio della Concessione, rispettando le prescrizioni di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del RD 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento, e che a seguito della verifica della completezza della documentazione è stata assegnata alla pratica il n. 3324 - Sidit. n. 3260/2022;

CONSIDERATO che:

- gli interventi previsti rientrano tra quelli autorizzabili ai sensi dell'art.3 comma 2 della L.R. 41/2018;
- il progetto delle opere in oggetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche, prescrizioni tecniche particolari e prescrizioni generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;

- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- prescrizioni sul taglio di alberature: eventuali autorizzazioni dovranno essere ottenute a cura del richiedente;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- divieto di transito per mezzi pesanti in particolare su argini imbibiti;
- i lavori dovranno essere realizzati così come descritti in relazione e rappresentati negli elaborati grafici presenti;

PRESCRIZIONI TECNICHE PARTICOLARI:

- divieto di estrazione ed allontanamento inerti dall'alveo del corso d'acqua. E' consentito il solo spostamento a monte o a valle del guado;
- l'accesso in alveo e le lavorazioni sono vietate in condizioni meteorologiche sfavorevoli, in particolare durante le piene del fiume e in stato di allerta meteo con codice giallo, arancione, rosso;
- il concessionario dovrà predisporre un piano operativo per la chiusura del guado in caso di allerta meteo; in ogni caso, ogni qual volta sarà diramata l'allerta di colore giallo per rischio idrogeologico e rischio idraulico, l'accesso al guado dovrà essere interdetto;;
- il concessionario dovrà predisporre sia in destra che in sinistra idraulica (inizio area demaniale), una sbarra o altro, in modo da impedire il passaggio ai mezzi non autorizzati e interdirlo in caso di necessità;
- il concessionario dovrà fornire il nominativo di un responsabile, reperibile h24;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati dovrà essere sottoposta ad ulteriore esame del Settore Genio Civile per la nuova eventuale autorizzazione prima della esecuzione;
- l'autorizzazione ai lavori di cui al presente atto ha validità di 3 (tre) anni dalla di rilascio del presente atto a pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;

- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno giorni 15 (quindici), la data di fine lavori entro giorni 15 (quindici) dalla loro ultimazione e trasmettere copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Concessionario, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;
- dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area demaniale e delle opere autorizzate anche in caso di danni dipendenti dal regime idraulico del fosso interessato;
- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltretutto delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere la Concessione né subconcedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
 - b) violazione del divieto di cessione della Concessione e di sub-concessione anche parziale dell'area;
 - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
 - alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;
 - qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione, si applicano le vigenti disposizioni di legge e di regolamento, statali e regionali ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica, vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di concessione;

PRESO ATTO della documentazione tecnica, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, consistente in: Relazione tecnica (All. A), Estratto catastale (All. B), Tavola grafica (All. C), Dichiarazione art. 3 LR 41/2018 (All. D);

DATO ATTO che il canone demaniale annuo per l'uso richiesto, determinato secondo D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 "Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. n. 888/2017" e D.G.R.T. n. 1035 del 05/08/2019, in ottemperanza alla L.R. 93 del 27/11/2020, è determinato in € 180,00 (euro centottanta/00) per singolo attraversamento (uso 5.1), e la riduzione del canone concessorio nella misura del 20% (art. 29 c.5 del Regolamento di attuazione dell'art. 5 della L.R. n. 80 del 28 dicembre 2015, approvato con D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 e successiva modifica con D.P.G.R. n. 45/R dell'11/08/2017) per un totale pari a € 144,00 (euro centoquarantaquattro/00);

CONSIDERATO che con nota protocollo AOOGR Prot. 0300502 del 28/07/2022 è stato richiesto al soggetto istante, per il rilascio della Concessione/Autorizzazione, di effettuare il versamento di € 60,00 (euro sessanta/00) quale rateo canone (5/12) anno 2022, versamento di € 30,00 (euro trenta/00) quale imposta regionale anno 2022;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto:

- al pagamento del canone anno 2022 (rateo 5/12 mensilità) di € 60,00 (euro sessanta/00), mediante quietanza n. 1138 del 22/08/2022 e mandato di pagamento integrativo n. 1410 del 12/10/2022, per due versamenti su conto di Tesoreria Unica acceso c/o Banca d'Italia n. 30938 sez. 311 intestato a Regione Toscana;

- al pagamento dell'imposta anno 2022 di € 30,00 (euro trenta/00), mediante quietanza n. 1139 del 22/08/2022, con versamento su conto di Tesoreria Unica acceso c/o Banca d'Italia n. 30938 sez. 311 intestato a Regione Toscana;

VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 463 del 12/02/2016 "approvazione degli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa, di competenza della Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile";

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F);

DECRETA

1. DI RILASCIARE al Comune di Minucciano (LU), avente sede legale in Piazza Chiavacci n. 1 - 55034 Minucciano (LU), P.IVA. 00316330463, concessione idraulica pratica n. 3324 - Sidit n. 3260/2022 per l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato Ramo Idrico relativa ad un guado del Fosso del Cugnolo (cod. TN15638), in prossimità dei terreni identificati catastalmente al NCT Foglio 403 Part. 233 del Comune di Minucciano (LU), in fraz. Gramolazzo nel Comune di Minucciano (LU);
2. DI AUTORIZZARE il Comune di Minucciano (LU), allo svolgimento dei lavori di recupero funzionale della strada forestale comunale da Orzala a Mandria, con opere di ripristino del sentiero sito nella fascia di rispetto del Torrente Serchio di Gramolazzo (cod. TN15666-TN15669-TN15852), in prossimità dei terreni identificati catastalmente al NCT Foglio 403 Part. 106-113-115-230-233-239-246 del Comune di Minucciano (LU) fraz. Gramolazzo nel Comune di Minucciano (LU), ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2, 93, 95, 97 e 98 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati allegati alla pratica n. 3324 - Sidit n. 3260/2022;
3. DI PRENDERE ATTO di tutta la documentazione tecnica, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, consistente in: Relazione tecnica (All. A), Estratto catastale (All. B), Tavola grafica (All. C), Dichiarazione art. 3 LR 41/2018 (All. D);
4. DI DARE ATTO che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
5. DI DISPORRE che la realizzazione degli interventi sia sottoposta alle prescrizioni tecniche, alle prescrizioni tecniche particolari e alle prescrizioni generali individuate in premessa;
6. DI STABILIRE che la presente concessione avrà la durata di anni 19 (diciannove) a decorrere dalla data di adozione del presente decreto di concessione, secondo le condizioni e le clausole previste in premessa;
7. DI STABILIRE che il canone di concessione, da corrispondere ogni anno entro il 31 dicembre è di € 144,00 (centoquarantaquattro/00), salvo aggiornamenti mediante applicazione degli indici ISTAT;
8. DI INVIARE tramite Pec il presente atto al concessionario, Comune di Minucciano (LU);

9. DI DARE ATTO che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 4

- A* *Relazione tecnica*
5ae05810184cb24ae627dbd996e8d1e5ec7abdc298c30e6c6911ca196842b3
- B* *Estratto catastale*
e7f38b8cd305c4b0bc56eff44e3fce1e226a7c50b48aa2f307cc868161f35745
- C* *Tavola Grafica*
a3616c819ce2f0e009911d53e881e3653b3978689b363169e8f7c7ee30a299ad
- D* *Dichiarazione art. 3 LR 41/2018*
09ee217f1a34f8fd555af58f010cd512b5271f38b43684046e6efb224fe9fa89



Comune di Minucciano
Provincia di Lucca

=====

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA
REGIONE TOSCANA 2014-2020

Strategia Nazionale Aree Interne

*Strategia d'area Garfagnana-Lunigiana-Media Valle del Serchio -
Appennino Pistoiese*

***Sottomisura e operazione 4.3.2 "Sostegno per investimenti in
infrastrutture necessarie all'accesso dei terreni agricoli e forestali"***

*Titolo: Intervento di recupero funzionale della strada forestale comunale da Orzala alla
loc. Mandria nella frazione di Gramolazzo.*

RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA
In allegato ad autorizzazione idraulica L.R. 41/2018

COMUNE DI INTERVENTO: MINUCCIANO

Il progettista Dott. For. *Biagioni Pierangelo*

Il Comune

Caratteristiche e tipologia del soggetto beneficiario

Denominazione	COMUNE DI MINUCCIANO
Natura dell'azienda	ENTE PUBBLICO
Classificazione	ENTE PUBBLICO
Codice fiscale	00316330463
Partita Iva	00316330463
Recapito	P.zza Chiavacci, 1 55034 – Minucciano (LU)
Indirizzo U.T.E.	P.zza Chiavacci, 1 55034 – Minucciano (LU)
Titolo di possesso delle superfici oggetto di intervento	Proprietà e pubblica utilità
Ubicazione area di intervento	Loc. Orzala –Fraz. Gramolazzo - Minucciano

Descrizione situazione aziendale

Trattasi del comune più a Nord della Garfagnana che con i suoi 5728 ettari rappresenta uno dei comuni più estesi del territorio. L'ambiente è prevalentemente agricolo e boscato, privo di grandi insediamenti urbani o industriali. Tutto il comune beneficia dell'afflusso dei venti provenienti dal

Tirreno mitiganti il clima tanto che la coltivazione dell'olivo risulta fra le più diffuse. A livello forestale predominano i boschi a querce caducifoglie ed i castagneti in basso, mentre in altro le faggete ed i rimboschimenti di conifere. Una risorsa molto importante per il comune è rappresentata dalle attività estrattive di marmo e di ghiaia.

Il 21.05.2019 è stato approvato il Piano di Gestione Forestale del Comune di Minucciano da parte dell'Unione dei Comuni della Garfagnana.

Ordinamento colturale	Boschi: 700 Ha circa Pascoli: 300 ha circa TOTALE SUPERFICIE: 1000 Ha circa
Processi produttivi aziendali	Nessuno
Tipologia e caratteristiche dei terreni aziendali	Terreni montani di media-alta quota, fertili ma con problemi di stabilità.
N° di dipendenti pre-intervento	-
N° di dipendenti post-intervento	-

- Caratteristiche ecologiche, stagionali dell'area di intervento:

Le area in oggetto si sviluppa interamente in area boscata con di querce caducifoglie, carpino nero castagneti e conifere, con presenza di molteplici specie di ungulati (caprioli, daini, mufloni, cinghiali), di avifauna (poiane, merli, tordi, fagiani) e di fauna ittica (trota fario) con buona presenza nei torrenti presenti. Mentre le castagne sono impiegate principalmente per la produzione di farina di Neccio della Garfagnana D.O.P., il legname è destinato sia per legna da ardere, che per tannino e/o paleria.

Le aree oggetto di recupero sono prevalentemente collocate in zone a “vincolo idrogeologico” ed in area contigua al Parco Regionale delle Alpi Apuane, a dimostrazione delle suscettibilità di detti versanti ai dissesti idrogeologici dovuti anche alle loro elevate pendenze ed alla piovosità sempre più intensa. Il progetto non ricade in sito Natura 2000. Il recupero della strada in oggetto è molto importante dal punto di vista infrastrutturale per le gestione del patrimonio boschivo comunale, poiché la stessa serve lungo valle un'ampia area boscata cadente al taglio (Loc. Buchi e Codifenia), ma che al momento nessuno è interessato ad utilizzare per l'inadeguatezza delle infrastrutture di esbosco. Il ripristino della via a totale carico del Comune sarebbe troppo oneroso in questo periodo di grande crisi economica e sociale, così come per le imprese boschive interessate al taglio del bosco, pertanto vi è la necessità di ottenere un contributo per il ripristino e l'adeguamento funzionale delle strada forestale.

- Valore degli assortimenti retraibili dall'intervento: l'intervento non prevede abbattimenti, se non di piante pericolanti prive di valore economico e che saranno in ogni caso accatastate a bordo strada e ritirate dal legittimo proprietario frontista.

- **Descrizione tecnica degli interventi e degli investimenti che si intendono realizzare compresi i criteri e le modalità di esecuzione**

Il presente progetto prevede il recupero funzionale di una strada forestale comunale a monte della frazione di Gramolazzo loc. Orzala, che versa in pessime condizioni di manutenzione poiché molto erosa ed interrotta per crollo del vecchio ponticello posto sul torrente detto “**Fosso del Cugnolo**”. Nel vecchio ponte il fosso era intubato e dopo una forte piena i detriti ostruirono i tubi e travolsero l’attraversamento danneggiandolo irreversibilmente. L’attuale viabilità non risulta regimata dalle acque meteoriche con opere di scolo, pertanto funge oggi da collettore disordinato di acque superficiali che potrebbe essere causa di fenomeni di ulteriore dissesto in caso di piogge abbondanti.

I lavori avranno luogo circa 400 metri dopo l’inizio della strada forestale, così come meglio indicato in cartografia. Il primo tratto quindi avrà solo funzione accessoria per l’esecuzione dei lavori che dovranno concentrarsi particolarmente in prossimità dell’attraversamento del fosso del Cugnolo poiché, come già detto, qui la strada è stata erosa sia prima del fosso che sul vecchio attraversamento (un ponte in muratura su grossi tubi in cls da quanto si può vedere ancora) non esiste più, se non le macerie. Pertanto occorrerà rinforzare la strada nel tratto eroso con n. due palificate doppie e sovrapposte, di cui quella più a valle protetta da massi ciclopici contro l’erosione delle acque del fosso. Poco più a monte delle palificate, sarà realizzato il nuovo attraversamento del fosso del Cugnolo, mediante realizzazione di un semplice guado rinforzato da massi ciclopici disposti trasversalmente al deflusso dell’acqua, ma senza ostruzione, impedimento o riduzione della sezione di deflusso, quindi senza tubi o sopraelevazione del fondo del fosso. L’acqua del torrente potrà defluire liberamente sopra il guado, trattandosi di un torrentello che nella maggior parte dell’anno ha una portata veramente bassa e facilmente attraversabile dunque dagli automezzi forestali e fuoristrada aventi diritto di passo. Infine al di sotto del guado vi sarà il rinforzo degli argini destro e sinistro, che al momento risultano molto erosi e disomogenei, mediante posa in opera di massi ciclopici del peso da 1-3 tonnellate ciascuno. In questo modo il guado non creerà ostruzione al fosso, sarà però rafforzato e livellato il piano di attraversamento per agevolare il movimento degli automezzi in sicurezza e con il rafforzamento degli argini si contrasterà l’erosione spondale e della scarpata di valle della strada forestale in particolare. Il guado non sarà eseguito nello stesso punto nel

precedente attraversamento, ma più a monte, poiché in tale sito l'erosione è stata troppo elevata ed il fosso risulta troppo più in basso della via in quel punto. Le palificate doppie saranno eseguite a gradone per cercare di ricreare e rafforzare il piano viario eroso. A monte potranno essere inoltre demolite lievemente le rocce presenti per avere una strada larga 2,5-3 metri in quel punto. Le palificate saranno in pali di castagno di almeno 20cm di diametro ed avranno contropendenza a monte di circa 10°.

Più a monte la strada forestale segue parallelamente l'argine del Fiume Serchio di Gramolazzo, in alcuni punti a distanza maggiori di 10m in altri molto inferiori. In questo secondo tratto non sono previste opere di ripristino, ma solo inghiaatura, decespugliamento e regimazione acque meteoriche, poiché il tracciato della via qui ha mantenuto la sua larghezza originaria.

-
- Superficie totale catastale e superficie di intervento

3500mq

Foglio e particelle catastali interessate

Tracciato strada comunale oltre a particelle foglio 4 n.233p - 229 p e 230p e foglio 2 particelle 113 e 106.

I lavori saranno realizzati dal Comune di Minucciano, mediante affidamento in appalto dei lavori, essendo beneficiario di un contributo pubblico del P.S.R. per il recupero della viabilità forestale.

- Tempi di esecuzione interventi: circa 90gg.

- Cantierabilità: tutti i pareri (paesaggistico, vincolo idrogeologico ed idraulico) saranno acquisiti prima dell'approvazione del progetto esecutivo.

- **Requisiti di ammissibilità dell'intervento**

I lavori previsti inoltre sono pienamente compatibili nel contesto dei vincoli ambientali e conformi alle normative comunitarie, nazionali e regionali ad essi applicabili, in particolare per quanto riguarda le norme in materia di inquinamento e sicurezza dato che non sono previste attività inquinanti, né di elevato impatto ambientale e si chiede di poter porre in sicurezza e regimare una strada forestali in forte erosione, molto utile per le attività forestali.




Regione Toscana

TRACCIATO STADALE E INTERVENTI PREVISTI IN AREA DEMANIALE


Scala 1:2.000

597,989.1



LEGENDA INTERVENTI:

- P2, realizzazione guado e scogliera a valle del guado in massi ciclopici
- P1, realizzazione palificata doppia per la ricostruzione del piano viario eroso
- P3-P4, solo transito su strada esistente, con manutenzione ordinaria (decespugliamento, livellamento e inghiaatura)



DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Biagioni Pierangelo dottore forestale iscritto all'Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di Pisa, Lucca e Massa Carrara, sulla base dell'intervento in progetto di "Recupero funzionale della strada forestale comunale da Orzala alla loc. Mandria nella frazione di Gramolazzo";

DICHIARA

- a) nell'intervento in progetto è assicurato il miglioramento o la non alterazione del buon regime delle acque;
- b) i lavori previsti non interferiscono con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua e sono compatibili con la presenza di opere idrauliche;
- c) gli interventi in progetto non interferiscono con la stabilità del fondo e delle sponde;
- d) non vi sarà aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
- e) non vi sia aggravio del rischio per le persone e per l'immobile oggetto dell'intervento.

Galliciano, lì 18.07.2022

Il progettista *Biagioni Pierangelo*

Firmato digitalmente



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 20660 - Data adozione: 18/10/2022

Oggetto: Pratica SiDIT n. 5369/2019 (Proc. n. 4073/2021) - Concessione demaniale per tre attraversamenti (tip. 4.2) di un corso d'acqua privo di denominazione (TS17836), del fosso del Lato (TS17443) e del fosso della Fonte (TS17781), con strada di collegamento tra le centrali geotermiche T.3-T.4 in località Pianone e Macchia Cavallona nel comune di Montieri (GR).
Concessionario: Enel Green Power Italia S.r.l.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 19/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD023177

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56”, che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l’art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.”, di seguito Regolamento;

VISTE le Delibere della Giunta Regionale n. 1138 del 15/11/2016 e n. 888 del 07/08/2017, con le quali si determinano i canoni per l’uso del demanio idrico rispettivamente per l’anno 2016 e per le annualità successive;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018 con la quale si introducono alcune modifiche nell’applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano, per il resto, i canoni per l’uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 con la quale si dispone, con riferimento alle concessioni rilasciate per l’utilizzo della risorsa idrica e l’occupazione delle aree del demanio idrico di durata superiore all’anno, che l’aggiornamento dei canoni di concessione, determinato sulla base del tasso di inflazione, per l’annualità 2019, sia fatto al tasso del 1,2%;

VISTI gli articoli n. 2 della L.R. n. 93/2020 e n. 7 della L.R. n. 50/2021, con i quali si dispone la rinuncia all’applicazione dell’aggiornamento sulla base del tasso di inflazione programmato rispettivamente ai canoni di concessione delle annualità 2019, 2020 e 2021;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE

relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTO l’art. 1, comma 1, della L.R. n. 2/1971, che ha istituito l’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell’ambito della Regione, attualmente commisurata al 50% del canone di concessione dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui versamento deve essere effettuato, ai sensi dall’art. 2 della L.R. n. 2/1971, entro il 31 dicembre dell’anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

VISTI gli articoli n. 12, c. 1., della L.R. 57/2017, n. 5 della L.R. 74/18 e n. 1 della L.R. 93/2020, che riducono del 100% l’imposta suddetta rispettivamente nel biennio 2017-2018, nel 2019 e nel 2020;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L.R. 23 luglio 2009 n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa”;

PRESO ATTO della Determinazione Dirigenziale n.1956 del 23/06/2010, con la quale la Provincia di Grosseto ha rilasciato a Enel Green Power S.p.A. la concessione demaniale per l’attraversamento del fosso di Brodo Faule (oggi individuato come corso d’acqua privo di denominazione “TS17836”) e del fosso di Colle Ginepro (oggi denominato fosso del Lato “TS17443”) con la strada di collegamento tra le centrali geotermiche T3-T4 in località il Pianone e Macchia Cavalona nel comune di Montieri (GR), scaduta in data 31/12/2019;

VISTA la nota acquisita con prot. n. 370273 del 07/10/2019, con la quale Enel Green Power S.p.A. comunicava l’imminente scissione parziale in una società di nuova costituzione, Enel Green Power Italia S.r.l., ai sensi degli artt. 2506 ss. cod. civ., con attribuzione in capo al nuovo soggetto di tutte le attività e risorse nell’ambito eolico, geotermico, fotovoltaico ed idroelettrico in Italia, ivi comprese le concessioni demaniali funzionali agli impianti;

VISTA la nota prot. n. 450903 del 23/12/2020, con la quale si individuavano le occupazioni demaniali oggetto di autorizzazioni e concessioni rilasciate a Enel Green Power S.p.A. in relazione a impianti geotermici la cui proprietà è stata trasferita a Enel Green Power Italia S.r.l., a partire dal 01/01/2020, data di efficacia della suddetta operazione di scissione, tra le quali sono ricomprese quelle sopra indicate;

CONSIDERATO che dall’esame istruttorio è emerso che la strada di collegamento tra le centrali geotermiche T3-T4 in località il Pianone e Macchia Cavalona nel comune di Montieri (GR) attraversa, oltre i due corsi sopra citati, anche il fosso della Fonte (TS17781);

ACCERTATO che il corso d’acqua privo di denominazione “TS17836”, il fosso del Lato (TS17443) e il fosso della Fonte (TS17781), riportati nel reticolo idrografico e di gestione del territorio toscano di cui alla L.R.T. 79/2012, risultano acqua pubblica ai sensi del DCRT 57/2013;

VISTA la nota prot. n. 202273 del 17/05/2022, con la quale è stato richiesto a Enel Green Power Italia S.r.l. di provvedere al pagamento, a partire dall’anno 2016, dell’indennizzo per l’occupazione

demaniale senza titolo relativa all'attraversamento fosso della Fonte (TS17781), oltre al conguaglio di canoni pregressi per i quali era stata erroneamente applicata la riduzione del 20%;

RITENUTO, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, di procedere al rinnovo della concessione per gli attraversamenti stradali rilasciata Enel Green Power S.p.A. dalla Provincia di Grosseto, scaduta in data 31/12/2019, e alla contestuale regolarizzazione, ai sensi dell'art. 40 del Regolamento, dell'attraversamento stradale del fosso della Fonte, privo di titolo concessorio, richiedendo, come indicato al punto precedente, il pagamento di un indennizzo per ciascun anno di occupazione senza titolo, pari all'importo del canone determinato ai sensi dell'articolo 35;

DATO ATTO che nell'elaborato cartografico allegato al presente atto sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale, vengono individuati gli attraversamenti dei corsi d'acqua sopra indicati, oggetto della presente concessione;

CONSIDERATO pertanto che può essere rilasciata a Enel Green Power Italia S.r.l. la concessione demaniale che regolarizza le occupazioni demaniali suddette;

CONSIDERATO che:

- la concessione di attraversamento è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;
- ai sensi del regolamento 60/R/2016 la concessione di attraversamento presenta i requisiti per essere rinnovata e regolarizzata con le prescrizioni elencate ai paragrafi successivi;

DATO ATTO che la presente concessione demaniale può essere rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza ai sensi dell'art. 13 del Regolamento;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6, del Regolamento la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e Concessionario;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto e dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO inoltre che ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

- a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- c) sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario

esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;

- f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti ai sensi dell'art. 12 del R.D. 523/1904 ("I lavori ai fiumi e torrenti che avessero per unico oggetto la conservazione di un ponte o di una strada pubblica, ordinaria o ferrata, si eseguono e si mantengono a spese esclusive di quella amministrazione a cui spetta la conservazione del ponte o della strada.....").

Inoltre il Concessionario:

- si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori e dall'uso delle opere;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;
- dovrà adottare ogni precauzione necessaria affinché l'interferenza dell'opera in alveo con la dinamica fluviale non determini danno o pericolo per la pubblica incolumità e a terzi;
- è responsabile dell'attivazione di procedure idonee a fronteggiare il rischio idraulico in situazioni meteoriche avverse che possono interessare l'area oggetto (codice allerta giallo, arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale – www.cfr.toscana.it), tenendo conto anche quanto di competenza del Comune in merito al Piano di protezione civile.

DATO ATTO che la presente concessione demaniale viene rilasciata per la durata di dieci anni, considerata la durata massima stabilita dall'art. 5, comma 2, del Regolamento;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, rinuncia, revoca o decadenza, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato dall'Amministrazione concedente e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario. Il settore competente può, d'ufficio o su istanza del concessionario, valutare l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all'art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g) e che la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza. La domanda di rinnovo è presentata, almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14. Fino al rilascio

della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nel termine predetto il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;

CONSIDERATO che il canone demaniale annuale per tre attraversamenti stradali per attività produttive (tip. 4.2) ammonta ad € 910,80, corrispondente all'importo di € 303,60 per ciascun attraversamento, in base alle tariffe approvate dalla giunta con la DGRT n. 888/2017 e rivalutate su base ISTAT ai sensi della dgrt n. 1035 del 5/08/2019, precisando che lo stesso potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia da parte del concessionario, il pagamento del canone è dovuto fino e per tutta l'annualità in cui è stata presentata la rinuncia;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme nel corso della concessione;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo, che il soggetto richiedente è in regola con il versamento degli oneri concessori richiesti dal Settore politiche fiscali e riscossione tributi e da questo Settore con la nota sopracitata, e che:

- ha costituito, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, apposita fideiussione rilasciata in data 19/07/2022 da Intesa San Paolo (polizza n. 08312/8200/00874327/579943/1599-2022) avente validità fino alla formale dichiarazione di svincolo da parte del Settore regionale competente;
- ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo sul decreto per € 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti (attestazione di pagamento con mod. F24 del 30/06/2022);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016, all. B;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1. di rinnovare a Enel Green Power Italia S.r.l., con sede legale in Roma, viale Regina Margherita n. 125, C.F. 15416251005, la concessione demaniale per l'attraversamento (tip. 4.2) di un corso d'acqua privo di denominazione (TS17836) e del fosso del Lato (TS17443), rilasciata a Enel Gren Power S.p.A. dalla Provincia di Grosseto con determinazione n. 1956 del 23/06/2010, scaduta in data 31/12/2019, e di rilasciare alla medesima, ai sensi dell'art. 40 del Regolamento, la concessione per l'attraversamento del fosso della Fonte (TS17781), precisando che tutti i predetti attraversamenti interessano la strada di collegamento tra le centrali geotermiche T.3-

T.4, in località Pianone e Macchia Cavallona nel comune di Montieri (GR), così come rappresentati nell'elaborato cartografico facente parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato A);

2. di stabilire che gli effetti della concessione decorrono dalla data di adozione del presente decreto fino al 30/09/2032;
3. di dare atto che il Concessionario, per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento, alle prescrizioni nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della Concessione di cui agli articoli 25 e 23 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
4. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
5. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R.131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo di provvedere alla sua registrazione;
6. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo PEC del Concessionario.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1


A

Cartografia

2a490261991adc6ad610395f3b401579182f9a5d67ff4050dd3db04736f70db6

Allegato "A"

Pratica SiDIT n. 5369/2019 (Proc. n. 4073/2021) - Concessione demaniale per tre attraversamenti (tip. 4.2) di un corso d'acqua privo di denominazione (TS17836), del fosso del Lato (TS17443) e del fosso della Fonte (TS17781), con strada di collegamento tra le centrali geotermiche T.3-T.4 in località Pianone e Macchia Cavallona nel comune di Montieri (GR). Concessionario: Enel Green Power Italia S.r.l.





REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 20661 - Data adozione: 19/10/2022

Oggetto: R.D. 523/1904, L.37/1994. Pratica idraulica n.3167, SIDIT n. 3676/2022.
Concessione di un'area demaniale del Fosso Canalbianco, nel bacino estrattivo di Torano
(Cava 42 Amministrazione e Cava 25 Canalbianco), nel Comune di Carrara (MS), occupata da
attraversamenti stradali.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della
l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti
alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 19/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445,
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD023152

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 2/1971 " Istituzione dei tributi propri della Regione" emanata ai sensi dell'art. 2 della legge 16/05/1970 n. 281 con cui è istituita l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione, e s.m. e i.;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1341/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4) della L.R. 22/2015”;

RICHIAMATO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 463/2016 “Approvazione degli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa, di competenza della Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile”;

RICHIAMATA la D.G.R.T. 194/2016 di approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R. 29 dicembre 2015 n. 1341 ed ulteriori disposizioni per istruttoria e rilascio;

VISTO il Regolamento emanato con DPGR 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della L.R. 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri”;

RICHIAMATA la D.G.R.T 1414/2018 “Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017”;

VISTA la L.R. 7/2020 “Disposizioni in materia di rischio alluvioni – Modifiche alla L.R. 41/2018”;

RICHIAMATA la D.C.R.T. 81/2021 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28”;

VISTA l'istanza di concessione inviata dalla Cave Amministrazione s.r.l., di seguito denominata “Concessionario”, CF 01038240451, con sede legale a Carrara (MS) in via Roma n.17, protocollata da Regione Toscana con n° prot. 0075874 il 25/02/2022, con la quale è stata trasmessa la relazione tecnica (ubicazione unità estrattive, stato attuale, stati pregressi, rilievi);

DATO ATTO che l'istanza inoltrata è finalizzata al rilascio della concessione di un'area, appartenente al Demanio dello Stato, occupata dai sotto elencati attraversamenti a raso dell'unica strada di accesso ai siti estrattivi cava n.42 Amministrazione e cava n.25 Canalbianco:

Descrizione degli attraversamenti				
ID	Quota	Superficie	Coordinate EPSG:25832	
	m s.l.m.		mq	X
1	625,54	31,77	590711	4884260
2	613,00	15,85	590691	4884244
3	590,00	36,96	590668	4884213
4	574,00	22,69	590646	4884213
5	598,59	27,16	590649	4884206
6	585,91	30,61	590657	4884190
7	576,00	23,99	590636	4884158
8	554,55	118,13	590623	4884119

DATO ATTO che l'occupazione riguarda un'area del demanio idrico ormai del tutto priva di funzionalità idraulica e non ricompresa nel Reticolo Regionale di cui alla L.R. 79/2012;

DATO ATTO che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, agli atti d'ufficio, è stata assegnato all'istanza il numero di pratica idraulica 3167, SIDIT n. 3676/2022;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di Servizio n. 11 del 29/11/2019;

RITENUTO di stabilire che la presente concessione è rilasciata per 9 anni a partire dalla data del presente decreto;

DATO ATTO che la suddetta occupazione rientra in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e pertanto viene rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza;

DATO ATTO che in data 18.10.2022 il sig. Barattini Franco, Amministratore Unico della Cave Amministrazione s.r.l, ha sottoscritto il disciplinare di concessione (allegato A), parte integrante e sostanziale del presente decreto, che prevede gli obblighi, le condizioni e le clausole, cui è vincolata la concessione;

DATO ATTO che il canone demaniale annuo, stabilito dall'allegato A della deliberazione 888/2017, per l'uso 4.2 (attraversamento stradale) è di € 960,00 (importo comprensivo della riduzione del 60% in quanto gli attraversamenti sono gli unici accessi per raggiungere i siti estrattivi) ed è stato versato in data 11.08.2022 con bonifico bancario;

PRESO ATTO che in data 11.08.2022 la Cave Amministrazione s.r.l. ha versato, mediante bonifico, € 482,38 di imposta regionale (anno 2022), istituita con L.R. n.2 del 30/12/1971 e commisurata al 50% del canone di concessione dalla L.R. 74/2018;

RISCONTRATO che la suddetta società ha versato l'imposta di bollo per il presente decreto con marca da bollo da € 16,00 (id n.01202034766826);

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che la richiesta presenta i requisiti per il rilascio della concessione, rispettando le prescrizioni di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

PRESCRIZIONI

il concessionario è obbligato a:

-assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, mantenendola in buono stato, preservandola dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandola da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;

-consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dal Settore competente, al fine di verificare lo stato di manutenzione dell'area e individuare in capo al concessionario interventi eventualmente necessari per garantire il buon regime dello scorrimento delle acque superficiali;

-sollevare la Regione Toscana da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia dell' area, assumendosi gli oneri del risarcimento;

-rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque di cui al R.D. 523/1904, al R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

-non mutare la destinazione dell'area in concessione;

-assumere gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

- non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, l'area oggetto di concessione;

-assume gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dell' area demaniale interessata, nonché delle opere presenti; le opere addizionali e di miglioramento autorizzate sono acquisite al demanio senza che il concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi; qualora il concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione è tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, fatte salve le sanzioni penali ai sensi della normativa vigente;

DATO ATTO che alla scadenza della concessione, per decorrenza del termine, rinuncia, revoca o decadenza, il concessionario è obbligato a ripristinare, a proprie spese, l' area e i luoghi occupati nel termine assegnato nel provvedimento di concessione; qualora il concessionario non provveda, il Settore competente provvede all'esecuzione d'ufficio ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 con diritto di rivalsa sul concessionario inadempiente;

DATO ATTO che il Settore competente può, d'ufficio o su istanza del concessionario, valutare l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di rilasciare alla Cave Amministrazione s.r.l, CF 01038240451, con sede legale a Carrara (MS) in via Roma n.17, la concessione di un'area appartenente al Demanio dello Stato occupata dagli attraversamenti elencati in narrativa a raso dell'unica strada di accesso ai siti estrattivi cava n.42 Amministrazione e cava n.25 Canalbianco, nel bacino estrattivo di Torano, nel comune di Carrara (MS);
2. di stabilire che la presente concessione avrà la durata di 9 anni, a decorrere dalla data del presente decreto ed è sottoposta alle prescrizioni individuate in narrativa e nel disciplinare (allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, sottoscritto dall' Amministratore Unico della Cave Amministrazione s.r.l. in data 17.10.2022;
3. di dare atto che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; le società destinataria è tenuta a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
4. di notificare il presente atto alla società richiedente ed al tecnico incaricato dalla stessa;
5. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Disciplinare di concessione

736a44cb2e835d7f19b705b9336f5b17ae5d9d25cc81bd7fde5c7a590ab89bb



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 20662 - Data adozione: 19/10/2022

Oggetto: Pratica SiDIT n. 2868/2022 - Concessione per un attraversamento in subalveo con linea elettrica a bassa tensione (tip. 11) del corso d'acqua privo di denominazione affluente del fosso Gavone, identificato con doppia riga catastale nel Foglio 103 del comune di Roccastrada, in località Poggio Marco nel comune di Roccastrada (GR). Concessionario: e-distribuzione S.p.A.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 19/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD023259

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L.R. 23 luglio 2009 n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa”;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l’art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.”, di seguito Regolamento;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 avente ad oggetto “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n.1138 del 15/11/2016” con cui sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018 con la quale si introducono alcune modifiche nell’applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano, per il resto, i canoni per l’uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 con la quale si dispone che la rivalutazione dei canoni di concessione per l’occupazione delle aree del demanio idrico sulla base del tasso di inflazione per l’annualità 2019, prevista dall’art. 28, comma 7, del Regolamento, sia effettuata al tasso del 1,2%;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTO l’art. 1, comma 1, della L.R. n. 2/1971, che ha istituito l’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell’ambito della Regione, attualmente commisurata al 50% del canone di concessione dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui versamento deve essere effettuato, ai sensi dall’art. 2 della L.R. n. 2/1971, entro il 31 dicembre dell’anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

VISTA l’istanza di concessione presentata da e-distribuzione S.p.a., con sede legale in Roma, via Ombrone n. 2, C.F. 05779711000, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 287450 del 19/07/2022, con la quale è stata trasmessa in allegato la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica;
- Planimetrie ubicative;
- Piante, Sezioni;
- Documentazione fotografica;
- Vari particolari esecutivi;

DATO ATTO che il progetto, redatto dal tecnico Ing. Michele Marcucci, prevede la realizzazione di nuova linea elettrica a BT con attraversamento in subalveo di un corso d’acqua privo di denominazione, affluente del fosso Gavone ed identificato nel demanio acque con doppia riga catastale, in località Poggio Marco nel comune di Roccastrada (GR), come da elaborati tecnici allegati all’istanza;

ACCERTATO che il corso d’acqua privo di denominazione affluente del fosso Gavone, identificato in planimetria catastale (Fg. 103 del comune di Roccastrada), appartiene al demanio idrico in quanto rappresentato in “doppia riga catastale”;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l’utilizzo del demanio idrico;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere da realizzare presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che nell’elaborato cartografico allegato al presente atto sotto la lettera “A”, quale parte integrante e sostanziale, è individuato l’attraversamento del corso d’acqua sopra indicato, oggetto della presente concessione;

CONSIDERATO che la concessione di cui trattasi è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza, in quanto rientra nel caso previsto dall’art. 13, comma 1, lett. c), del predetto Regolamento;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6, del Regolamento, la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e Concessionario;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione, trasmessa al richiedente con prot. n. 309074 del 04/08/2022;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

- a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque; consentire, inoltre, l'accesso al personale del Consorzio di bonifica di riferimento per espletare le attività manutentive di competenza;
- c) sollevare fin d'ora la Concedente e il Consorzio di bonifica competente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti.

Inoltre il Concessionario:

- si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato/concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori e dall'uso delle opere;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica delle opere di difesa presenti nel tratto del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni allegati all'istanza;
- al termine di ogni giornata lavorativa eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisorie, dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, mentre in condizioni di meteo avverse che interessano l'area oggetto di intervento (in particolare con codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale – www.cfr.toscana.it), dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute nel Piano Ittico Provinciale e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- prescrizioni su eventuali interventi di taglio di alberature:
 - gli interventi siano effettuati nel rispetto del R.D. 523/1904, con particolare riferimento all'art. 96 lett. "c";
 - siano richiesti eventuali pareri/nulla osta a altri Organi competenti in materie ambientali e di taglio vegetazione e ne siano rispettate le possibili prescrizioni riportate;
 - si prenda espressamente atto di quanto riportato nella seguente normativa vigente:
 - Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 1315 del 28/10/2019 "Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano";
 - L.R. 39/2000 "Legge forestale della Toscana" e ss.mm.ii;
 - L.R. 30/2015 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010. ";
 - D.P.G.R. 48/R/2003 "Regolamento Forestale";
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;

- la Ditta è tenuta ad intervenire anche successivamente al completamento delle opere qualora per effetto di assestamento, di dilavamento e/o erosione si manifestassero avvallamenti, cedimenti e fessurazioni nell'area interessata dall'intervento;
- in caso di terreno bagnato è vietato il transito per mezzi pesanti su argini, sponde e relative pertinenze;
- qualora gli armadi a servizio della linea in BT in progetto dovessero non garantire il libero accesso alle aree interessate e/o ostacolare le attività di istituto di questo Ente, qualsiasi rimozione, messa in rispristino degli stessi e stacco di elettricità con i relativi costi correlati, saranno a carico della Ditta proponente, escludendo gli Enti citati da qualsiasi controversia che si dovesse creare per gli effetti degli eventuali disagi causati dal momentaneo distacco della linea;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- la presente autorizzazione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio; la stessa può essere rinnovata una sola volta e per un periodo massimo di tre anni su richiesta dell'interessato, da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente a questo Genio Civile e al Consorzio 6 Toscana Sud la data di inizio dei lavori e il nominativo del tecnico responsabile dei lavori / direzione lavori, con relativo recapito telefonico e postale e la ditta esecutrice; inoltre entro 60 giorni dal termine dei lavori dovrà provvedere a comunicarne la data e trasmettere contestualmente anche l'attestazione dalla quale risulti che le opere o gli interventi siano stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto ed eventuali varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel presente provvedimento autorizzativo.

DATO ATTO che la concessione demaniale, decorrente dalla data di adozione del presente atto, può essere rilasciata per la durata massima di diciannove anni, poiché il concessionario garantisce l'esercizio di un pubblico servizio;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, rinuncia, revoca o decadenza, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato dall'Amministrazione concedente e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario. Il settore competente può, d'ufficio o su istanza del concessionario, valutare l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all'art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g) e che la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza. La domanda di rinnovo è presentata, almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14. Fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nel termine predetto il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;

CONSIDERATO che il canone demaniale annuale per un attraversamento in subalveo (tip. 11) ammonta ad € 242,88 in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la DGRT n. 888/2017, rivalutate su base ISTAT ai sensi della DGRT n. 1035 del 5/08/2019 e ridotte del 20% per effetto

della richiesta effettuata dal Concessionario ai sensi dell'art. 29 del Regolamento, precisando che il canone potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia da parte del concessionario, il pagamento del canone è dovuto fino e per tutta l'annualità in cui l'istanza è stata presentata;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo e che il soggetto richiedente, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopracitata:

- ha provveduto per l'anno 2022 al versamento dell'importo di € 86,96, corrispondente a 4/12-esimi del canone annuo;
- ha provveduto al versamento di un deposito cauzionale di € 242,88, pari a una annualità del canone;
- ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo di € 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti (nota di prot. n. 287450 del 19/07/2022, relativa al pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale, come da Aut. AdE n. 133874/99);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016, all. B;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali, vigenti in materia;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1. di rilasciare a e-distribuzione S.p.A., con sede legale in Roma, via Ombrone n. 2, C.F. 05779711000, la concessione per un attraversamento in subalveo con linea elettrica a bassa tensione (tip. 11) del corso d'acqua privo di denominazione affluente del fosso Gavone (identificato con doppia riga catastale nel Foglio 103 del comune di Roccastrada), in località Poggio Marco nel comune di Roccastrada (GR), così come rappresentato nell'elaborato cartografico facente parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato A);
2. di stabilire che gli effetti della concessione decorrono dalla data di adozione del presente decreto e che lo stesso avrà scadenza in data 30/09/2041;
3. di autorizzare l'attraversamento del corso d'acqua sopra indicato ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97

e 98 del R.D. 523/1904, così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore;

4. di dare atto che l'autorizzazione ad eseguire i lavori di cui alla presente concessione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza del presente atto senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
5. di dare atto che il Concessionario, per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento, alle prescrizioni generali e tecniche, nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della Concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
6. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
7. di dare atto che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
8. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del Concessionario, in caso d'uso, di provvedere alla sua registrazione;
9. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento agli indirizzi PEC del Concessionario e del Tecnico incaricato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1


A

Cartografia

30d5a479d2d2480f0d214d3dc5684132f95e10b99a52a36e615f68d7b2895980

Allegato "A"

Pratica SiDIT n. 2868/2022 - Concessione per un attraversamento in subalveo con linea elettrica a bassa tensione (tip. 11) del corso d'acqua privo di denominazione affluente del fosso Gavone, identificato con doppia riga catastale nel Foglio 103 del comune di Roccastrada, in località Poggio Marco nel comune di Roccastrada (GR). Concessionario: e-distribuzione S.p.A.





REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 20665 - Data adozione: 19/10/2022

Oggetto: Pratica SiDIT n. 4168/2019 - Concessione di area demaniale di mq. 35.325 per uso sfalcio vegetazione spontanea (tip. 8.2), lungo le pertinenze del fosso della Fuliggine (TS72176 - TS72216 - TS72259 - TS72306), fosso dell'Acqua Gialla (TS72260) e fosso del Ritorto (TS72307), in località Pergolacce nel comune di Manciano (GR).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 19/10/2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2022AD023204

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l’art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.”, di seguito Regolamento;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 avente ad oggetto “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n.1138 del 15/11/2016” con cui sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018 con la quale, si introducono alcune modifiche nell’applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano, per il resto, i canoni per l’uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 con la quale si dispone che la rivalutazione dei canoni di concessione per l’occupazione delle aree del demanio idrico sulla base del tasso di inflazione per l’annualità 2019, prevista dall’art. 28, comma 7, del Regolamento, sia effettuata al tasso del 1,2%;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTO l'art. 1, comma 1, della L.R. n. 2/1971, che ha istituito l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell’ambito della Regione, attualmente commisurata al 50% del canone di concessione dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui versamento deve essere effettuato, ai sensi dall'art. 2 della L.R. n. 2/1971, entro il 31 dicembre dell’anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L.R. 23 luglio 2009 n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa”;

VISTA l’istanza di concessione presentata dal sig. Ascoli Gino, come identificato nell’allegato A, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 69115 del 22/02/2022;

VISTA l’integrazione trasmessa dall’istante, acquisita agli atti con prot. n. 113113 del 18/03/2022, con la quale viene specificato che la richiesta di concessione si riferisce al solo uso di sfalcio di erba e non ad uso prato;

ACCERTATO che la concessione richiesta comporta l’occupazione di area demaniale di mq. 35.325 (riferimenti catastali: particella 71 del foglio 108 nel Comune di Manciano), individuata nell’elaborato cartografico allegato al presente atto sotto la lettera “B”, quale parte integrante e sostanziale, lungo le pertinenze del fosso della Fuliggine (TS72176 – TS72216 – TS72259 – TS72306), fosso dell’Acqua Gialla (TS72260) e fosso del Ritorto (TS72307), in località Pergolacce nel comune di Manciano (GR);

RITENUTA la compatibilità idraulica dell’attività oggetto della presente concessione, ai sensi dell’art. 3 della DPGR n. 42/2018 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904;

RICHIAMATO il contributo istruttorio trasmesso dal Consorzio 6 Toscana Sud, acquisito agli atti di questo Settore con prot. n. 0275402 del 08/07/2022, nel quale non vengono rilevati motivi ostativi alle attività di manutenzione del corso d’acqua

RICHIAMATO il contributo istruttorio trasmesso dal Settore Tutela della Natura e del Mare, acquisito agli atti del Settore con prot. n. 0382095 del 07/10/2022, nel quale viene dato atto che “gli interventi di coltivazione ordinaria effettuati nella particella 71 del fg 108 nel Comune di Manciano non occorrono di valutazione di incidenza”;

CONSIDERATO che la concessione di cui trattasi è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza in quanto rientra in uno dei casi previsti dall’art. 13 del Regolamento;

RITENUTO che, ai sensi dell’art. 24, comma 6, del Regolamento, la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e Concessionario;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione, trasmessa al richiedente con prot. n. 0172896 del 28/04/2022;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto e dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

- a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque; consentire, inoltre, l'accesso al personale del Consorzio di Bonifica di riferimento per espletare le attività manutentive di competenza;
- c) sollevare fin d'ora la Concedente e il Consorzio di Bonifica competente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti.

Inoltre il concessionario:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dall'uso dell'area;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che, nella utilizzazione del bene demaniale per uso sfalcio vegetazione spontanea, dovranno essere osservate le ulteriori prescrizioni che vengono di seguito specificate:

- tutta la vegetazione tagliata dovrà essere asportata, assicurandosi che rimanga in loco il tempo strettamente necessario al suo essiccamento e comunque il Concessionario sarà responsabile di qualsiasi danno conseguente alla sua mancata asportazione in caso di piena;
- in nessun caso l'erba essiccata e imballata dovrà rimanere in golena, né dovrà ostacolare il passaggio di mezzi sulle sommità arginali;
- il Concessionario non accamperà alcun diritto per eventuali danni provocati dal personale della Regione Toscana nello svolgimento dei normali compiti vigilanza idraulica e servizio di piena;
- lo sfalcio dei prodotti erbosi dovrà essere eseguito periodicamente al fine di evitare che l'eccessiva vegetazione possa ostacolare il deflusso delle acque;
- non dovranno essere lasciate dentro le golene macchine o attrezzature incustodite.

DATO ATTO che la presente concessione demaniale, decorrente dalla data di adozione del presente atto, può essere rilasciata per la durata massima di nove anni, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 del Regolamento;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, rinuncia, revoca o decadenza, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato dall'Amministrazione concedente e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario. Il settore competente può, d'ufficio o su istanza del concessionario, valutare l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all'art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g) e che la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza. La domanda di rinnovo è presentata, almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14. Fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nel termine predetto il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;

CONSIDERATO che il canone demaniale per la concessione di un'area demaniale di mq 35.325 per uso sfalcio vegetazione spontanea (tip. 8.2), dovuto per l'anno in corso, ammonta ad € 35,75, in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la DGRT n. 888/2017 e rivalutate sulla base del tasso di inflazione programmato del 1,2%, ai sensi della D.G.R.T. 1035/2019, specificando che il predetto canone potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto, anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia da parte del Concessionario, il pagamento del canone è dovuto fino e per tutta l'annualità in cui l'istanza è stata presentata;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal Concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme nel corso della concessione;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo e che il soggetto richiedente, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopracitata:

- ha provveduto, per l'anno 2022, al versamento del canone di € 23,83, corrispondente a 8/12-esimi del canone annuo;
- ha provveduto al versamento dell'imposta regionale sulle concessioni del demanio idrico, stabilita dalla L.R. n. 2/1971 nell'importo del 50% del canone dell'anno 2022;
- ha provveduto al versamento di un deposito cauzionale di € 35,75, pari a una annualità del canone;
- ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti (attestazione pagamento di € 16,00 con F24 del 20/05/2022);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016, all. B;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali, vigenti in materia;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1. di rilasciare al sig. Ascoli Gino, come identificato nell'allegato A, la concessione di area demaniale di mq. 35.325 (riferimenti catastali: particella 71 del foglio 108 nel Comune di Manciano) per per uso sfalcio vegetazione spontanea (tip. 8.2), lungo le pertinenze del fosso della Fuliggine (nei tratti: TS72176 – TS72216 – TS72259 – TS72306), del fosso dell'Acqua Gialla (nel tratto TS72260) e del fosso del Ritorto (nel tratto TS72307), in località Pergolacce nel comune di Manciano (GR), così come rappresentato nell'elaborato cartografico facente parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato B);
2. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto e che la stessa avrà scadenza in data 30/09/2031, secondo le disposizioni e le clausole espresse in precedenza;
3. di dare atto che il Concessionario, per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento, alle prescrizioni nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della Concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
4. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
5. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del Concessionario in caso d'uso, ai sensi del predetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;

6. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo PEC del soggetto istante.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.


IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

- A* *Dati personali*
0455d49384debb4f4a24599f949b42d30b3fa53abdf43ed674145e36e03ec41d
- B* *Cartografia*
9012b380fb0e2104eaa763dea08257002dba8f3c39f4fa5422012fc7f9cd54ce

Allegato "B"

Pratica SiDIT n. 4168/2019 - Concessione di area demaniale di mq. 35.325 per uso sfalcio vegetazione spontanea (tip. 8.2), lungo le pertinenze del fosso della Fuliggine (TS72176 – TS72216 – TS72259 – TS72306), fosso dell'Acqua Gialla (TS72260) e fosso del Ritorto (TS72307), in località Pergolacce nel comune di Manciano (GR).



MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, ", ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**